



**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE,
LE SIM E GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI
NELL'ELENCO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 107 TUB**

**RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLE DIRETTIVE 2006/48/CE
E 2006/49/CE**

Il presente documento contiene un primo gruppo di modifiche alla disciplina prudenziale degli intermediari vigilati necessarie per recepire gli emendamenti introdotti dalle direttive 2009/27, 2009/83 e 2009/111 (cd. CRD II).

Gli interventi riguardano la disciplina in materia di patrimonio di vigilanza, procedura di riconoscimento delle ECAI, rischi operativi, collegi dei supervisori e alcuni adeguamenti tecnici.

*Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, a:
Banca d'Italia, Servizio Normativa e politiche di vigilanza,
Divisione Normativa Prudenziale, via Milano 53, 00184 ROMA.
Una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail NPV.NORMATIVA_PRUDENZIALE@bancaditalia.it*

Documento per la consultazione

Giugno 2010

1. Premessa

Nel corso del 2009 sono state approvate le modifiche alle direttive 2006/48 e 2006/49 (cd. CRD) proposte dalla Commissione nell'autunno del 2008 (cd. CRD II); altri emendamenti - approvati dal Consiglio UE nello scorso mese di novembre e attualmente all'esame del Parlamento UE - verranno emanati nel corso del 2010 (cd. CRD III).

Il primo pacchetto (CRD II) è suddiviso in tre direttive (2009/27, 2009/83 e 2009/111) che dovranno essere recepite entro il 31 ottobre 2010, per consentire alle relative disposizioni nazionali di attuazione di entrare in vigore entro il 31 dicembre 2010. Le modifiche riguardano le seguenti materie: patrimonio di vigilanza, grandi fidi, cartolarizzazione, liquidità, collegi dei supervisori, cooperazione tra le autorità in caso di crisi, informativa al pubblico (3° Pilastro). Sono stati altresì introdotti alcuni adeguamenti tecnici per risolvere alcune incertezze riscontrate in fase di prima applicazione della normativa.

In base al testo approvato dal Consiglio il secondo pacchetto (CRD III) dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2011. Esso contiene disposizioni in materia di cartolarizzazione, rischi di mercato e politiche di remunerazione.

Gli interventi di adeguamento delle disposizioni nazionali riguarderanno le Circolari n. 263 del 2006 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche) e 216 del 1996 (Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale) nonché il Regolamento del Governatore del 24 ottobre 2007 (Disposizioni prudenziali per le SIM).

L'acclusa proposta di normativa recepisce le linee guida del CEBS nelle materie oggetto della direttiva; nei casi in cui queste ultime non sono ancora definitive (ad esempio in materia di definizione di capitale), si è fatto riferimento ai documenti di consultazione: le eventuali modifiche che dovessero intervenire al momento dell'approvazione dei documenti finali saranno recepite in sede di emanazione della normativa.

Con l'occasione, si darebbe attuazione anche alle linee guida in materia di tecniche di attenuazione dei rischi operativi emanate dal Comitato lo scorso dicembre.

Sono stati, inoltre, incorporati nel testo i chiarimenti interpretativi forniti al sistema o a singoli intermediari in relazione a specifici quesiti dopo l'ultimo aggiornamento delle disposizioni ⁽¹⁾.

Il presente documento contiene un primo gruppo di interventi che riguardano la disciplina del patrimonio di vigilanza, la procedura di riconoscimento delle ECAI, i rischi operativi, i collegi dei supervisori e alcuni adeguamenti tecnici. Con un documento specifico vengono contestualmente sottoposte a consultazione le disposizioni che recepiscono la disciplina in materia di liquidità. I rimanenti interventi resi necessari dalle direttive CRD II e III formeranno oggetto di successivi documenti di consultazione.

¹ Comunicazioni del 9 giugno 2009, "Circ. 263. Chiarimenti interpretativi" e del 30 giugno 2009. "Riserva da differenze di cambio", Boll. Vig. n. 6/2009. Comunicazione del 21 agosto 2009, "Operazioni di riacquisto di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza", Boll. Vig. n. 8/2009. Comunicazione del 21 gennaio 2010, "Requisiti patrimoniali sui rischi di mercato: indici calcolati da Borsa Italiana spa", Boll. Vig. n. 1/2010.

2. Patrimonio di vigilanza

La direttiva disciplina le caratteristiche economiche che gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale computabili nel patrimonio di base (*hybrids*) devono possedere in termini di permanenza, flessibilità dei pagamenti e capacità di assorbimento delle perdite nonché i relativi limiti di computabilità, crescenti in funzione della qualità patrimoniale degli strumenti.

Viene, inoltre, ridefinita, secondo criteri più stringenti rispetto alla disciplina attuale, la nozione di “capitale” (computabile senza limiti nel patrimonio di vigilanza), delimitata di fatto alle sole azioni “ordinarie”. Non è prevista la computabilità nel capitale di strumenti che attribuiscono al possessore privilegi nell'assorbimento delle perdite sia in situazione di continuità d'impresa (*on going concern*) che in liquidazione (*gone concern*), mentre sono ammessi quelli con un limitato privilegio nella distribuzione di dividendi.

L'applicazione dei nuovi criteri comporterà l'**esclusione dal “core capital” delle azioni di risparmio e delle azioni privilegiate** così come attualmente disciplinate, in quanto prive di alcuni dei requisiti richiesti; entrambe le categorie di azioni non assicurano, infatti, il pieno assorbimento delle perdite, nella misura in cui prevedono vantaggi in fase di liquidazione e - nella maggior parte dei casi - sono caratterizzate da meccanismi di remunerazione privilegiati e commisurati al valore nominale dello strumento ⁽²⁾.

Potranno, quindi, essere computate senza limiti solo le azioni “ordinarie” o le azioni che attribuiscono un limitato privilegio nella distribuzione degli utili ⁽³⁾; anche qualora non rispettino i requisiti dettati per gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, le “risparmio” e le “privilegiate” potranno continuare ad essere incluse nella componente “non core” del patrimonio di base (Tier 1) per 30 anni in forza delle disposizioni transitorie (*grandfathering*).

Rimangono invece computabili le **azioni delle banche cooperative**, a condizione che gli statuti prevedano la possibilità per l'Organo con funzione di supervisione strategica di negare la restituzione del valore nominale delle azioni in caso di recesso del socio - al di fuori delle ipotesi previste dalla legge - qualora la stessa non sia compatibile con la situazione tecnica della banca.

Le principali innovazioni relative agli **strumenti innovativi e non innovativi di capitale** sono le seguenti:

- ne viene rafforzata la qualità patrimoniale, soprattutto in termini di flessibilità dei pagamenti e di capacità di assorbimento delle perdite: dovrà infatti essere prevista la cancellazione automatica e in via definitiva degli interessi qualora l'intermediario non rispetti il requisito patrimoniale minimo ⁽⁴⁾. I contratti dovranno prevedere che, in caso di necessità, possano essere attivati meccanismi di abbattimento del valore nominale o di conversione in azioni;
- viene innalzato il limite complessivo di computabilità per gli strumenti della specie dall'attuale 20% al 50%. Specifici sotto-limiti sono previsti per gli strumenti con

² Il trattamento del fondo sovrapprezzo relativo alle azioni che non possono essere incluse nel “capitale” dovrà essere determinato tenendo conto delle caratteristiche dello stesso in termini di assorbimento delle perdite. Ne consegue che qualora presenti le medesime caratteristiche del sovrapprezzo relativo alle azioni ordinarie, potrà continuare ad essere incluso senza limiti nel patrimonio di base.

³ In particolare, il privilegio non potrà consistere in una remunerazione fissa o parametrata al valore nominale; potranno essere ammesse clausole che prevedano il pagamento di un multiplo del dividendo distribuito alle azioni ordinarie. Sono esclusi gli strumenti finanziari partecipativi disciplinati dal codice civile.

⁴ Non sarebbero altresì ammesse clausole che prevedano in tali casi il pagamento degli interessi attraverso consegna di azioni (cd. “ACSM”).

incentivi al rimborso anticipato (innovativi) o aventi una scadenza contrattuale (15%) e per gli strumenti privi di incentivi al rimborso anticipato (non innovativi), i quali possono essere computati sino al 35%. Viene, infine, introdotta una nuova categoria di strumenti obbligatoriamente convertibili in azioni ordinarie in caso di emergenza (mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo) o su richiesta della Banca d'Italia; solo questi ultimi strumenti possono essere computati fino al 50% ⁽⁵⁾.

La direttiva prevede un articolato regime transitorio (*grandfathering*) di durata trentennale, che dispone la riduzione progressiva della computabilità degli strumenti (azioni e strumenti innovativi e non innovativi) compresi nel patrimonio di vigilanza prima del 31.12.2010 che non rispettano i nuovi criteri di ammissibilità.

Sul punto, le previsioni della direttiva divergono dalle indicazioni fornite dal documento di consultazione approvato dal Comitato di Basilea lo scorso dicembre, che fissa la *cut off date* per il *grandfathering* al giorno della sua pubblicazione (17 dicembre 2009).

In attesa di un chiarimento in sede internazionale sull'interazione tra le due date, il documento di consultazione si attiene alle previsioni della direttiva 2009/111, le sole ad avere attualmente valore giuridico. La disciplina transitoria potrà subire modifiche prima dell'emanazione definitiva delle disposizioni di vigilanza in relazione agli sviluppi che dovessero emergere a livello internazionale.

Tra le modifiche non direttamente connesse con il recepimento della direttiva, si segnalano le seguenti:

- estensione del filtro prudenziale attualmente previsto solo per le passività oggetto della "fair value option" a tutte le ipotesi di passività emesse dalla banca valutate al "fair value" e non computate nel patrimonio di vigilanza;

- precisazione che, nel caso di banche che utilizzano i modelli interni per la misurazione del rischio di credito, la deduzione dell'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive deve essere effettuata al lordo del relativo effetto fiscale;

- chiarimento che i versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) possono essere computati nel patrimonio di vigilanza a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti per le azioni e che la restituzione sia ammessa solo in caso di liquidazione della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo.

⁵ Teoricamente una banca che sfrutti integralmente tutti i limiti potrebbe computare: a) strumenti innovativi e con scadenza per il 15%; strumenti non innovativi per il 20% (35% cumulato); strumenti non innovativi convertibili obbligatoriamente per il 15% (50% cumulato).

3. External Credit Assessment Institutions (ECAI)

Le novità introdotte dalla Direttiva in materia di riconoscimento delle ECAI sono volte ad armonizzare la relativa procedura con l'obbligo di registrazione delle agenzie di rating del credito previsto dal Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.

In particolare, la nuova normativa prevede che per le agenzie che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi del citato Regolamento l'autorità di vigilanza consideri già soddisfatti, ai fini del riconoscimento, i requisiti di oggettività, indipendenza, verifica periodica dei giudizi e trasparenza della metodologia di valutazione. La procedura di riconoscimento opererà soltanto per l'accertamento dei requisiti relativi alla trasparenza dei giudizi emessi e alla sussistenza della reputazione sul mercato.

La Banca d'Italia continuerà a verificare la sussistenza di tutti i requisiti sopra citati nel caso di agenzie non rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento.

Un altro aspetto di rilievo concerne il rafforzamento della trasparenza dei rating relativi a prodotti strutturati, con la previsione dell'obbligo per le ECAI di rendere pubbliche le spiegazioni di come le performance delle attività sottostanti abbiano inciso sul rating dei prodotti strutturati.

In linea con quanto previsto dal documento di consultazione del CEBS relativo alle modifiche alle linee guida per il riconoscimento delle ECAI (⁷), si conferma l'attuale previsione, secondo cui per rispettare il requisito di "credibilità" le agenzie di rating devono possedere almeno cinque anni di esperienza per ciascun segmento di mercato per il quale richiedono il riconoscimento. Non si ritiene opportuno esercitare la discrezionalità - contenuta nelle richiamate linee guida - che consente di derogare a tale requisito in circostanze eccezionali e ove ricorrano i presupposti indicati dal CEBS, tenuto anche conto che in presenza di serie storiche sui dati di default di durata inferiore ai cinque anni, il processo di *mapping* non può essere condotto con adeguato rigore tecnico.

⁶ Come precisato nei Considerando 43 e 44 del Regolamento citato, la registrazione è il principale requisito affinché le agenzie emettano rating da utilizzare a fini regolamentari all'interno della UE, senza peraltro che tale procedura sostituisca il riconoscimento delle ECAI ai sensi della Direttiva 2006/48/CE.

⁷ CEBS, Draft revised guidelines on the recognition of ECAIs, CP 37, March 2010.

4. Rischi operativi

Le linee guida emanate dal CEBS nel dicembre 2009 in materia di tecniche di attenuazione del rischio operativo forniscono indicazioni operative per il riconoscimento da parte delle banche autorizzate all'uso dei modelli avanzati (AMA) degli effetti di attenuazione del rischio operativo derivanti dalla stipula di polizze assicurative.

In particolare, sono disciplinati i criteri di ammissibilità dei fornitori di protezione, le caratteristiche dei prodotti che possono essere utilizzati; vengono, inoltre, previsti degli scarti di garanzia (*haircuts*) per tenere conto di potenziali limitazioni nella copertura assicurata.

La disciplina nazionale risulta in ampia misura già in linea con le suddette indicazioni: sono necessari limitati interventi per precisare le modalità con cui deve essere verificata la relazione tra copertura fornita dall'assicurazione e eventi di perdita registrati dall'intermediario e per definire gli *haircuts* da applicare.

In relazione all'esperienza applicativa maturata in questi anni e recependo gli orientamenti elaborati a livello internazionale (CRDTG) vengono fornite indicazioni in merito alle modalità da utilizzare per il calcolo dell'indicatore rilevante nei metodi BIA e TSA da parte di intermediari di nuova costituzione o in caso di processi di aggregazione aziendale (fusioni, scissioni, acquisizioni o cessioni di rami d'azienda).

Si precisa, infine, che nel caso in cui l'area di consolidamento rilevante a fini di bilancio non coincida con quella relativa al solo gruppo bancario (per la presenza ad esempio di componenti assicurative), il margine di intermediazione dovrà essere modificato per tener conto delle elisioni dei rapporti attivi e passivi di conto economico intrattenuti tra i soggetti appartenenti al gruppo bancario o consolidati proporzionalmente e gli altri soggetti rientranti nell'area di consolidamento del bilancio.

5. Collegi dei supervisori

La CRD II introduce due nuove disposizioni, riguardanti direttamente le autorità di vigilanza, per rafforzare il ruolo dei Collegi dei Supervisor, cioè delle strutture di cooperazione permanente fra autorità mediante le quali vengono coordinate le rispettive attività istituzionali, al fine di accrescerne efficacia ed efficienza complessive.

Il nuovo articolo 42-*bis* prevede l'istituzione di Collegi per le banche attive a livello internazionale con succursali che siano "significative" nei Paesi d'insediamento alla luce di criteri stabiliti nella disciplina comunitaria ⁽⁸⁾. La decisione circa la significatività della succursale viene assunta di comune accordo dalle autorità coinvolte; in mancanza di intesa la decisione è presa dall'autorità del Paese ospitante.

Il nuovo articolo 131-*bis* approfondisce invece la regolamentazione sui Collegi dei Supervisor relativi a gruppi bancari internazionali con filiazioni in più Stati comunitari, delineando in dettaglio ruoli e funzioni delle autorità di vigilanza partecipanti.

Al fine di recepire tali norme nella Circolare n. 263 (Titolo III, Capitolo 1, Sezione III in materia di processo di revisione e valutazione prudenziale "SREP"), viene previsto che la Banca d'Italia, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti vigilati, istituisca collegi nel caso di gruppi bancari italiani operanti in altri Paesi europei e partecipi ai collegi istituiti da altre Autorità nel caso di banche italiane facenti parte di gruppi comunitari. I profili relativi all'attività delle autorità di vigilanza saranno trattati nella Circolare n. 269 *Guida per l'attività di vigilanza*.

⁸ La significatività della succursale viene valutata avendo riguardo, in particolare, ai seguenti elementi:

- a) una quota del mercato dei depositi superiore il 2% nel Paese ospitante;
- b) la probabile incidenza di una sospensione o cessazione delle attività della banca cui appartiene la succursale sulla liquidità del mercato e sulla funzionalità dei sistemi di pagamento, regolamento e compensazione del Paese ospitante;
- c) le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario e finanziario del Paese ospitante.

6. Adeguamenti tecnici

La direttiva CRD II adegua numerosi aspetti di dettaglio delle Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in conseguenza sia degli orientamenti maturati nelle sedi internazionali in reazione alla crisi, sia delle intese raggiunte nel *Capital Requirements Directive Transposition Group* (CRDTG) circa l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia prudenziale.

Una modifica importante riguarda il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito sulle esposizioni rappresentate da quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio: la legislazione comunitaria permette ora un più ampio uso del metodo della scomposizione integrale – il più avanzato fra quelli disponibili – che potrà essere impiegato anche quando la banca non sia a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti le quote di OICR detenute; in tali casi ed anche quando l'utilizzo del metodo risulti indebitamente gravoso, la banca potrà utilizzarlo congiuntamente agli altri due metodi previsti dalla disciplina.

Inoltre, nell'ambito del metodo IRB il trattamento delle parti di OICR riconducibili ad attività di rischio diverse dalle esposizioni in strumenti di capitale è stato rafforzato sia nel metodo della scomposizione integrale sia in quello del fattore di ponderazione medio, incrementando le ponderazioni mediante appositi coefficienti moltiplicativi.

Altro intervento di rilievo riguarda i criteri per il calcolo del valore dell'esposizione nei contratti di leasing, che vengono generalizzati e inseriti nella sezione dedicata al trattamento delle "Altre posizioni". Di conseguenza, la Circolare n. 263 verrebbe modificata trasferendo fra i criteri generali per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (Tit. II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. II, par. 1) le disposizioni in materia di contratti di leasing allo stato presenti nel Tit. II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. IV, par. 3, concernente le "esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili residenziali".

Modifiche verrebbero apportate anche al riconoscimento e trattamento prudenziale delle polizze di assicurazione vita quale strumento di attenuazione del rischio di credito. La principale innovazione riguarda le caratteristiche della compagnia di assicurazione: non sarà più necessario che essa disponga di una valutazione del merito di credito di un'ECAI associata almeno alla classe 2 di merito di credito.

In relazione a questioni interpretative emerse in sede di prima applicazione dei metodi IRB viene precisato il trattamento prudenziale per le posizioni in default, al fine di uniformare il comportamento degli intermediari.



Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006

TITOLO I

Capitolo 2

PATRIMONIO DI VIGILANZA

TITOLO I - Capitolo 2

PATRIMONIO DI VIGILANZA*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina sul patrimonio delle banche riveste un ruolo centrale nella normativa di vigilanza.

Il patrimonio rappresenta infatti il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria. Un livello di patrimonializzazione adeguato consente al banchiere di esprimere con i necessari margini di autonomia la propria vocazione imprenditoriale e nel contempo di preservare la stabilità della banca.

Il patrimonio, inoltre, costituisce il principale parametro di riferimento per le valutazioni dell'autorità di vigilanza in merito alla solidità delle banche. Su di esso sono fondati i più importanti strumenti di vigilanza prudenziale (requisiti patrimoniali e regole sulla concentrazione dei rischi). Alle dimensioni patrimoniali è connessa altresì l'operatività delle banche in diversi comparti.

La presente disciplina, conformemente alla normativa comunitaria, indica le modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza. Quest'ultimo è costituito dalla somma del patrimonio di base — ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione — e del patrimonio supplementare, che viene ammesso nel limite massimo del patrimonio di base. Da tali aggregati vengono dedotti le partecipazioni, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate, detenuti in altre banche e società finanziarie. Vengono altresì dedotte le partecipazioni in società di assicurazione e le passività subordinate emesse dalle medesime società, nonché ulteriori elementi connessi con il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Sono anche disciplinate le modalità di calcolo degli elementi patrimoniali di 3° livello, che possono essere utilizzati solo a copertura dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (1).

Le presenti disposizioni recepiscono altresì gli orientamenti emersi a livello internazionale per tenere conto dell'impatto derivante dall'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) sul calcolo del patrimonio di vigilanza.

In particolare, è stata concordata l'introduzione di alcuni "filtri prudenziali", da applicare ai dati di bilancio, al fine di salvaguardare la qualità del patrimonio di

(1) Esclusi il rischio di controparte e il rischio di regolamento relativi al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

vigilanza e di ridurre la potenziale volatilità indotta dall'applicazione dei nuovi principi contabili.

In linea generale, l'approccio raccomandato in sede internazionale prevede, per le attività diverse da quelle di negoziazione, la deduzione integrale dal patrimonio di base delle minusvalenze da valutazione al *fair value* e il computo parziale delle plusvalenze da valutazione al *fair value* nel patrimonio supplementare (c.d. approccio asimmetrico).

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e successive modifiche;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e successive modifiche;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;
 - art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
 - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
 - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
 - art. 67, commi 1, lett. a), 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;
 - art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
 - art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

- art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994 in materia di patrimonio di vigilanza e coefficiente di solvibilità delle banche e dei gruppi bancari (limitatamente agli articoli da 1 a 4).

Vengono, inoltre, in rilievo:

- il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;
- le linee guida emanate dal CEBS in materia di strumenti ibridi di capitale e di strumenti di capitale di cui all'art. 57(a) della direttiva 2006/48/CE, rispettivamente del 10 dicembre 2009 (*Implementation Guidelines for Hybrid Capital Instruments*) e del 17 dicembre 2009 (*Consultation Paper on Implementation Guidelines regarding Instruments referred to in Article 57(a) of Directive 2006/48/EC recast – CP 33*).

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*società di assicurazione*”, l'impresa di assicurazione, l'impresa di riassicurazione nonché la società di partecipazione assicurativa;
- “*società finanziaria*”, la società che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni (2); una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

(2) Le partecipazioni devono avere le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia.

del TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 59, comma 1, lettera b del TUB);

- "*partecipazione*": il possesso da parte della banca o del gruppo bancario di azioni o quote:
 - a) nel capitale di società controllate (1) o sottoposte a influenza notevole o che, realizzando una situazione di legame durevole con altre società, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante;
 - b) o che comunque attribuisce la titolarità di diritti di voto nell'assemblea ordinaria o di quote di capitale pari o superiori al 10 per cento, nel caso di partecipazioni in società bancarie o finanziarie, o al 20 per cento, nel caso di partecipazioni in società di assicurazione. Ai fini del calcolo dei diritti di voto o delle quote di capitale possedute si considerano anche le azioni o quote eventualmente rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (2).
- "*plusvalenza (minusvalenza) implicita*", differenza positiva (negativa) tra valore di mercato e valore di libro dei titoli cui si riferiscono;
- "*incentivi al rimborso anticipato*", clausole contrattuali suscettibili di ingenerare nell'investitore l'aspettativa che lo strumento verrà rimborsato alla data di esercizio dell'opzione call, quali ad esempio clausole che, in caso di mancato esercizio di un'opzione call, prevedono:
 - a) la revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. "step up");
 - b) il rimborso del capitale attraverso la consegna di azioni della banca (cd. *principal stock settlement*) (3).
- "*strumenti innovativi di capitale*", gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 4, Sez. II e presentino incentivi al rimborso anticipato da parte dell'emittente.
- "*strumenti non innovativi di capitale*", gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 4, Sez. II e siano privi di incentivi al rimborso anticipato da parte dell'emittente.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia (1);

(1) A tali fini rilevano anche situazioni di controllo congiunto con altri soggetti in base ad appositi accordi.

(2) Cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I, paragrafo 3.1.

(3) Ai fini della computabilità nel patrimonio di vigilanza i meccanismi di *principal stock settlement* devono prevedere un limite al rapporto di conversione in azioni al momento del rimborso non superiore al 150% del valore delle azioni al momento dell'emissione (*cap*).

Il numero massimo di azioni (M) in cui può essere convertito uno strumento è quindi calcolato in base alla seguente formula:

$M = \text{valore nominale dello strumento} \times 150\% / \text{valore di mercato delle azioni al momento dell'emissione}$

- su base consolidata,
 - ai gruppi bancari;
 - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
 - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale, applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione al rimborso degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale e degli strumenti ibridi di patrimonializzazione (Sezione III, par. 7):* Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 ;
- *autorizzazione al rimborso anticipato delle passività subordinate (Sezione III, par. 7):* Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- *autorizzazione al riacquisto delle azioni, degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate (Sezione III, par. 6 e par. 7):* Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- *autorizzazione per la non deduzione dal patrimonio di vigilanza delle partecipazioni ovvero degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate assunti a fini di risanamento e di salvataggio dell'ente partecipato (Sezione II, par. 11.1):* Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

(1) Nel calcolo del patrimonio le banche italiane tengono conto anche degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie succursali estere.

- *autorizzazione al superamento temporaneo dei limiti di computabilità (Sez. II, par 1.4)* Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

SEZIONE II

PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE

1. Struttura del patrimonio di vigilanza individuale

Il patrimonio di vigilanza individuale è costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi che, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni.

Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità della banca, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. Tali elementi devono essere stabili e il relativo importo è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.

1.1 Patrimonio di base (Tier 1)

Gli elementi patrimoniali di qualità primaria sono i seguenti:

- a1) il capitale versato (cfr. par. 3);
- a2) le riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni;
- a3) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale (cfr. par. 4);
- a4) l'utile del periodo (2);
- a5) i filtri prudenziali positivi del patrimonio di base (cfr. par. 8).

Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative:

- b1) le azioni proprie;
- b2) l'avviamento (3);
- b3) le immobilizzazioni immateriali (4);
- b4) le rettifiche di valore su crediti (5);

(2) Per utile del periodo si intende anche quello semestrale o di fine anno non ancora approvato purché ci sia un'attestazione da parte del responsabile del controllo dei conti (cfr. paragrafo 12.2 della presente Sezione) e sia valutato al netto degli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo.

(3) La deduzione dell'avviamento è effettuata al lordo della "riserva da differenze di cambio" negativa e al netto di quella positiva (in sostanza la quantificazione va effettuata al cambio storico).

(4) Se valutate al *fair value*, al netto delle relative riserve.

(5) Tale voce comprende gli aumenti di rilevante entità delle perdite su finanziamenti, titoli ed altre esposizioni che dovessero emergere al di fuori delle valutazioni di metà e fine esercizio. Le banche che calcolano il requisito patrimoniale sul rischio di credito e di controparte con la metodologia basata sui rating interni (base o avanzata) sommano tali rettifiche di valore a quelle complessive da raffrontare con le perdite attese.

- b5) le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso;
- b6) le rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (1);
- b7) gli altri elementi negativi;
- b8) i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.

La differenza tra la somma degli elementi da a1) ad a5) e la somma di quelli da b1) a b8) costituisce il "patrimonio di base".

La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

1.2 Patrimonio supplementare (Tier 2)

Il patrimonio supplementare è costituito dai seguenti elementi, nei limiti di computabilità di cui al par. 1.4:

- a1) le riserve da valutazione (2);
- a2) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base;
- a3) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate (cfr. par. 4);
- a4) le plusvalenze nette su partecipazioni (cfr. par. 10);
- a5) l'eventuale eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese (3);
- a6) gli altri elementi positivi (4);
- a7) i filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare (cfr. par. 8).

Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative:

- b1) le minusvalenze nette su partecipazioni;
- b2) gli altri elementi negativi;
- b3) i filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare.

La differenza tra la somma degli elementi da a1) ad a7) e la somma di quelli da b1) a b3) costituisce il "patrimonio supplementare".

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 4, Allegato A, Parte B.

(2) Le riserve da valutazione sono composte da: a) attività materiali: i) riserve per le leggi speciali da rivalutazione; ii) attività materiali ad uso funzionale; b) riserve positive su titoli disponibili per la vendita: i) titoli di debito; ii) titoli di capitale e quote di OICR.

(3) Solamente per le banche autorizzate all'utilizzo dei sistemi IRB, nei limiti dello 0,6 per cento delle attività ponderate per il rischio di credito e di controparte (cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 8).

(4) Si fa riferimento alle "differenze di cambio" rilevate in bilancio quando presentano segno positivo.

1.3 Deduzioni

Dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare sono dedotti gli elementi elencati al par. 11 secondo le modalità ivi indicate.

1.4 Limiti di computabilità

Il patrimonio di base viene integralmente ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza.

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale sono computabili entro i seguenti limiti:

- a) strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza contrattuale: 15 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi con scadenza);
- b) fermo restando il limite di cui alla lettera a), la somma degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non può eccedere il 35 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi);
- c) fermi restando i limiti sub a) e b), sono computabili fino al 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi) gli strumenti non innovativi di capitale per i quali sia contrattualmente prevista la conversione in azioni aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 3:
 - in via automatica qualora per effetto di perdite il requisito patrimoniale complessivo della banca scenda al di sotto dell'8% o del più elevato requisito patrimoniale complessivo imposto dalla Banca d'Italia (1);
 - su richiesta della Banca d'Italia, motivata in base alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente o del gruppo bancario di appartenenza.

Per gli strumenti di cui alla lettera c) il fattore di conversione deve essere prefissato al momento dell'emissione e non deve essere prevista alcuna opzione di rimborso anticipato.

Le eventuali eccedenze possono essere computate nel patrimonio supplementare, alla stregua di strumenti ibridi di patrimonializzazione, nel rispetto della condizione di cui al successivo capoverso.

Il patrimonio supplementare è ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3.

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 6.

Le passività subordinate sono computate nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari al 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3.

In situazioni di emergenza, la Banca d'Italia può autorizzare le banche ad eccedere i limiti di cui al presente paragrafo per un periodo di tempo limitato. A tal fine, la banca presenta un'istanza motivata, accompagnata da un piano di rientro volto ad assicurare il ripristino tempestivo del rispetto dei limiti.

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione ad eccedere i limiti a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della banca. Ai predetti fini la realizzazione di operazioni di fusione o acquisizione non costituisce una situazione di emergenza, a meno che non sia connessa con interventi di risanamento e salvataggio di altri intermediari vigilati.

1.4.1 Disposizioni transitorie

Qualora alla data del 31.12.2010 le banche non rispettino i limiti di cui al secondo capoverso del paragrafo 1.4, le stesse sono tenute ad adottare le necessarie misure correttive e strategie per garantirne il rispetto entro il 31.12.2040.

La Banca d'Italia verifica le misure e le strategie adottate nell'ambito del processo di controllo prudenziale (Titolo III, Capitolo 1).

I titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) e gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale - emessi prima del 31.12.2010 - che non rispettano i requisiti previsti, rispettivamente, dai paragrafi 3 e 4 - continuano ad essere computati nel patrimonio di base nella categoria a3) (strumenti innovativi e non innovativi di capitale) sino al 31.12.2020. Successivamente sono assoggettati ai seguenti limiti:

a) fino al 20% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti in questione) sino al 31.12.2030;

b) fino al 10% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti in questione) sino al 31.12.2040.

Come noto, il documento di consultazione del Comitato di Basilea "Strengthening the resilience of the banking sector" - pubblicato il 17 dicembre 2009 - prevede la possibilità di computare nel Patrimonio di vigilanza i soli strumenti emessi prima del 17 dicembre 2009.

Conseguentemente le disposizioni transitorie indicate nel presente paragrafo dovranno probabilmente essere modificate per tener conto delle decisioni cui si perverrà nelle sedi internazionali.

1.5 Patrimonio di 3° livello

La quota di passività subordinate di 2° livello (cfr. par. 5.2) non computabile nel patrimonio supplementare perché eccedente il 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 e le passività subordinate di 3° livello – al netto dei relativi “filtri prudenziali negativi” – costituiscono il patrimonio di 3° livello.

Alla anzidetta quota di passività subordinate di 2° livello si applicano i medesimi criteri di computabilità previsti per la quota inclusa nel patrimonio supplementare.

Tale aggregato può essere utilizzato solo a copertura dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, esclusi i requisiti a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Sono computabili ai fini di vigilanza le passività subordinate di 3° livello che soddisfano le seguenti condizioni:

- hanno durata originaria pari o superiore a due anni; qualora la scadenza sia indeterminata, deve essere previsto un preavviso per il rimborso di almeno 2 anni;
- sono state interamente versate;
- rispondono alle altre condizioni previste per le analoghe passività computabili nel patrimonio supplementare, ad eccezione, ovviamente, di quelle concernenti la durata e la riduzione della computabilità negli anni precedenti la data di scadenza (1);
- sono soggette alla "clausola di immobilizzo" (c.d. "clausola di lock-in"), secondo la quale il capitale e gli interessi non possono essere rimborsati se il rimborso riduce l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali della banca a un livello inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali.

Il patrimonio di 3° livello è ammesso entro il limite del 71,4 per cento dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato calcolati al netto dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (2) (3).

2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza individuale non può essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l'autorizzazione all'attività bancaria (4).

(1) Cfr. par. 5.

(2) Cfr. Titolo II, Capitolo 4.

(3) Per le banche appartenenti a gruppi bancari ai fini del rispetto del limite del 71,4 per cento si tiene conto della riduzione del 25% del requisito patrimoniale complessivo ai sensi del Titolo II, Capitolo 6, Sezione II.

(4) Cfr. Titolo I, Capitolo 1, delle *Istruzioni di Vigilanza per le banche*.

* * *

Di seguito viene illustrata in dettaglio la composizione di alcuni elementi che compongono il patrimonio di vigilanza.

3. Capitale

Il capitale rappresenta la componente primaria del patrimonio di base ed è computato senza limiti.

Ai fini della presente disciplina, rientrano in questo aggregato i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) che presentino le seguenti caratteristiche:

- 1) sono emessi direttamente dalla banca;
- 2) sono chiaramente e separatamente individuabili nel bilancio;
- 3) sono privi di scadenza (1);
- 4) sono interamente liberati;
- 5) sono classificati quali strumenti di patrimonio netto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- 6) non possono essere rimborsati al di fuori delle ipotesi di liquidazione della banca;
- 7) non attribuiscono al portatore diritti ad una remunerazione minima né sussistono clausole che prevedono il pagamento obbligatorio di dividendi. Non possono essere attribuiti privilegi nel pagamento dei dividendi ad eccezione del caso in cui essi siano calcolati come multiplo dei dividendi distribuiti alle azioni prive di questo vantaggio; tali dividendi devono essere corrisposti “pari passu” con i dividendi sulle altre azioni e non possono essere cumulativi (2);
- 8) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere su utili distribuibili o riserve di utili distribuibili (3);
- 9) non prevedono limitazioni nella determinazione dell’ammontare del dividendo (*cap*);
- 10) non sono privilegiati nella copertura delle perdite;
- 11) in caso di liquidazione, attribuiscono un diritto sul residuo attivo del bilancio di liquidazione subordinato a quello di tutti gli altri azionisti e creditori sociali e proporzionale alla quota di capitale che rappresentano (4);

(1) Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza delle azioni coincidente con la durata della società prevista nell’atto costitutivo e/o nello statuto.

(2) Non è ammissibile un privilegio determinato in relazione al valore nominale dell’azione (ad es. 2% del valore nominale).

(3) Cfr. d.lgs del 28 febbraio 2005, n. 38.

(4) Non sono ammessi *cap* o clausole che prevedano l’attribuzione di una quota fissa.

12) il regime legale o negoziale è privo di disposizioni o clausole che possano creare sul mercato aspettative di riacquisto, rimborso o cancellazione (1).

I titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale delle banche cooperative (banche popolari e di credito cooperativo) sono computabili nel capitale a condizione che il recesso o l'esclusione del socio – nei casi diversi da quelli previsti dalla legge - sia deliberato dall'organo con funzione di supervisione strategica tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della banca. Ai fini della computabilità, eventuali limitazioni all'ammontare del dividendo (*cap*) sono ammissibili solo se sono applicabili in egual misura a tutti i titoli computabili nel capitale in modo da non creare privilegi tra diverse categorie di titoli.

I versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) possono essere computati nel capitale solo se sono rispettati i requisiti di cui al presente paragrafo e sia espressamente previsto che ne è ammessa la restituzione esclusivamente in caso di liquidazione della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo, in concorrenza con i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale di cui al presente paragrafo.

4. Strumenti innovativi e non innovativi di capitale

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale possono essere computati nel patrimonio di base solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilità della base patrimoniale delle banche. Devono essere rispettate tutte le seguenti caratteristiche:

- a) la società bancaria o finanziaria emittente, inclusa nel gruppo bancario, deve essere insediata in uno Stato comunitario o appartenente al Gruppo dei Dieci;
- b) i titoli devono essere irredimibili o avere una scadenza non inferiore a 30 anni (2). L'eventuale facoltà di rimborso da parte dell'emittente non può essere prevista prima che siano trascorsi 5 anni dall'emissione e previa autorizzazione della Banca d'Italia;
- c) eventuali clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. *step-up*) o altri incentivi al rimborso anticipato - ammissibili per i soli titoli irredimibili - non possono essere previste prima di 10 anni di vita del prestito; l'ammontare dello *step-up* non può eccedere, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello *spread* rispetto alla base di riferimento, al

(1) Non devono inoltre sussistere comportamenti della banca che generino tali aspettative.

(2) Ove la durata contrattuale e il periodo di tempo per il quale le somme sono nella disponibilità della banca non coincidano, si considera la durata effettiva. L'ipotesi si verifica quando, ad esempio, il periodo di collocamento si prolunghi oltre la data di emissione e godimento. Si consideri il caso di una banca che abbia previsto le seguenti clausole contrattuali:

- data di emissione e di godimento: 24 febbraio 2009;
- inizio del periodo di collocamento: 24 febbraio 2009;
- fine del periodo di collocamento 24 maggio 2009;
- data di rimborso del prestito il 24 febbraio 2039.

In tal caso la "durata effettiva" del prestito è inferiore ai 30 anni per tutte le somme raccolte in data successiva al 24 febbraio 2009.

netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso;

d) il contratto deve prevedere la possibilità di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se necessario tenuto conto della situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente (ad esempio nel caso in cui, nell'esercizio precedente, la banca (1) non abbia avuto profitti distribuibili o non abbia pagato dividendi agli azionisti); in ogni caso gli interessi non sono corrisposti qualora per effetto di perdite il requisito patrimoniale complessivo della banca scenda al di sotto dell'8% o del più elevato requisito patrimoniale complessivo imposto dalla Banca d'Italia (2). Il contratto non deve contenere clausole che impediscano alla Banca d'Italia di disporre la mancata corresponsione degli interessi in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente. Il rispetto di tali disposizioni deve essere assicurato anche in presenza di clausole che prevedano:

- l'obbligo per l'emittente di pagare gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo se ha già provveduto al pagamento di interessi o dividendi su altri strumenti computabili nel patrimonio di base o comunque aventi il medesimo grado di subordinazione ("pari passu") o più subordinati (*dividend pusher*) (3);

- il mancato pagamento dei dividendi per il periodo in cui l'emittente non corrisponde gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo (*dividend stopper*);

e) gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione è perso definitivamente;

f) con riferimento agli strumenti di cui al par. 1.4, lett. a) e b), il contratto deve prevedere che le somme raccolte con l'emissione di titoli risultino nella piena disponibilità della banca medesima, attraverso meccanismi di assorbimento delle perdite quali, ad esempio:

- la conversione degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale in titoli computabili nel capitale ai sensi del paragrafo 3;

- la svalutazione del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale. L'eventuale rivalutazione deve avvenire solamente a valere su profitti distribuibili, "pari passu" con i detentori di titoli computabili nel capitale ai sensi del paragrafo 3.

Finchè non è ripristinato il valore degli strumenti, in ogni caso non possono essere pagati interessi ed eventuali *dividend stopper* non producono effetti.

Il contratto deve prevedere la possibilità per l'emittente o la Banca d'Italia di attivare i predetti meccanismi laddove ciò si renda necessario; in ogni caso il contratto ne prevede l'attivazione automatica qualora il requisito patrimoniale complessivo della banca scenda al di sotto del 6% per effetto di perdite di esercizio;

(1) Nel caso di emissione indiretta la condizione è verificata rispetto alla banca che controlla direttamente o indirettamente la società emittente.

(2) Gli interessi non devono essere corrisposti anche qualora il pagamento degli stessi determini il mancato rispetto del requisito patrimoniale.

(3) I *dividend pusher* non producono effetti anche qualora sui titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale di cui al paragrafo 3 il dividendo sia stato pagato attraverso l'attribuzione di azioni.

- g) il contratto non deve contenere alcuna clausola che possa impedire alla Banca d'Italia di disporre l'attivazione dei meccanismi di assorbimento delle perdite di cui alla lettera f) in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente;
- h) in caso di liquidazione della banca, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori;
- i) nel caso in cui l'emissione avvenga tramite una controllata estera, vi sia un apposito contratto (*on-lending*) che determini il trasferimento delle somme raccolte alla banca a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione.

5. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate

Tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi — per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dalla banca emittente — i seguenti elementi:

- gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;
- le passività subordinate.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dalle banche anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, certificati di deposito, buoni fruttiferi e di altri titoli. Si applicano le norme previste dal Titolo V, Capitolo 3, delle *Istruzioni di Vigilanza per le banche*.

Qualora i predetti strumenti siano valutati in bilancio al *fair value* oppure siano designati come “operazioni coperte” nell'ambito di una relazione di copertura, il relativo valore di bilancio va depurato delle pertinenti minus/plusvalenze, il cui saldo deve essere rilevato nell'ambito dei filtri prudenziali (cfr. par. 8).

I relativi contratti devono soddisfare le condizioni indicate nei paragrafi che seguono.

5.1 Strumenti ibridi di patrimonializzazione

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio supplementare quando il contratto prevede che:

- a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;
- b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;

- c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni (1). Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché la condizione che il rimborso è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

5.2 Passività subordinate di 2° livello

Le passività subordinate emesse dalle banche concorrono alla formazione del patrimonio supplementare a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

- a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
- b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni (2);
- c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda l'autorizzazione della Banca d'Italia.

I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza.

I contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione connesse con la facoltà di rimborso anticipato (c.d. *step-up*) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare dello *step-up* non ecceda, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello *spread* rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso.

Sui titoli rappresentativi delle passività subordinate è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché la condizione che il rimborso anticipato è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

(2) Ove la durata contrattuale e il periodo di tempo per il quale le somme sono nella disponibilità della banca non coincidano, si considera la durata effettiva. L'ipotesi si verifica quando, ad esempio, il periodo di collocamento si prolunghi oltre la data di emissione e godimento. Si consideri il caso di una banca che abbia previsto le seguenti clausole contrattuali:

- data di emissione e di godimento: 24 febbraio 2009;
- inizio del periodo di collocamento: 24 febbraio 2009;
- fine del periodo di collocamento 24 maggio 2009;
- data di rimborso del prestito il 24 febbraio 2014.

In tal caso la "durata effettiva" del prestito è inferiore ai 5 anni per tutte le somme raccolte in data successiva al 24 febbraio 2009.

L'ammontare dei prestiti subordinati ammesso nel patrimonio supplementare è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

L'ammortamento è calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.

Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione della banca.

In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento già maturate.

5.3 Garanzie prestate all'emissione e conseguenti operazioni di "on-lending"

Le condizioni di ammissibilità degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate, indicate nella presente Sezione, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti.

Il rilascio di garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate consta di due atti distinti ma coordinati:

- con il primo la banca assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto);
- con il secondo la banca emette in proprio uno strumento ibrido di patrimonializzazione o una passività subordinata (di contenuto identico alla prima) che sono sottoscritti dal soggetto emittente l'altra passività. I fondi raccolti con la prima emissione vengono così messi a disposizione del prestatore finale (operazione di *on-lending*).

Il rilascio della garanzia non deve obbligare la banca a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di *on-lending*.

Il contratto che disciplina la prima emissione deve prevedere inoltre che la garanzia prestata dalla banca abbia anch'essa carattere subordinato e che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente).

Il contratto di *on-lending* a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dalla banca in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso.

(3) Relativamente al rimborso di azioni per riduzione del capitale sociale resta fermo quanto previsto dalle "Istruzioni di vigilanza per le banche" (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999), Titolo III, Capitolo 1.

6 Riacquisto da parte della banca emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni)

L'acquisto da parte della banca di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) per un importo complessivo superiore al 5 per cento è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia (3).

L'istanza deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare; ad essa deve essere allegata una aggiornata valutazione sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della banca, anche in relazione agli effetti dell'operazione.

L'istanza può essere presentata in relazione a più operazioni di riacquisto da effettuarsi entro un periodo di tempo ed un ammontare del capitale sociale predeterminati quando ciò comporti il superamento del limite sopra indicato; in tal caso all'istanza è allegata la delibera con cui l'organo con funzione di supervisione strategica ha disposto il "piano di riacquisto" dei titoli rappresentativi della partecipazione al capitale (azioni).

Se la banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta di riacquisto è inviata dalla società capogruppo.

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riacquisto, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia autorizza il riacquisto dei titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della banca. A partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia i titoli oggetto dell'operazione non sono più computabili nel patrimonio di vigilanza.

Il riacquisto può essere comunicato al mercato solo dopo il rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

7 Rimborso o riacquisto da parte della banca emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza

La Banca d'Italia autorizza:

- il rimborso/riacquisto integrale o parziale da parte della banca di strumenti innovativi e non innovativi di capitale e strumenti ibridi di patrimonializzazione di propria emissione;

- il rimborso/riacquisto anticipato da parte della banca di passività subordinate di propria emissione.

L'istanza deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare; ad essa deve essere allegata un'aggiornata valutazione sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della banca, anche in relazione agli effetti dell'operazione.

Se la banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta di rimborso/riacquisto è inviata dalla società capogruppo. Entro 90 giorni dalla data

di ricevimento della richiesta la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della banca.

In ogni caso il rimborso/riacquisto non è consentito al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) per effetto dell'operazione il requisito patrimoniale complessivo risulta inferiore all'8% o al più elevato requisito patrimoniale complessivo imposto dalla Banca d'Italia;

b) prima che siano decorsi 5 anni dall'emissione e la banca non abbia provveduto alla sostituzione degli stessi con strumenti di qualità patrimoniale almeno equivalente.

La banca può liberamente acquistare – con finalità di ricollocamento sul mercato – quote di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza dalla stessa emessi per un ammontare che non ecceda il 10 per cento del valore di ciascuna emissione (1). In caso di acquisto di strumenti innovativi e non innovativi di capitale l'ammontare liberamente acquistabile non può comunque eccedere il 3 per cento del totale degli strumenti della specie in circolazione (2).

Le quote a qualunque titolo detenute dalla banca non sono computabili nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Nel caso di riacquisto di quote di prestiti subordinati, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già maturate.

Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento degli strumenti è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia: questi casi sono da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota dello strumento (3).

Le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza nonché le operazioni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di riacquisto di tali strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato.

(1) Il limite del 10% è calcolato sulla base del valore originario del prestito.

Ai fini del rispetto del limite gli impegni di acquisto a termine da parte della banca di propri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza sono assimilati agli acquisti a pronti.

(2) Il limite del 3% è calcolato sulla base del valore dagli strumenti effettivamente in circolazione; sono, pertanto, esclusi quelli a qualunque titolo detenuti dalla banca emittente.

(3) Per effetto della clausola *illegality clause* il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un *factum principis* al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.

La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti.

In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti ed in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, TUF, ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione.

8 Filtri prudenziali

Le componenti di seguito indicate, connesse con l'applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio delle banche, sono prese in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza nei limiti e alle condizioni di seguito specificati (1).

8.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita

Relativamente alle riserve da rivalutazione riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale (ivi comprese le quote di O.I.C.R.) detenuti nel portafoglio di "attività finanziarie disponibili per la vendita" si applicano le seguenti disposizioni:

- gli eventuali saldi positivi tra le riserve positive e quelle negative sono computati per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

- gli eventuali saldi negativi tra le riserve positive e quelle negative sono dedotti integralmente dal patrimonio di base.

Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive o negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame.

Sono escluse dal computo di tali differenze le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate a conto economico.

Sono altresì escluse le riserve da valutazione riferite a titoli di capitale, agli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e alle passività subordinate di 2° e 3° livello emesse da banche (3), società finanziarie e imprese di assicurazione classificate nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita" e dedotte dal patrimonio di vigilanza della banca stessa.

(1) Per le istruzioni relative alla rilevazione dei filtri prudenziali nelle segnalazioni di vigilanza si fa rinvio a quanto previsto dalla Circolare *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali*.

(3) Ivi inclusa, convenzionalmente, la Banca d'Italia.

8.2 Immobili

Le plusvalenze da valutazione al valore rivalutato degli immobili a uso funzionale (iscritte direttamente in una riserva del patrimonio netto) sono computate per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Il saldo tra le plus e le minusvalenze cumulate sugli immobili detenuti per investimento e delle minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al valore rivalutato relative agli immobili detenuti a uso funzionale, se positivo, va integralmente dedotto dal patrimonio di base ed è computato al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.

8.3 Impegni di acquisto a termine di propri strumenti patrimoniali

Le risorse patrimoniali oggetto di impegno di acquisto a termine che comportano per la banca l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa (1) sono dedotte dal patrimonio (di base, nel caso di titoli rappresentativi della partecipazione al capitale o strumenti innovativi o non innovativi di capitale; supplementare, nel caso di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate di 2° livello; di 3° livello, nel caso degli elementi patrimoniali di 3° livello) (2), indipendentemente dalle modalità di regolamento degli impegni (su base netta o lorda) e dalle modalità di rappresentazione in bilancio.

Le risorse patrimoniali oggetto di impegno di acquisto a termine che non comportano per la banca l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa, in quanto tale rischio rimane in capo alla controparte per tutta la durata dell'operazione, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza in relazione alla tipologia di strumento sottostante e alla durata contrattuale dell'operazione. In particolare:

a) qualora l'impegno abbia per oggetto titoli rappresentativi della partecipazione la capitale della banca o strumenti innovativi o non innovativi di capitale emessi dalla banca:

- se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni e il regolamento dell'operazione è soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, le risorse patrimoniali sono computate nel patrimonio di base;
- se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni ma il regolamento dell'operazione non è soggetto alla preventiva autorizzazione

(1) Ad esempio, l'acquisto a termine di un numero fisso di azioni a un prezzo unitario prestabilito, da regolare su base netta (differenza tra tale prezzo e il valore corrente delle azioni alla scadenza).

(2) In tal caso la deduzione va operata al netto (o al lordo) della eventuale minusvalenza (plusvalenza) cumulata rilevata in bilancio per effetto della valutazione al *fair value* dell'impegno a termine.

della Banca d'Italia ovvero è inferiore a 10 anni le risorse patrimoniali sono dedotte dal patrimonio di base (1);

- se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni, ma il regolamento dell'operazione non è soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ovvero è compresa tra 5 e 10 anni, le risorse patrimoniali sono computate nel patrimonio supplementare;

b) qualora l'impegno abbia per oggetto strumenti ibridi di patrimonializzazione o passività subordinate di 2° livello emesse dalla banca, se la durata è inferiore a 10 anni per gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, o 5 anni, per le passività subordinate, l'impegno a termine deve essere dedotto dal patrimonio supplementare o dal patrimonio di 3° livello;

c) qualora l'impegno abbia per oggetto passività subordinate di 3° livello emesse dalla banca, se la durata contrattuale dell'impegno è inferiore a 2 anni l'impegno a termine deve essere dedotto dal patrimonio di 3° livello.

In ogni caso, se la durata è "a vista" (ad esempio, opzioni emesse di tipo americano), l'impegno a termine deve essere dedotto: dal patrimonio di base, nel caso di titoli rappresentativi della partecipazione al capitale della banca o strumenti innovativi o non innovativi di capitale emessi dalla banca; dal patrimonio supplementare, nel caso di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate di 2° livello; dal patrimonio di 3° livello, nel caso di passività subordinate di 2° e 3° livello.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano a tutte le operazioni della specie. Relativamente a quelle stipulate prima del 31.12.2004 (inclusi gli eventuali rinnovi conclusi del corso del 2005) le banche adottano un approccio graduale, consistente nella deduzione dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare degli impegni di riacquisto a termine in quote costanti lungo la vita residua degli stessi.

8.4 Valutazione al *fair value*: variazioni del proprio merito creditizio

Gli effetti della valutazione delle "passività finanziarie valutate al *fair value*" emesse dalla banca, diverse da quelle computabili nel patrimonio di vigilanza della stessa, non sono computati nel patrimonio di vigilanza per la componente dipendente dalle variazioni del merito creditizio della banca. In particolare:

- la relativa minusvalenza cumulata netta è reintegrata nel patrimonio di base;
- la relativa plusvalenza cumulata netta è dedotta dal patrimonio di base.

8.5 Altri filtri prudenziali

I seguenti elementi sono computati nel patrimonio di base:

(1) In tal caso la deduzione va operata al netto (o al lordo) della eventuale minusvalenza (plusvalenza) cumulata rilevata in bilancio per effetto della valutazione al *fair value* dell'impegno a termine.

- saldo negativo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate relative agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati (di 2° e 3° livello) emessi dalla banca per la quota computabile nel patrimonio di vigilanza della stessa, qualora tali strumenti siano classificati in bilancio nei portafogli “passività finanziarie di negoziazione” oppure “passività finanziarie valutate al *fair value*” ovvero siano oggetto di copertura;

- minusvalenza cumulata da *fair value* sulla partecipazione detenuta nel capitale della Banca d'Italia eventualmente classificata nel portafoglio “attività finanziarie detenute per la negoziazione” oppure nel portafoglio “attività finanziarie valutate al *fair value*”.

I seguenti elementi sono dedotti dal patrimonio di base:

- saldo positivo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate relative agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati (di 2° e 3° livello) emessi dalla banca per la quota computabile nel patrimonio di vigilanza della stessa, qualora tali strumenti siano classificati in bilancio nei portafogli “passività finanziarie di negoziazione” oppure “passività finanziarie valutate al *fair value*” ovvero siano oggetto di copertura;

- plusvalenza cumulata da *fair value* sulla partecipazione detenuta nel capitale della Banca d'Italia eventualmente classificata nel portafoglio “attività finanziarie detenute per la negoziazione” oppure nel portafoglio “attività finanziarie valutate al *fair value*”.

9. Altri elementi negativi

Gli altri elementi negativi del patrimonio di base comprendono qualunque incremento del patrimonio di base connesso con i proventi derivanti dalla cessione (“*gain on sale*”) di attività cartolarizzate ad un prezzo superiore a quello nominale (1).

Fra gli elementi negativi del patrimonio supplementare rientrano: a) le “differenze di cambio” rilevate in bilancio nelle “riserve da valutazione”, quando presentano segno negativo nonchè le rettifiche connesse con insussistenze dell'attivo, ammanchi, rapine, ecc. , non ancora addebitate al conto economico; b) le eventuali rettifiche di valore di finanziamenti, titoli ed altre esposizioni richieste ai soli fini di vigilanza.

10. Plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni

Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nelle partecipazioni detenute in società diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative, quotate in un mercato regolamentato e non valutate al *fair value* in bilancio, si compensano.

(1) Ad esempio, i proventi collegati al differenziale di “reddito futuro atteso” (“*future margin income*”) (cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione III, par. 1).

Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo, esso contribuisce per una quota pari al 35 per cento alla determinazione del patrimonio supplementare.

Le plusvalenze nette su partecipazioni sono computate nel patrimonio supplementare nel limite del 30 per cento del patrimonio di base.

Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va dedotto dal patrimonio supplementare per una quota del 50 per cento.

11. Deduzioni

Gli elementi di seguito elencati sono dedotti per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare:

- a) le partecipazioni in banche, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati (di 2° e 3° livello) emessi da tali enti, qualunque sia il portafoglio di allocazione;
- b) le partecipazioni in società di assicurazione come definite nella Sezione I, par. 3, terzo alinea, lett. b), nonché gli strumenti patrimoniali emessi dalle medesime società, se computati dall'emittente a fini patrimoniali;
- c) le azioni nominative di società di investimento a capitale variabile italiane ed estere se superiori a 20.000 azioni (1);
- d) le azioni o quote in banche, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati (di 2° e 3° livello), diversi da quelli indicati al precedente punto a), verso banche, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento anche non partecipate, qualunque sia il portafoglio di allocazione. Tali elementi sono dedotti per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del valore del patrimonio di base e supplementare al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3;
- e) le posizioni verso cartolarizzazioni (2);
- f) limitatamente alle banche autorizzate all'utilizzo di sistemi IRB per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte: i) l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive (3); ii) le perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio nel caso di sottostanti relativi a o trattati come strumenti di capitale (Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 8);

(1) Va dedotto il complesso delle azioni nominative; non vengono dedotte, invece, né le azioni non nominative, né le partecipazioni in SICAV incluse nel perimetro di consolidamento a seguito di uno specifico provvedimento della Banca d'Italia.

(2) Si fa riferimento alle esposizioni ponderate al 1250% per le quali la banca opti per la deduzione dal patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione V, par. 2).

(3) Il calcolo è effettuato al lordo dell'effetto fiscale.

- g) la partecipazione nel capitale della Banca d'Italia (1);
h) le esposizioni connesse al rischio di regolamento su transazioni non DVP (2).

Le partecipazioni, le azioni o quote, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati vanno dedotti in base al loro valore di bilancio.

Tuttavia, con riferimento alle attività di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) classificate in bilancio nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita", l'importo da dedurre è al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività (3).

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati, indicati ai precedenti punti a), b) e d), sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

In deroga a quanto previsto in via generale, sino al 31 dicembre 2012 gli elementi di cui al punto b) acquistati dalle banche prima del 20 luglio 2006 sono dedotti dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare.

11.1 Attività non dedotte dal patrimonio di vigilanza

Previa autorizzazione della Banca d'Italia le banche possono, in via temporanea, non dedurre dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni ovvero gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti subordinati e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione assunti a fini di risanamento e di salvataggio dell'ente partecipato.

Le banche non deducono dal patrimonio:

- i. le partecipazioni in banche e società finanziarie consolidate (integralmente o proporzionalmente) nel patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza nonché gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti irredimibili o subordinati verso i medesimi soggetti;
- ii. le partecipazioni, le azioni o quote in società bancarie e finanziarie che, per la loro natura economica, si configurino come operazioni di finanziamento o di investimento in strumenti non di capitale. Tale facoltà viene concessa purché, in base a clausole statutarie o contrattuali, sia esclusa in modo certo la possibilità di indebitamento dell'emittente di quote di capitale ovvero tali quote non siano considerate nel calcolo del patrimonio dell'emittente medesimo (4);

(1) La partecipazione nel capitale della Banca d'Italia va dedotta per l'importo iscritto nel bilancio al 31.12.2004, oppure, al valore di acquisto se acquisita successivamente a tale data.

(2) Cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione III, par. 3.

(3) La medesima impostazione va seguita con riferimento alle "riserve da differenze di cambio".

(4) In questo modo, infatti, non viene a determinarsi una duplicazione delle attività di rischio assumibili (c.d. *double gearing*).

- iii. gli investimenti in azioni di società bancarie e finanziarie aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci per le quali le autorità di vigilanza bancaria di tali Paesi abbiano consentito esplicitamente tale facoltà.
- iv. gli strumenti finanziari emessi da altra banca o società finanziaria (azioni o quote, strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti subordinati di 2° e 3° livello) allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (1) ove siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) la banca opera in qualità di market maker (2), su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, su:
 - i) strumenti finanziari emessi da altra banca o società finanziaria, ovvero
 - ii) strumenti derivati alla cui copertura sono destinati gli strumenti finanziari di cui al punto i).

Nel caso sub ii) l'esonero dall'obbligo di deduzione si applica limitatamente all'ammontare degli strumenti finanziari destinati alla copertura dei contratti derivati (3);

b) la banca

1) è stata autorizzata all'uso dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (cfr. Titolo II, Cap. 4, Parte III). La decisione di avvalersi della facoltà prevista dalle presenti disposizioni è assunta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica della banca sentito l'organo con funzione di controllo. La delibera con cui è stata assunta la decisione è trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni;

2) se non autorizzata all'uso di modelli interni, dispone comunque di adeguati meccanismi di gestione e controllo dei rischi connessi con l'operatività in questione. La decisione di avvalersi della facoltà prevista dalle presenti disposizioni è assunta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica della banca, sentito l'organo con funzione di controllo (4). Essa è basata su un'attenta valutazione circa l'adeguatezza dei meccanismi di controllo e gestione dei rischi; i metodi, contenuti ed esiti di tale valutazione devono trovare compiuto riscontro nella

(1) In proposito si richiamano i criteri previsti per l'allocazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Titolo II, Cap. 4, Parte Prima, Sez. I, par. 3.1).

(2) Ai fini della presente disciplina per market maker si intende la banca che, operando su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua si propone come disposta a negoziare strumenti finanziari in contropartita diretta acquistando e vendendo ai prezzi dalla stessa definiti (cfr. art. 1, comma 5-*quater*, T.U.F.).

La disposizione si applica solamente ai soggetti a tal fine registrati e riconosciuti dai rispettivi mercati specificamente per gli strumenti finanziari esclusi dalla deduzione. Sono ricompresi tra i market maker i c.d. "specialisti" riconosciuti da mercati regolamentati o da sistemi multilaterali di negoziazione.

(3) Le banche che svolgono l'attività di cui al punto ii) possono usufruire dell'esonero anche con riferimento agli strumenti finanziari di copertura di contratti derivati negoziati "over the counter".

(4) Per le banche che adottino il modello di amministrazione dualistico andrà acquisito il parere del comitato per il controllo interno, se istituito.

delibera. L'adeguatezza dei meccanismi di controllo e gestione dei rischi è assicurata nel continuo e deve essere verificata almeno una volta l'anno da parte della funzione di revisione interna: i risultati della verifica sono portati formalmente a conoscenza dell'organo con funzione di supervisione strategica della banca e dell'organo con funzione di controllo. La delibera con cui è stata assunta la decisione è trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni.

In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti finanziari detenuti nell'ambito dell'attività di *market making* e soggetti all'esenzione dall'obbligo di deduzione.

Resta fermo l'obbligo di deduzione delle azioni per le quali la banca abbia esercitato direttamente o indirettamente il diritto di voto.

12. Periodicità delle segnalazioni e modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza individuale

12.1 Calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno

Il patrimonio di vigilanza va calcolato con periodicità trimestrale (1).

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno è calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche se questo non sia stato ancora approvato.

A tal fine, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono alla valutazione delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data.

Sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile.

Queste disposizioni si applicano anche alle banche che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alla fine dell'anno questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre.

(1) Salvo i casi previsti da specifici provvedimenti della Banca d'Italia, le banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria devono continuare a segnalare trimestralmente i dati patrimoniali relativi all'ultimo trimestre precedente quello d'inizio dell'amministrazione straordinaria. Tali dati devono essere aggiornati con la segnalazione patrimoniale relativa al trimestre nel corso del quale è stato approvato dalla Banca d'Italia il bilancio di chiusura della gestione straordinaria. A partire da tale trimestre la segnalazione patrimoniale dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità di calcolo stabilite dalle presenti disposizioni (in particolare per quanto attiene al calcolo patrimoniale dei mesi di dicembre e di giugno e delle variazioni patrimoniali trimestrali).

Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione dell'utile semestrale.

12.2 *Verifica del risultato annuale e semestrale per la determinazione del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno*

L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopra rappresentate, concorre al calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno è verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo della banca, secondo quanto di seguito indicato:

- nei casi in cui la funzione di controllo contabile sia esternalizzata per legge (1), l'utile di fine esercizio e quello infrannuale sono verificati dal revisore esterno;
- qualora i compiti di controllo contabile siano stati affidati al collegio sindacale in base a previsione statutaria le verifiche devono essere effettuate da quest'ultimo.

L'ammontare deve essere determinato escludendo la quota di utile potenzialmente destinabile ai dividendi, alla beneficenza o, comunque, da non includere nel patrimonio di vigilanza. Per il calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre non sono richiesti ulteriori controlli oltre a quelli eseguiti per il controllo o la revisione contabile.

12.3 *Succursali in Italia di banche extracomunitarie*

In alternativa a quanto disposto in precedenza, le succursali in Italia di banche extracomunitarie possono calcolare, ai fini della segnalazione sul patrimonio, gli utili annuali con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio della propria casa madre anche se diversa da quella del 31 dicembre.

Le succursali possono modificare il patrimonio di vigilanza e procedere alla prevista segnalazione delle variazioni patrimoniali al momento dell'attribuzione degli utili annuali effettuata dalla propria casa madre in sede di approvazione del bilancio riferito all'intero complesso aziendale.

In tale ipotesi, l'attività di verifica degli utili attribuiti alle succursali in Italia rimane assorbita in quella operata sull'utile complessivo dall'organo di controllo esterno o interno della casa madre.

(1) Cfr. art. 2409-bis, comma 1, c.c. e artt. 155 ss. TUF.

Conseguentemente, tali succursali utilizzano per le segnalazioni patrimoniali la matrice dei conti relativa all'ultimo mese del trimestre in cui è intervenuta l'approvazione del bilancio.

Per la determinazione del risultato semestrale da includere nella segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza individuale, le succursali, qualora la casa madre calcoli gli utili o le perdite semestrali, possono modificare il patrimonio di vigilanza al momento della quantificazione di tali utili o perdite da parte della casa madre.

Anche in questo caso, l'attività di verifica degli utili attribuiti alle succursali in Italia rimane assorbita in quella operata sull'utile complessivo dall'organo di controllo esterno o interno della casa madre.

Se la casa madre delle succursali in Italia di banche extracomunitarie non procede al calcolo della situazione semestrale, le succursali, nella segnalazione riferita al mese di giugno (1):

- hanno l'obbligo di includere le eventuali perdite, verificatesi nel semestre successivo alla chiusura dell'esercizio, solo se di rilevante entità;
- possono ricomprendere gli utili maturati nel semestre nel calcolo del patrimonio di vigilanza di riferimento. L'ammontare di tali utili è verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo della banca.

Resta fermo, comunque, l'obbligo di procedere al calcolo semestrale delle riduzioni di valore concernenti le plus/minusvalenze nette su partecipazioni.

12.4 *Variazioni patrimoniali trimestrali*

Oltre a quanto stabilito per le rilevazioni di dicembre e di giugno, la segnalazione trimestrale degli elementi positivi e negativi che costituiscono il patrimonio recepisce anche le variazioni avvenute nel trimestre dipendenti da:

- operazioni di modifica del capitale sociale e connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;
- acquisti, anche a termine, e vendite di azioni, quote, strumenti ibridi di patrimonializzazione o strumenti subordinati di propria emissione;
- aumenti delle perdite su crediti di rilevante entità;
- rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza;
- emissioni e ammortamenti di strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti subordinati;
- assunzioni e dimissioni di partecipazioni in banche e società finanziarie, nonché di partecipazioni in società di assicurazione;
- assunzioni e dimissioni di strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti subordinati e strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da banche, società finanziarie, società di assicurazione;

(1) Qualora la segnalazione relativa all'approvazione del bilancio sia avvenuta in un trimestre diverso da quello che si conclude a dicembre, la situazione semestrale potrà essere inviata sei mesi dopo la suddetta segnalazione.

- processi di ristrutturazione aziendale, quali fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc..

* * *

Per la redazione dello schema di segnalazione relativo al patrimonio di vigilanza individuale si rinvia al fascicolo *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali* della Banca d'Italia.

SEZIONE III

PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO

1. Metodologia di calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato

Il patrimonio di vigilanza consolidato è calcolato secondo le istruzioni di seguito indicate.

1.1 Struttura del patrimonio

Il patrimonio di vigilanza consolidato è costituito, oltre che dalle componenti del patrimonio di vigilanza individuale, dalle poste caratteristiche che risultano dalle operazioni di consolidamento (1).

In particolare ciascuna voce del patrimonio di base e del patrimonio supplementare include sia la quota di pertinenza del gruppo bancario sia la quota dei soci di minoranza (cd. patrimonio di pertinenza dei terzi).

La Banca d'Italia può escludere dal patrimonio di vigilanza consolidato gli "interessi di minoranza" (2) qualora essi siano di importo molto rilevante oppure rappresentino risorse non pienamente disponibili per coprire perdite in qualsiasi società componente il gruppo. In ogni caso, gli "interessi di minoranza" relativi alle società strumentali possono essere computati nel patrimonio di base consolidato solo per la parte necessaria a soddisfare il requisito patrimoniale relativo a ciascuna società (8 per cento delle attività di rischio ponderate, al netto di eventuali attività infragruppo); l'eventuale eccedenza va esclusa dal computo del patrimonio di vigilanza consolidato. Salvo quanto diversamente disposto, per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato si applicano le medesime regole previste per il patrimonio di vigilanza individuale (3).

Le partecipazioni non elise nel processo di consolidamento sono detratte secondo i medesimi criteri previsti per il patrimonio di vigilanza individuale.

1.2 Strumenti innovativi e non innovativi di capitale

La computabilità nel patrimonio di base consolidato degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale è consentita solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilità della base patrimoniale del gruppo

(1) Per le istruzioni relative alla rilevazione delle singole voci si fa rinvio a quanto previsto dalla circolare *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali*.

(2) Trattasi di elementi patrimoniali di minoranze azionarie in società controllate.

(3) Ai fini della disciplina sul patrimonio consolidato i finanziamenti per l'acquisto di prestiti subordinati emessi da società del gruppo sono equiparati ai finanziamenti per l'acquisto di prestiti subordinati di propria emissione.

bancario. Tali condizioni sono le stesse indicate alla Sezione II, par. 4, ad eccezione della condizione sub i).

1.3 *Verifica del risultato consolidato*

La verifica del risultato annuale e semestrale consolidato, ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza di gruppo, è demandata agli stessi organi o soggetti cui è attribuito il controllo del risultato di periodo dell'impresa capogruppo e con le medesime modalità previste nella Sezione II.

1.4 *Riacquisto di titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni), strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione o passività subordinate.*

Nei casi di riacquisto per i quali sia previsto il preventivo consenso della Banca d'Italia, l'obbligo di presentare l'istanza compete alla capogruppo anche nell'ipotesi in cui il riacquisto venga effettuato da una società controllata appartenente al gruppo.

TITOLO II

Capitolo 1

RISCHIO DI CREDITO

- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
 - art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;
- le linee-guida emanate dal Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) (1) il 20 gennaio 2006 in materia di riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (*Guidelines on the recognition of External Credit Assessment Institutions*).

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2).

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si intendono per:

- “*agenzia esterna di valutazione del merito di credito*” o “*External Credit Assessment Institution (ECAI)*”, un'agenzia di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (cfr. Sezione VIII);
- “*amministrazione centrale*”, il governo centrale di uno Stato sovrano;

(1) Il Comitato è stato istituito con la Decisione 2004/5/CE della Commissione europea del 5 novembre 2003 (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:003:0028:0029:IT:PDF>).

(2) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

- “*enti del settore pubblico*”, gli enti pubblici, diversi dallo Stato e dagli enti territoriali, che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro, gli altri organismi pubblici nazionali o locali privi di personalità giuridica. Non rientrano fra gli enti del settore pubblico gli organismi con personalità giuridica pubblica che svolgono attività di produzione di beni e servizi destinati alla vendita o alla commercializzazione, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative;
- “*enti territoriali*”, le regioni e gli altri enti territoriali;
- “*esposizioni*”, le attività per cassa (ad esempio, finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate). Sono escluse dalle esposizioni le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza e quelle che costituiscono il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza assoggettate ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (cfr. Capitolo 4);
- “*intermediari vigilati*”, le banche, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), le imprese di investimento, le società finanziarie, gli istituti di pagamento;
- “*OICR*”, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di diritto italiano o estero, come definiti dall’articolo 1, co. 1, lett. m), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- “*piccole e medie imprese*”, le imprese con fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro (il limite del fatturato va calcolato avendo riguardo all’insieme di soggetti connessi) (1). La presente definizione vale limitatamente alla Parte Prima (metodologia standardizzata);
- “*rating*”, la valutazione del merito creditizio rilasciata da un’ECAI;
- “*sistema di tutela istituzionale*”: un sistema istituito sulla base di un accordo contrattuale mediante il quale le banche aderenti, allo scopo di prevenire o evitare la crisi di ciascuna di esse, si proteggono reciprocamente contro i rischi di illiquidità e di insolvenza;
- “*società finanziarie*”, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB nonché i soggetti aventi sede in un altro Paese a condizione che: 1) sono sottoposti a requisiti patrimoniali prudenziali equivalenti a quelli previsti per le banche dalla direttiva 2006/48/CE; 2) sono soggetti a forme di vigilanza equivalenti a quelle previste per le banche italiane;
- “*solicited rating*”, il rating rilasciato sulla base di una richiesta del soggetto valutato e verso un corrispettivo. Sono equiparati ai *solicited rating* i rating rilasciati in assenza di richiesta qualora precedentemente il soggetto abbia ottenuto un *solicited rating* dalla medesima ECAI;
- “*unsolicited rating*”, il rating rilasciato in assenza di richiesta del soggetto valutato e di corresponsione di un corrispettivo.

(1) Si fa riferimento alla definizione di “clienti connessi” (Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3).

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata,
 - ai gruppi bancari;
 - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
 - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

- *riconoscimento e revoca del riconoscimento di un sistema istituzionale ai fini della ponderazione "zero" alle esposizioni tra le banche aderenti (Sezione III, par. 2.1):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria presso l'Amministrazione Centrale;
- *riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (Sezione VIII):* Servizio Supervisione intermediari specializzati.

SEZIONE II

CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE

1. Calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito

Le banche mantengono costantemente, quale requisito patrimoniale in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio di credito), un ammontare del patrimonio di vigilanza (1) pari ad almeno l'8 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio.

Il valore delle esposizioni ponderate per il rischio è determinato secondo le regole definite nelle sezioni da III a VII. In particolare, il valore delle esposizioni è determinato partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio, determinato tenendo conto dei filtri prudenziali, dell'esistenza di forme di protezione del credito di tipo reale e personale (soggetti garanti/venditori di protezione).

Per i contratti di leasing, il valore dell'esposizione corrisponde ai canoni di leasing minimi attualizzati, cioè ai pagamenti che il locatario è o può essere obbligato ad effettuare per tutta la durata del leasing, incluso il corrispettivo di qualsiasi opzione di acquisto - cd. "valore residuo" - il cui esercizio sia ragionevolmente certo o garantito da soggetti idonei a rilasciare strumenti di protezione del credito di tipo personale. Le esposizioni vengono inserite nei pertinenti portafogli (cfr. Sezione I, par. 1). Qualora l'opzione di acquisto non sia contrattualmente prevista ovvero il suo esercizio non sia ragionevolmente certo né garantito da soggetti idonei a rilasciare strumenti di protezione del credito di tipo personale, il valore residuo viene inserito nel portafoglio "Altre esposizioni" (cfr. Sezione VI, par. 3) come attività materiale. Quando l'esposizione è data dal solo valore residuo, essa è calcolata come segue:

$$\text{valore residuo} \times 100\% \times 1/t$$

dove "t" è uguale al maggiore fra 1 e il numero più prossimo di anni interi di locazione restanti.

Le esposizioni nei confronti di un soggetto residente o avente sede legale in altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato appartenente al G-10, ove non sia diversamente previsto in questo capitolo, sono classificate nel portafoglio equivalente a quello in cui sono classificate nello Stato di appartenenza del debitore; l'equivalenza dei portafogli viene stabilita avendo riguardo all'allegato VI della direttiva 2006/48/CE.

Per le esposizioni nei confronti di un soggetto residente o avente sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea o al G-10, si applicano in via analogica, ai fini della riconduzione a un portafoglio, i criteri previsti per i soggetti italiani.

(1) Cfr. Titolo I, Capitolo 2.

(3) Ad esempio, nel caso di un'esposizione verso un ente territoriale avente una ponderazione pari al 20 per cento assistita da ipoteca su immobili residenziali, l'esposizione medesima va classificata nel portafoglio "enti territoriali".

Qualora per una stessa posizione esistano due valutazioni del merito di credito di due ECAI e/o ECA prescelte ed esse corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si applica il fattore più alto.

Qualora per una stessa posizione esistano valutazioni del merito di credito di più di due ECAI e/o ECA, vengono selezionate le due valutazioni corrispondenti ai due fattori di ponderazione più bassi. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono diversi, si applica il fattore più alto dei due. Se i due fattori di ponderazioni più bassi sono identici, si applica tale fattore.

Se tra le ECAI prescelte vi sono più agenzie che hanno ottenuto il riconoscimento per valutazioni *unsolicited*, la valutazione viene richiesta a tutte quelle ECAI che sono in grado, in base alla metodologia prescelta e alle fonti informative cui hanno dichiarato di avere accesso, di rilasciare tale valutazione.

Qualora una banca abbia comunicato di avvalersi dei giudizi di più ECAI e tra queste vi siano agenzie che hanno ottenuto il riconoscimento per i *solicited rating* ovvero per gli *unsolicited rating*, sono presi in considerazione rating *unsolicited* solo qualora non siano disponibili rating *solicited*.

Nel caso in cui sia revocato il riconoscimento di un'ECAI (1), le banche che hanno dichiarato di avvalersi dei rating dell'ECAI in questione adeguano le ponderazioni delle esposizioni entro 30 giorni.

2.2 Valutazioni del merito creditizio per debitore e per emissione

Quando una valutazione del merito di credito è stata attribuita a uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione viene utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da applicare all'esposizione.

In mancanza di un rating specifico, se esiste una valutazione su un altro programma di emissione o linea di credito o esiste una valutazione generale del merito di credito del debitore, si applica uno di tali rating:

- a) quando l'esposizione è di rango pari o superiore al programma di emissione/linea di credito ovvero è un'esposizione di primo grado (senior) non garantita del debitore, se comporta una ponderazione inferiore al 100 per cento;
- b) in ogni caso, se uno di essi comporta una ponderazione uguale o superiore al 100 per cento.

Resta fermo quanto previsto dalla Sezione V in materia di obbligazioni bancarie garantite.

(1) È ricompreso anche il caso in cui sia revocata la registrazione dell'ECAI quale agenzia di rating del credito ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009.

SEZIONE III

PONDERAZIONE DELLE ESPOSIZIONI

1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali

Alle esposizioni nei confronti delle amministrazioni centrali e banche centrali sono applicate ponderazioni differenziate sulla base del rating attribuito da ECAI secondo quanto indicato dalla Tabella 1.

Tabella 1

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	0%
2	20%
3	50%
4 e 5	100%
6	150%

Qualora una banca non si avvalga di valutazioni rilasciate da ECAI ovvero le ECAI prescelte non attribuiscono un rating, si applicano alternativamente:

- ponderazioni differenziate, secondo quanto indicato nella Tabella 2, sulla base dei punteggi assegnati dalla SACE s.p.a. o da altra agenzia per il credito all'esportazione (*Export Credit Agency*, ECA) riconosciuta da Autorità di vigilanza di altri Stati membri dell'Unione Europea, se la banca ha dichiarato che intende avvalersi di tali punteggi;
- un fattore di ponderazione del 100 per cento.

Tabella 2

Punteggi	Ponderazioni
0 – 1	0%
2	20%
3	50%
4 – 6	100%
7	150%

Le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali di Stati membri dell'Unione Europea sono ponderate a zero (fattore di ponderazione preferenziale):

- se denominate e finanziate nella valuta dello Stato membro debitore;
- fino al 31 dicembre 2015, se denominate e finanziate nella valuta di un altro Stato membro.

Qualora l’Autorità di vigilanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea assegni un fattore di ponderazione inferiore a quello previsto ai sensi della tabella 1 alle esposizioni denominate e finanziate nella valuta locale verso la propria amministrazione centrale o la propria banca centrale (fattore di ponderazione preferenziale), le banche assegnano alle esposizioni in questione il medesimo fattore di ponderazione.

Tra le esposizioni nei confronti dello Stato italiano rientrano quelle nei confronti degli organi costituzionali, dei ministeri e della Banca d’Italia.

Le esposizioni nei confronti della Banca Centrale Europea sono ponderate allo zero per cento.

2. Esposizioni verso intermediari vigilati

Alle esposizioni verso gli intermediari vigilati è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l’amministrazione centrale dello Stato nel quale tali intermediari hanno la sede principale, conformemente a quanto indicato nella Tabella 3.

Qualora la banca non si avvalga di valutazioni rilasciate da ECAI ovvero non sia stato attribuito un rating, si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento.

Tabella 3

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3	100%
4 e 5	100%
6	150%

Alle esposizioni a breve termine si applicano i seguenti fattori di ponderazione preferenziali:

- esposizioni nei confronti di intermediari vigilati aventi durata originaria pari o inferiore a tre mesi: 20 per cento;

8. Esposizioni al dettaglio (*retail*)

Rientrano in questo portafoglio le esposizioni che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) l'esposizione è nei confronti di persone fisiche o di piccole e medie imprese;
- b) l'esposizione verso un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) (1) non supera l'1 per cento del totale del portafoglio; ai fini del rispetto di questa condizione non si tiene conto né dei fattori di conversione del credito delle attività "fuori bilancio" né degli effetti degli strumenti di protezione del credito di tipo reale e personale che eventualmente assistono le attività per cassa e "fuori bilancio";

c) il totale delle esposizioni per cassa vantate dalla banca (o dal gruppo bancario) verso un singolo cliente (o un gruppo di clienti connessi), ad esclusione delle esposizioni garantite da immobili residenziali, non supera il valore di 1 milione di euro; ai fini del rispetto di questa condizione non si tiene conto degli effetti degli strumenti di protezione del credito di tipo reale e personale che eventualmente assistono le attività per cassa. Concorrono al calcolo del limite anche le esposizioni per cassa scadute (cfr. Sezione VI, paragrafo 1).

Non sono ricompresi nel portafoglio al dettaglio le obbligazioni, gli altri titoli di debito e gli strumenti finanziari emessi in serie, previsti dal codice civile.

Alle esposizioni classificate nel portafoglio al dettaglio si applica un fattore di ponderazione pari al 75 per cento.

9. Esposizioni verso imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

Alle esposizioni verso imprese per le quali sia disponibile una specifica valutazione del merito di credito di una ECAI da questa qualificata "a breve termine", le banche che si avvalgono delle valutazioni di tale ECAI applicano, in deroga al paragrafo 7, un fattore di ponderazione del rischio individuato in conformità della tabella 6.

Tabella 6

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3	100%

(1) Per la definizione di "gruppo di clienti connessi", cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3.

(3) Ad esempio, se il regolamento prevede una composizione degli investimenti secondo la quale l'OICR può investire al massimo il 20 per cento in azioni di imprese con ponderazione 100 per cento e il resto in titoli pubblici ponderati al 20 per cento, la ponderazione media sarebbe data da: $20\% \cdot 100\% + 80\% \cdot 20\% = 36\%$.

da 4 a 6	150%
----------	------

10. Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Con riferimento alle esposizioni verso OICR le modalità di determinazione dei fattori di ponderazione variano a seconda che si tratti di:

- a) esposizioni provviste di un rating attribuito da una ECAI, alle quali si applica il metodo di cui al par. 10.1;
- b) esposizioni prive di rating oppure detenute da banche o gruppi bancari che non si avvalgano di valutazioni rilasciate da ECAI, alle quali si applica il metodo di cui al par. 10.2.

La Banca d'Italia può stabilire – per esposizioni in singoli OICR associate a rischi particolarmente elevati – una ponderazione del 150 per cento.

10.1 Metodo basato sulle valutazioni del merito di credito

Le esposizioni verso OICR sono ponderate in base al rating attribuito da una ECAI, conformemente a quanto indicato nella Tabella 7.

Tabella 7

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3 e 4	100%
5 e 6	150%

10.2 Metodo del fattore medio di ponderazione

Nel caso in cui la banca sia a conoscenza delle effettive esposizioni sottostanti a un OICR, si può applicare a tale esposizione un fattore medio di ponderazione del rischio dato dalla somma dei prodotti tra l'incidenza di ogni singola esposizione sul totale e il corrispondente fattore di ponderazione.

Qualora la banca non sia a conoscenza delle effettive esposizioni sottostanti a un OICR, ma possa rilevare dal regolamento del fondo le informazioni circa i limiti massimi dell'investimento nelle diverse classi di attività di rischio, essa può applicare alla sua esposizione un fattore medio di ponderazione del rischio, calcolato in base a tali informazioni: in tal caso, la ponderazione viene calcolata mediante l'applicazione progressiva, in ordine discendente, delle ponderazioni delle classi di esposizioni con il requisito patrimoniale più elevato, nella misura

di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5 per cento del patrimonio di vigilanza della banca (1);

- e) le tipologie di immobili accettati in garanzia e le connesse politiche creditizie devono essere chiaramente documentate;
- f) il bene oggetto della garanzia è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.

La parte di un'esposizione garantita da ipoteca su immobili residenziali (o relativa a operazioni di leasing su immobili residenziali) che eccede i limiti regolamentari di *loan-to-value* previsti dalla presente sezione è classificata in un altro portafoglio in conformità dei criteri stabiliti dal presente capitolo.

Qualora l'esposizione sia assistita da una garanzia reale su un immobile situato in altro Stato membro dell'Unione Europea e, per i finanziamenti assistiti da garanzia su un immobile residenziale, in un altro Stato del G-10, la medesima è classificata nel portafoglio "esposizioni garantite da immobili" se l'Autorità di vigilanza del Paese in cui è situato l'immobile considera tale garanzia idonea per la riconduzione al portafoglio omologo.

2. Esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali

Alle esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali si applica una ponderazione del 35 per cento a condizione che:

- a) si tratti di immobili residenziali utilizzati, destinati ad essere utilizzati, dati in locazione o destinati a essere dati in locazione dal proprietario (2);
- b) la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti (3);
- c) l'importo dell'esposizione non ecceda l'80 per cento del valore dell'immobile (4); tale limite può essere elevato fino al 100 per cento in presenza di garanzie integrative (cfr. par. 2.1) (condizione del *loan-to-value*).

La condizione sub b) non è necessaria nel caso di esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali situati in altri Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi del G-10 per i quali le singole Autorità di vigilanza hanno accertato che nel rispettivo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi.

(1) La prima valutazione peritale dovrà essere effettuata alla data di entrata in vigore della presente normativa per tutte le operazioni in essere da più di 3 anni.

(2) Possono beneficiare del trattamento preferenziale i finanziamenti ipotecari su terreni edificabili a condizione che la banca sia in possesso di elementi precisi e certi circa l'imminente costruzione dell'immobile residenziale e la circostanza che, una volta costruito, il proprietario lo occuperà o lo concederà in locazione.

(3) Il requisito non risulta rispettato in caso di società immobiliari per le quali la vendita e/o la locazione a terzi degli immobili costituiscono la principale attività.

(4) Il valore dell'immobile è pari al valore di mercato (o al valore del credito ipotecario), ridotto eventualmente per tener conto dei risultati della sorveglianza nonché di precedenti iscrizioni ipotecarie sul medesimo immobile.

2.1 *Garanzie integrative idonee*

E' possibile applicare la ponderazione del 35 per cento all'intero ammontare del finanziamento garantito da ipoteca su immobili residenziali, secondo quanto previsto dal par. 1, qualora l'ammontare del finanziamento sia superiore all'80 per cento del valore del bene immobile ipotecato e non superi il 100 per cento di tale valore (condizione del *loan-to-value*), in presenza di idonee garanzie integrative (1). Le garanzie integrative possono essere offerte dal debitore o da una Parte Terza.

Le garanzie vanno acquisite in misura tale che il rapporto tra l'ammontare del finanziamento e la somma del valore del bene immobile ipotecato e delle garanzie integrative medesime non superi il limite dell'80 per cento.

Per essere idonee a consentire alle banche finanziatrici un effettivo beneficio in termini di contenimento del rischio di credito, le garanzie integrative devono rispettare i requisiti generali previsti dalla disciplina in materia di attenuazione sul rischio di credito (cfr. Capitolo 2, Parte Prima, Sezione II).

3. **Esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili residenziali**

Alle operazioni di leasing su immobili di tipo residenziale nelle quali il locatario ha un'opzione di acquisto si applica una ponderazione pari al 35 per cento, a condizione che:

- a) l'eventuale opzione di acquisto possa essere esercitata solo qualora siano stati corrisposti tutti i canoni;
- b) il locatore mantenga la proprietà del bene immobile fino al momento del pagamento del prezzo di acquisto a seguito dell'esercizio dell'eventuale opzione di acquisto da parte del locatario;
- c) la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti (2);
- d) il finanziamento sia contenuto entro l'80 per cento del valore di mercato dell'immobile (condizione del *loan-to-value*).

4. **Esposizioni garantite da ipoteca su immobili non residenziali**

(1) Le garanzie integrative possono essere costituite da: fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso lo Stato, cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, pegno su titoli di Stato.

(2) Il requisito non risulta rispettato in caso di società immobiliari per le quali la vendita e/o la locazione a terzi degli immobili costituiscono la principale attività.

Le esposizioni garantite da ipoteca su beni immobili non residenziali (immobili destinati a uffici, al commercio o ad altre attività produttive) (1) situati in Italia possono essere ponderate al 50 per cento a condizione che la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti (2).

Tale condizione non è necessaria nel caso di esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali situati in altri Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi del G-10 per i quali le singole autorità di vigilanza hanno accertato che nel rispettivo territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi.

Il fattore di ponderazione del rischio del 50 per cento si applica alla parte del prestito che non supera il 50 per cento del valore di mercato dell'immobile; alla restante parte del finanziamento si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento (3).

La ponderazione del 50 per cento è ammessa anche per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati in altri Stati membri dell'Unione Europea purché le competenti autorità di vigilanza consentano tale trattamento prudenziale.

5. Esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili non residenziali

Alle operazioni di leasing su immobili non residenziali (immobile destinato a uffici, al commercio o ad altre attività produttive) (4) situati in Italia, nelle quali il locatario ha un'opzione di acquisto si applica una ponderazione pari al 50 per cento.

Il fattore di ponderazione del rischio del 50 per cento si applica alla parte del prestito che non supera il 50 per cento del valore di mercato del bene immobile locato; alla restante parte del finanziamento si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento (5).

Tale trattamento è riconosciuto a condizione che:

- a) l'eventuale opzione di acquisto possa essere esercitata solo qualora siano stati corrisposti tutti i canoni;
- b) il locatore mantenga la proprietà del bene immobile fino al momento del pagamento del prezzo di acquisto a seguito dell'esercizio dell'eventuale opzione di acquisto da parte del locatario;

(1) Ivi compresi gli alberghi.

(2) Il requisito non risulta rispettato in caso di società immobiliari per le quali la vendita e/o la locazione a terzi degli immobili costituiscono la principale attività.

(3) Il valore di mercato dell'immobile è pari al valore di mercato (o al valore del credito ipotecario, se consentito dall'Autorità di vigilanza dello Stato in cui è situato l'immobile), ridotto eventualmente per tener conto dei risultati della sorveglianza nonché di eventuali diritti di prelazione di terzi sul medesimo immobile.

(4) Ivi compresi gli alberghi.

(5) Fino al 31.12.2012 la ponderazione del 50 per cento si applica all'intero ammontare del prestito.

- c) la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile locato, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti (1).

La ponderazione del 50 per cento è ammessa anche per le esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili non residenziali situati in altri Stati membri dell'Unione Europea purché le competenti autorità di vigilanza consentano tale trattamento prudenziale.

(1) Il requisito non risulta rispettato in caso di società immobiliari per le quali la vendita e/o la locazione a terzi degli immobili costituiscono la principale attività.

SEZIONE VI

ESPOSIZIONI CON PONDERAZIONI PARTICOLARI

1. Esposizioni scadute (*past due loans*)

La parte non garantita (1) delle posizioni scadute è ponderata come segue:

- a) 150 per cento se le rettifiche di valore specifiche sono inferiori al 20 per cento della parte non garantita al lordo delle rettifiche di valore;
- b) 100 per cento se le rettifiche di valore specifiche sono pari o superiori al 20 per cento della parte non garantita al lordo delle rettifiche di valore.

Per “esposizioni scadute” si intendono:

- 1) le sofferenze, le partite incagliate e le esposizioni ristrutturate (2);
- 2) le esposizioni - vantate nei confronti di soggetti residenti o aventi sede in Italia e classificate nei portafogli di cui ai paragrafi 3 (esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico), 7 (esposizioni verso imprese e altri soggetti) e 8 (esposizioni al dettaglio) - scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (3) (4);
- 3) le esposizioni, diverse da quelle per le quali è ammessa la deroga dei 90 giorni, scadute/o sconfinanti da oltre 90 giorni (5).

Per la definizione delle nozioni di cui al punto 1) si deve fare riferimento alle discipline segnaletica (6).

Con riferimento alle esposizioni di cui ai punti 2) e 3) le banche possono adottare in alternativa all'approccio per controparte un approccio per transazione ad eccezione delle esposizioni classificate nei portafogli “amministrazioni centrali e banche centrali”, “enti territoriali” ed “enti del settore pubblico”. L'approccio per transazione va sempre applicato al portafoglio “esposizioni garantite da immobili”. La scelta tra approccio per transazione e approccio per controparte va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.

Alle esposizioni scadute garantite da ipoteche su immobili residenziali o derivanti da operazioni di leasing sui medesimi immobili si applica un fattore di ponderazione del 100 per cento ovvero, se le rettifiche di valore sono pari o superiori al 20 per cento dell'ammontare lordo dell'esposizione, del 50 per cento.

(1) Per parte non garantita di un'esposizione scaduta si intende la parte non coperta da forme di protezione del credito, così come definite nel Capitolo 2.

(2) Per le definizioni, si veda la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, *Matrice dei conti*.

(3) Per le definizioni, si veda la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, *Matrice dei conti*.

(4) Per tali esposizioni, in luogo del limite dei 90 giorni, si applica un termine di 180 giorni fino al 31.12.2011.

(5) I criteri di determinazione dello scaduto e/o sconfinamento sono quelli previsti per le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 180 giorni.

(6) Per le definizioni, si veda la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, *Matrice dei conti*.

SEZIONE VIII

AGENZIE ESTERNE DI VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO

1. Premessa

La Banca d'Italia riconosce, per la determinazione delle ponderazioni nell'ambito del metodo standardizzato, le valutazioni del merito creditizio rilasciate da *agenzie esterne di valutazione del merito di credito* (ECAI).

Il riconoscimento di un'agenzia viene effettuato in base alla verifica di requisiti che riguardano sia la "metodologia" utilizzata per la definizione dei giudizi (oggettività, indipendenza, revisione periodica, trasparenza), sia le valutazioni che ne conseguono (credibilità e trasparenza).

La verifica dei requisiti e la riconduzione dei rating a classi di ponderazione (*mapping*) vengono effettuati dalla Banca d'Italia sulla base dei criteri previsti dalla presente sezione (1).

Le ECAI riconosciute dalle Autorità di vigilanza di un altro Stato comunitario possono essere riconosciute dalla Banca d'Italia sulla base della valutazione effettuata dall'Autorità di vigilanza in questione (c.d. riconoscimento indiretto).

Il riconoscimento può essere richiesto per una delle seguenti categorie di rating:

- a) *solicited rating*;
- b) *unsolicited rating*, a condizione che l'agenzia attribuisca esclusivamente valutazioni di questo tipo (tuttavia, può essere richiesto il riconoscimento contestuale per i rating *solicited* e, limitatamente alle valutazioni di finanza pubblica, per i rating *unsolicited*).

Il riconoscimento da parte della Banca d'Italia è finalizzato a consentire alle banche di utilizzare i rating esterni ai fini della determinazione dei coefficienti di ponderazione per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. Esso si basa esclusivamente sulla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nella presente sezione e non configura in alcun modo, nell'oggetto e nella finalità, una valutazione di merito sui giudizi attribuiti dalle agenzie di rating o un supporto alla metodologia utilizzata, in ordine ai quali le agenzie di rating restano le uniche responsabili.

2. Requisiti delle ECAI

La Banca d'Italia riconosce come ECAI i soggetti persone giuridiche.

(1) Nel caso in cui l'agenzia sia registrata quale agenzia di rating del credito ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009, la Banca d'Italia ritiene soddisfatti alcuni requisiti (cfr. par. 3).

- 6) misure atte a garantire autonomia di giudizio rispetto a clienti rilevanti, dai quali proviene una quota significativa (maggiore del 5 per cento) dei ricavi;
 - 7) disponibilità di personale addetto alle valutazioni in possesso di un livello adeguato di conoscenza professionale e di esperienza nel campo (ad esempio, almeno una persona che partecipa alla decisione sul rating dovrebbe avere un'esperienza non inferiore a tre anni). Il personale deve essere in numero adeguato rispetto al volume dell'attività svolta, anche considerando l'esigenza di tenere contatti con i soggetti valutati, ove ciò sia previsto dalla metodologia impiegata;
 - 8) chiara formalizzazione delle regole interne di governo societario;
 - 9) adeguate forme di pubblicità ai conflitti di interesse;
 - 10) presenza di una funzione di controllo interno (o di altra funzione) gerarchicamente indipendente dai soggetti responsabili dell'attribuzione dei rating ed incaricata di verificare l'effettiva applicazione delle condizioni di indipendenza.
- c) Verifica periodica dei giudizi.
- Le agenzie hanno procedure che consentono di venire a conoscenza di quei cambiamenti della situazione di un soggetto valutato che potrebbero comportare significative variazioni del rating e, eventualmente, di cambiare tempestivamente il rating stesso;
 - le agenzie dispongono di una procedura di *back-testing* collaudata;
 - le valutazioni sono riviste almeno una volta l'anno.
- d) Reputazione sul mercato.
- Considerata la struttura del mercato del rating, la ricorrenza di questo requisito è legata al livello di accettazione dei giudizi dell'agenzia a livello internazionale;
 - qualora un'agenzia operi esclusivamente o prevalentemente sul mercato nazionale, viene preso in considerazione il numero di banche che intendono fare uso dei rating nell'ambito del metodo standardizzato (tale numero non può essere inferiore a 5 e le banche devono avere sede in almeno 3 regioni diverse ed appartenere a gruppi bancari differenti).
- e) Trasparenza della metodologia e dei giudizi.
- Le ECAI rendono pubblici, in maniera comprensibile agli utilizzatori dei *rating*, i principi sottostanti alla metodologia nonché i cambiamenti di quest'ultima;
 - le ECAI spiegano pubblicamente come le performance delle attività sottostanti i prodotti strutturati incidano sul rating dei prodotti stessi;
 - i rating devono essere accessibili in maniera tempestiva a tutte le banche e, qualora sia previsto il pagamento di una commissione da parte di queste, tale commissione deve essere fissata in maniera non discriminatoria. Parimenti,

sono accessibili i tassi di *default* effettivi e, eventualmente, le probabilità di *default* teoriche associate alle singole classi di rating;

- nel caso in cui un'agenzia rilasci rating che le banche non possono impiegare ai fini del presente capitolo, le forme di comunicazione devono consentire l'individuazione di quelli che possono essere utilizzati dalle banche (ad esempio, nel caso in cui siano rilasciati sia *solicited rating* che *unsolicited rating*, questi ultimi devono essere chiaramente identificabili).

Ai fini del riconoscimento, si intendono soddisfatti i requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) primo alinea se l'agenzia istante è registrata come agenzia di rating del credito ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 del 16 settembre 2009.

Nell'ambito della valutazione dei requisiti, la Banca d'Italia considera l'eventuale adozione, da parte dell'agenzia, di un codice di condotta in linea con le migliori prassi a livello internazionale.

3. Procedura di riconoscimento

L'istanza di riconoscimento è avanzata dall'agenzia. Per le ECAI già riconosciute in altri Stati membri dell'Unione europea la richiesta di riconoscimento può essere avanzata anche da una banca che intende avvalersi delle valutazioni di tale ECAI.

L'istanza viene formulata fornendo le informazioni richieste in un questionario (cfr. all. A), con un grado di dettaglio sufficiente a verificare i requisiti richiesti al par. 2 (1) (2).

Qualora sia presentata da un'ECAI, essa è accompagnata:

- a) dall'attestazione con la quale un soggetto esterno, indipendente, con comprovata professionalità ed elevato standing dichiara di avere accertato il rispetto di tutti i requisiti di cui al par. 2. Tale soggetto deve inoltre attestare che, nei casi in cui i rating non siano accessibili al pubblico, i medesimi sono corrispondenti a quelli del periodo in cui sono stati elaborati (cfr. par. 4);
- b) dall'attestazione delle banche che intendono avvalersi delle valutazioni.

Qualora l'istanza di riconoscimento sia presentata da una banca, la Banca d'Italia può chiedere la cooperazione dell'ECAI ai fini del riconoscimento nonché l'attestazione sub a).

(1) Le informazioni fornite alla Banca d'Italia sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 7 del TUB.

(2) Nel caso di agenzie di rating del credito, registrate ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009, l'istanza fornisce solo le informazioni, necessarie per la valutazione dei requisiti che non si intendono soddisfatti per effetto dell'avvenuta registrazione (cfr. par. 2). In particolare, non devono essere fornite le informazioni, previste nel questionario di cui all'all. A, per la verifica dei requisiti di oggettività, indipendenza, verifica periodica dei giudizi e trasparenza della metodologia (ad eccezione di quanto previsto nel secondo alinea delle informazioni richieste su tale ultimo aspetto).

La Banca d'Italia può: prendere in considerazione anche informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite con l'istanza di riconoscimento qualora siano rilevanti e significative ai fini della valutazione dell'istanza di riconoscimento; richiedere alle agenzie, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il riconoscimento, dati e informazioni.

L'istanza specifica:

- per quali dei seguenti comparti è chiesto il riconoscimento (1):
 - a) finanza pubblica;
 - b) imprese;
 - c) finanza strutturata (che include le posizioni verso cartolarizzazioni e gli OICR);
- se il riconoscimento è chiesto per i *rating* “*solicited*” ovvero “*unsolicited*” (cfr. par. 1).

La Banca d'Italia partecipa alle procedure di valutazione congiunta insieme ad altre Autorità di vigilanza di Stati membri dell'Unione Europea nei casi in cui il riconoscimento venga richiesto in più Stati membri; in tal caso, l'istanza può essere presentata conformemente a quanto previsto dalle linee guida approvate dal *Committee of European Banking Supervisors* (consultabili sul sito Internet www.c-eps.org) (2). La procedura di valutazione congiunta prevede anche l'individuazione di un “*process facilitator*”, incaricato di coordinare i lavori e mantenere i contatti con l'agenzia. La decisione finale circa il riconoscimento è adottata dalla Banca d'Italia, tenendo conto dell'istruttoria condotta nell'ambito di tale procedura di valutazione congiunta.

Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza.

La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito Internet (www.bancaditalia.it) l'elenco delle ECAI riconosciute e il relativo *mapping*.

4. Mapping (associazione dei rating alle classi di ponderazioni di rischio)

Le valutazioni del merito creditizio effettuate dalle ECAI sono associate alle classi di ponderazione del rischio previste dalle presenti disposizioni (*mapping*).

Tale associazione è svolta dalla Banca d'Italia, considerando fattori sia quantitativi che qualitativi. Tra questi ultimi rientra la definizione di *default* utilizzata.

Le agenzie devono avere elaborato serie storiche relative ai tassi annuali di *default* – teorici, ove disponibili, ed effettivi – e di matrici di transizione con una profondità temporale di almeno 5 anni. Devono anche essere calcolati i tassi di *default* cumulati a 3 anni riscontrati sulla base di tali serie storiche. Il rispetto di

(1) Il riconoscimento può essere richiesto o rilasciato anche per sub-categorie di debitori all'interno di ciascuna classe, qualora l'agenzia abbia una particolare specializzazione (es. per dimensione dell'impresa).

(2) In tali casi, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere l'attestazione di un soggetto esterno prevista dal presente paragrafo.

tale requisito temporale viene verificato anche in relazione alla numerosità delle coorti per le diverse classi di rating in ogni anno.

Per le valutazioni relative ad esposizioni non risultanti da finanza strutturata, la Banca d'Italia effettua il *mapping* avvalendosi della metodologia proposta dal Comitato di Basilea.

Essa si basa sulle osservazioni del tasso di *default* cumulato a tre anni (*cumulative default rate* – “CDR”) e adotta, quale variabile di confronto, la media decennale del CDR, individuando, per tale variabile, alcuni valori di riferimento per ciascuna classe di ponderazione. Sono inoltre individuati valori di “monitoraggio” e di “intervento” da confrontare con le osservazioni dei due più recenti CDR triennali.

Per le posizioni inerenti a finanza strutturata il *mapping* viene effettuato dalla Banca d'Italia confrontando i tassi di *default* registrati da una data ECAI con valori di riferimento, ove disponibili, ovvero con i tassi di *default* registrati da altre ECAI operanti su popolazioni di emittenti che la Banca d'Italia ritiene rappresentative di un equivalente grado di rischio creditizio.

Per quest'ultimo comparto è richiesta una serie storica di dati relativi ai *default* di almeno 10 anni.

I dati forniti ai fini del riconoscimento devono essere basati su rating resi pubblici al momento del loro rilascio; nei casi in cui i rating non siano accessibili al pubblico, l'agenzia che chiede il riconoscimento deve attestare che i medesimi sono corrispondenti a quelli del periodo in cui sono stati da essa elaborati.

5. Verifica periodica

La Banca d'Italia valuta la ricorrenza nel tempo dei presupposti per il riconoscimento; a tal fine, le ECAI forniscono alla Banca d'Italia:

- comunicazione di qualsiasi variazione, rilevante e significativa, apportata ai propri sistemi di rating, tale da condurre a modifiche del rating di una significativa proporzione di soggetti valutati in un determinato comparto;
- comunicazione tempestiva della revoca della registrazione quale agenzia di rating del credito ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009;
- annualmente, dati aggiornati ai fini del *mapping* (cfr. par. 4);
- ogni 4 anni, una versione aggiornata delle risposte al questionario di cui all'allegato A (ivi compresa l'attestazione di un soggetto esperto prevista dal par. 3).

Qualora un'ECAI sia stata riconosciuta in più Stati membri dell'Unione Europea, tale valutazione viene svolta in cooperazione con altre Autorità di vigilanza interessate, secondo modalità concordate con le medesime.

- illustrazione delle modalità di effettuazione del *back-testing* e attestazione che il medesimo è operativo da almeno un anno.

Trasparenza della metodologia

- Illustrazione e dimostrazione delle modalità in cui i principi delle metodologie impiegate ed i cambiamenti di queste ultime sono resi noti alle banche interessate;
- illustrazione delle modalità con cui sono rese pubbliche le spiegazioni di come incidano sul rating dei prodotti strutturati le performance delle attività sottostanti a detti prodotti.

Reputazione

- Elementi che attestano un ampio affidamento del mercato, a livello internazionale, sulle valutazioni rilasciate: ad esempio, possono essere presi in considerazione elementi quali la quota di mercato, i proventi dell'attività di rating e, più in generale, delle risorse finanziarie a disposizione, l'eventuale esistenza di un *pricing* basato sul rating, l'impiego da parte delle banche dei rating in relazione all'emissione di obbligazioni o all'attività di valutazione del merito creditizio;
- qualora un'ECAI operi esclusivamente o prevalentemente sul mercato nazionale, è necessaria l'attestazione di almeno 5 banche, appartenenti a gruppi bancari differenti ed aventi sede in non meno di 3 regioni diverse, le quali intendono usare i rating ai fini del metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale ai fini del rischio di credito.

Conoscibilità delle valutazioni

- Modalità di accesso delle banche ai rating;
- nel caso in cui siano rilasciati rating sia *solicited* che *unsolicited*, modalità impiegate per consentire alle banche di distinguere tra le due tipologie (definizione di *solicited* e *unsolicited* rating, indicazione della specifica natura di un rating attribuito);
- se l'accesso ai rating ovvero ad altre informazioni necessarie al loro impiego (es. natura *solicited* o *unsolicited* delle valutazioni) è a pagamento, indicazione dei criteri impiegati per la determinazione del prezzo e attestazione che il medesimo non è discriminatorio sulla base della nazionalità ovvero di altri fattori non commerciali.

Mapping dei rating relativi a imprese e finanza pubblica

- art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto in via d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni utili ai fini della presente disciplina.

3.1 Sistema di rating

Per sistema di rating si intende l'insieme strutturato e documentato delle metodologie, dei processi organizzativi e di controllo, delle modalità di organizzazione delle basi dati che consente la raccolta e l'elaborazione delle informazioni rilevanti per la formulazione di valutazioni sintetiche della rischiosità di una controparte e delle singole operazioni creditizie.

Il rischio connesso con un'esposizione è espresso attraverso quattro componenti: probabilità di *default* (PD), che attiene al debitore; tasso di perdita in caso di *default* (LGD), esposizione al momento del *default* (EAD) e scadenza effettiva (M), che attengono alla singola operazione.

Attraverso il sistema di *rating* la banca: i) attribuisce al debitore il grado interno di merito creditizio (*rating*), ordinando le controparti in relazione alla loro rischiosità; ii) perviene a una stima delle componenti di rischio.

Il *rating* rappresenta la valutazione, riferita a un dato orizzonte temporale, effettuata sulla base di tutte le informazioni ragionevolmente accessibili – di natura sia quantitativa sia qualitativa – ed espressa mediante una classificazione su

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

scala ordinale, della capacità di un soggetto affidato o da affidare di onorare le obbligazioni contrattuali.

Ad ogni classe di *rating* è associata una probabilità di *default*.

Le classi di *rating* sono ordinate in funzione del rischio creditizio: muovendo da una classe meno rischiosa a una più rischiosa, la probabilità che i debitori risultino in *default* è crescente.

Nel caso di clientela al dettaglio (*retail*), il *rating* può essere attribuito in base non solo al rischio specifico del debitore ma anche alle caratteristiche dell'operazione; in tale caso, esso deve essere riferito ad aggregati di attività (*pool*) piuttosto che al singolo debitore.

3.2 Esposizioni in *default*

Per esposizioni in *default* si intendono: sofferenze, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti e/o sconfinanti (1).

Rientrano tra i crediti scaduti e/o sconfinanti quelli per cui il debitore è in ritardo su una obbligazione creditizia verso la banca o il gruppo bancario da: (i) oltre 180 per i crediti al dettaglio e quelli verso gli enti del settore pubblico vantati nei confronti di soggetti residenti o aventi sede in Italia; (ii) oltre 180 - fino al 31.12.2011 - per i crediti verso le imprese vantati nei confronti di soggetti residenti o aventi sede in Italia; (iii) oltre 90 per gli altri.

Per le esposizioni al dettaglio le banche possono adottare, limitatamente ai crediti scaduti o sconfinanti, una definizione di *default* a livello di singola transazione, se coerente con le proprie prassi gestionali.

Resta ferma la possibilità di utilizzare, per le filiazioni del gruppo operanti in altri Stati comunitari o del Gruppo dei Dieci, la definizione di *default* adottata dalle locali autorità di vigilanza.

Non determinano un *default* le seguenti modifiche delle originarie condizioni contrattuali: il riscadenzamento dei crediti e la concessione di proroghe, dilazioni, rinnovi o ampliamenti di linee di credito. Tali modifiche non devono dipendere dal deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore ovvero non devono dare luogo a una perdita (2). Esse sono disciplinate da criteri interni debitamente documentati.

Tali criteri devono disciplinare i seguenti profili:

- gli organi competenti per l'approvazione;
- l'anzianità minima dell'esposizione;
- il livello di morosità del debitore;
- il numero massimo di modifiche contrattuali ammissibili per operazione;

(1) Cfr. Banca d'Italia, *Matrice dei conti* (Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti) e *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata* (Circ. n. 115 del 7 agosto 1990 e successivi aggiornamenti).

(2) Cfr. *Matrice dei conti*, , Avvertenze Generali, Parte B, Qualità del credito, pag. B. 5.

di compensazioni o abbuoni derivanti da resi, controversie in materia di qualità del prodotto, sconti promozionali o di altro tipo;

- “tasso di perdita in caso di default” (*Loss Given Default, LGD*), il valore atteso (eventualmente condizionato a scenari avversi) del rapporto, espresso in termini percentuali, tra la perdita a causa del *default* e l’importo dell’esposizione al momento del *default*.

La LGD è determinata in relazione alle diverse tipologie di operazioni e non in relazione al singolo obbligato.

- “scadenza” (*Maturity, M*), la media, per una data esposizione, delle durate residue contrattuali dei pagamenti, ciascuna ponderata per il relativo importo.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d’Italia;

— su base consolidata,

- ai gruppi bancari;
- alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell’UE;
- ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008:

- *autorizzazione all’adozione di sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (di base o avanzato)* (*Sezione VI, par. 1*): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;

- *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo IRB di base, in presenza di circostanze eccezionali, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (Sezione VI, par. 1): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;*
- *autorizzazione a riutilizzare i valori regolamentari di LGD e CCF, in presenza di circostanze eccezionali, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (Sezione VI, par. 2): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati.*

Nel caso di esposizioni assistite da garanzie reali, qualora la banca ritenga che il sistema attuale di gestione di dette garanzie presenti rilevanti difformità rispetto al sistema adottato nel periodo cui si riferisce la serie storica utilizzata per le stime della LGD, essa effettua, se del caso, aggiustamenti conservativi a tali stime.

Se le banche tengono conto degli effetti prodotti dalle tecniche di attenuazione del rischio, si applicano le disposizioni di cui al Capitolo 2, Parte Prima, Sezione V.

Nella misura in cui le banche riconoscano garanzie reali per la determinazione dell'EAD in base al metodo standardizzato o a quello dei metodi interni per il calcolo del rischio di controparte (cfr. Capitolo 3, Sezione II), l'importo recuperabile da tali garanzie non è preso in considerazione nelle stime della LGD.

Per il caso specifico delle esposizioni già in stato di default, le banche si basano sulle proprie migliori stime della perdita attesa per ciascuna esposizione - date le circostanze economiche correnti e lo status dell'esposizione stessa - e delle ulteriori perdite che potrebbero verificarsi durante il periodo di recupero.

Criteri specifici per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese

Le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno ogni anno, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni, per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore, va impiegato il periodo più lungo.

Criteri specifici per le esposizioni al dettaglio

Le stime della LGD possono essere ottenute dalla stima della perdita attesa e della PD; in tal caso, devono essere rispettati i medesimi requisiti stabiliti per la stima della LGD.

Le banche possono tenere conto degli utilizzi futuri delle linee di credito nelle proprie stime della LGD invece che nel calcolo del CCF.

Le stime della LGD si devono basare, al momento della richiesta di autorizzazione, su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di due anni, che aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati coprono un periodo pari ad almeno cinque anni. Le banche possono attribuire maggiore importanza ai dati più recenti se dimostrano che tali informazioni costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita.

2.4 *Fattori di conversione creditizia*

Le stime dei CCF riflettono la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e, ove rilevi, dopo il momento in cui si verifica il *default*. I CCF devono essere espressi in percentuale del margine non utilizzato e non possono essere inferiori a zero.

Alle altre aperture di credito e alle facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (*Note Issuance Facilities*, NIF e *Revolving Underwriting Facilities*, RUF) si applica un CCF del 75%, indipendentemente dalla durata degli impegni.

Nel caso di un impegno avente ad oggetto un'altra operazione "fuori bilancio" (ad esempio, l'impegno a rilasciare un credito di firma), il CCF è pari al minore tra i CCF associati a ciascuna operazione.

Metodo avanzato

I CCF sono stimati dalle banche, fatte salve le disposizioni in materia di estensione progressiva del metodo IRB e di utilizzo permanente del metodo standardizzato (cfr. Sezione VI).

1.4 Scadenza

Metodo di base

La scadenza (M), espressa in anni, è pari a:

- 0,5 per le operazioni pronti contro termine e per quelle di concessione ed assunzione di titoli o di merci in prestito;
- 2,5 per le restanti operazioni.

Per il trattamento dei disallineamenti di scadenza, cfr. Capitolo 2, Parte prima.

Metodo avanzato

La scadenza (M), espressa in anni, è determinata sulla base dei criteri di seguito indicati. In ogni caso, M non può essere né inferiore a 1 (salvo talune eccezioni), né superiore a 5.

Per le attività di rischio aventi un profilo di flussi di cassa predeterminato, M è calcolata conformemente alla seguente formula:

$$M = \max \left\{ 1; \min \left(\frac{\sum_t t * CF_t}{\sum_t CF_t}; 5 \right) \right\} \quad [1]$$

dove CF_t indica i flussi di cassa (in linea capitale, interessi e commissioni) contrattualmente dovuti dal debitore nel periodo t espresso in anni.

Relativamente ai crediti commerciali acquistati si veda il par. 7.

Per gli strumenti derivati e le operazioni SFT (cfr. Capitolo 3, Sezione I, par. 3) non assistiti integralmente o quasi integralmente (1) da garanzie reali che sono

(1) Si tratta di operazioni che solo in casi eccezionali non risultano essere integralmente assistite da garanzia reale. In tale situazione le banche devono ricostituire la piena copertura entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è registrato lo scostamento tra il *fair value* del derivato e il valore della garanzia. Conseguentemente, non rientrano nella previsione in questione le posizioni nelle quali il valore della garanzia risulta essere sistematicamente inferiore al *fair value* del contratto derivato.

soggetti a un accordo di compensazione bilaterale, M è pari alla durata residua media dell'operazione, calcolata ponderando la durata residua di ciascun strumento rientrante nell'accordo con il valore nozionale dello strumento stesso (1). In ogni caso, il valore di M non può essere inferiore a 1.

Nel caso di transazioni su strumenti derivati e di operazioni SFT assistite integralmente o quasi integralmente da garanzie reali rientranti in un medesimo accordo bilaterale di compensazione, M è pari alla durata residua media dell'operazione, calcolata ponderando la durata residua di ciascuno strumento rientrante nell'accordo per il valore nozionale dello strumento stesso. Il valore di M non può essere minore di 5 giorni per le operazioni di tipo pronti contro termine o di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito ovvero, in tutti gli altri casi, di 10 giorni.

Per le attività di rischio diverse da quelle aventi un profilo di flussi di cassa predeterminato e dalle operazioni sopra considerate (ad esempio, le attività di rischio a tasso indicizzato e gli "interest rate swap"), M è pari all'intervallo temporale massimo a disposizione del debitore per estinguere pienamente le proprie obbligazioni contrattuali. Di norma, tale intervallo corrisponde alla durata residua contrattuale dello strumento. In ogni caso, M non può essere inferiore a 1. Tale criterio si applica anche alle attività di rischio per le quali la banca non sia in grado di calcolare la scadenza in base alla formula [1].

Per le transazioni con riferimento alle quali le banche utilizzano il metodo dei modelli interni per il calcolo del rischio di controparte e per le quali la durata del contratto (ovvero di uno dei contratti nel caso di accordi di compensazione) è maggiore di un anno, M va determinato secondo le modalità indicate nel Capitolo 3, Allegato C, formula [4].

Fatto salvo quanto previsto nel capoverso successivo, nel caso di utilizzo del metodo dei modelli interni per il calcolo del rischio di controparte, qualora gli accordi di compensazione includano soltanto contratti aventi una durata originaria inferiore a un anno, M va calcolato in base alla formula [1].

Fatta eccezione per le operazioni per le quali M è calcolato in base alla predetta formula [4], M può essere inferiore a 1 anno ma non può essere inferiore a 1 giorno se le operazioni soddisfano i requisiti di seguito indicati:

1. strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzie reali;
2. operazioni SFT,

purchè la documentazione preveda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera, nonché clausole che consentano, nel caso di *default* o mancata ricostituzione dei margini, la pronta liquidazione o compensazione delle garanzie.

Per il trattamento dei disallineamenti di scadenza cfr. Capitolo 2, Parte Prima.

(1) Nel caso di "interest rate swap" con capitale nozionale variabile la durata residua e il valore nozionale vanno calcolati facendo riferimento a ciascuno degli IRS che compongono il contratto originario.

Esposizione al momento del *default* (EAD)

L'EAD è pari al valore di bilancio. Inoltre, le plus/minusvalenze da *fair value* contribuiscono alla determinazione delle attività di rischio nei limiti in cui tali componenti sono state computate nel patrimonio di vigilanza (cfr. par. 1.3).

Scadenza (M)

Il valore di M, espresso in anni, è pari a 5.

Perdite attese

Gli importi delle perdite attese si calcolano secondo la seguente formula:

$$PD \times LGD \times EAD \quad [3]$$

4.3 *Metodo dei modelli interni*

L'attivo a rischio ponderato corrisponde alla perdita potenziale sugli strumenti di capitale derivante da modelli interni VaR, ottenuta prendendo il 99° percentile della distribuzione delle differenze fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso di interesse privo di rischio calcolato su un periodo campionario di lunga durata. Tale valore va moltiplicato per 12,5.

Le perdite attese sono pari a zero.

A livello di classe di attività, l'attivo a rischio ponderato non deve essere minore della somma dei seguenti importi ottenuti per le singole posizioni con il metodo PD/LGD: a) attivo a rischio ponderato determinato applicando le pertinenti PD minime e le LGD previste nel predetto metodo; b) perdite attese (PD × LGD) moltiplicate per EAD e per 12,5.

5. Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Ai fini del calcolo dell'attivo a rischio ponderato e delle perdite attese connessi con le esposizioni verso OICR, le banche applicano il metodo della scomposizione integrale (*look through*) di cui al par. 5.1.

Le banche che non soddisfano le condizioni per l'adozione del metodo della scomposizione integrale applicano il metodo del fattore di ponderazione medio di cui al par. 5.2 oppure il metodo della ponderazione semplice di cui al par. 5.3 alle condizioni rispettivamente previste.

5.1 Metodo della scomposizione integrale

Tale metodo va utilizzato quando ricorrono le seguenti condizioni:

1. le quote di OICR soddisfano i criteri di ammissibilità previsti nel metodo standardizzato (cfr. Parte Prima, Sezione III, par. 10.2);
2. la banca è a conoscenza di parte o di tutte le effettive esposizioni sottostanti le quote di OICR. Alla parte delle esposizioni sottostanti le quote di OICR di cui la banca non è a conoscenza o non può ragionevolmente esserlo in quanto eccessivamente gravoso si applicano i metodi di cui ai par. 5.2 e 5.3.

Le banche attribuiscono pro-quota il proprio certificato di partecipazione a OICR agli investimenti del fondo cui si riferisce. Qualora le esposizioni sottostanti alle quote di OICR rientrino in portafogli assoggettati al metodo IRB, le banche riconducono le parti di quote di OICR in tali portafogli.

Qualora vi siano esposizioni sottostanti le quote di OICR che, se detenute direttamente dalle banche, rientrerebbero in portafogli cui le banche applicano la metodologia standardizzata, in quanto beneficiano dell'utilizzo parziale permanente oppure rientrano nel piano di estensione progressiva del metodo IRB (c.d. "roll-out"), le parti di quote di OICR riferite a tali esposizioni sono assoggettate alla metodologia standardizzata.

Qualora i portafogli in cui rientrano le esposizioni sottostanti alle quote di OICR siano assoggettati al metodo IRB, ma per tutte o per parte di esse le banche non dispongano delle informazioni necessarie per l'applicazione di quest'ultimo metodo, con riferimento a tali esposizioni occorre applicare il seguente trattamento:

- a) le parti di quote di OICR riconducibili alle esposizioni in strumenti di capitale sono assoggettate al metodo IRB applicando il "metodo della ponderazione semplice" di cui al paragrafo 4.1 (1). Se le banche non sono in grado di distinguere le esposizioni nelle tre tipologie previste dal metodo di cui al par. 4.1, esse riconducono nella categoria "altri strumenti di capitale" le parti di quote di OICR non specificamente attribuite;
- b) le parti di quote di OICR riconducibili ad attività di rischio diverse dalle esposizioni in strumenti di capitale di cui al precedente punto a) sono assoggettate alla metodologia standardizzata con i seguenti aggiustamenti:
 - i) per le esposizioni sprovviste di una valutazione del merito di credito e per quelle rientranti nella classe di merito di credito avente la ponderazione più elevata per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione deve essere moltiplicato per un coefficiente pari a 2 ma non deve superare il 1250%;

(1) Tali parti di quote di OICR sono tenute presenti nella valutazione di "rilevanza" delle esposizioni in strumenti di capitale prevista ai fini dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato (cfr. Sezione VI, par. 4).

- ii) per tutte le altre esposizioni, il fattore di ponderazione deve essere moltiplicato per un coefficiente pari a 1,1 e deve essere almeno pari al 5%.

5.2 Metodo del fattore di ponderazione medio

Le banche possono adottare il metodo del fattore di ponderazione medio, autonomamente oppure per il tramite di un soggetto terzo (società di gestione del risparmio, banca depositaria o subdepositaria), a condizione che sia assicurata la correttezza della rilevazione e del calcolo del fattore di ponderazione medio.

Le banche moltiplicano l'ammontare delle esposizioni in quote di OICR detenute per i relativi fattori di ponderazione medi, determinati facendo riferimento alle esposizioni sottostanti alle quote di OICR stesse applicando le metodologie di cui al par. 5.1, lettere a) e b).

Nel caso di applicazione del presente metodo in via autonoma, le banche possono determinare il fattore di ponderazione medio facendo riferimento alle modalità di investimento previste dal regolamento dell'OICR. In particolare, le banche considerano una composizione delle attività sottostanti alle quote di OICR, coerente con i limiti di investimento contemplati dal regolamento dell'OICR stesso, cui corrisponde il maggiore fattore di ponderazione medio calcolato in base agli anzidetti criteri. A tal fine, il regolamento dell'OICR deve essere chiaro, aggiornato ed accurato così da assicurare la correttezza del calcolo.

5.3 Metodo della ponderazione semplice

Il presente metodo si applica quando la banca non è in grado di utilizzare il metodo del fattore di ponderazione medio perché dispone di insufficienti informazioni sulle esposizioni sottostanti alle quote di OICR, oppure perché non è in grado di assicurare un'adeguata correttezza al calcolo del fattore di ponderazione medio.

Fatto salvo quanto segue, si applicano le disposizioni di cui al par. 4.1. Qualora le banche non siano in grado di assegnare alle tipologie previste da tale metodo le parti della quota di OICR riconducibili ad investimenti in strumenti di capitale, esse vanno allocate nella categoria "altri strumenti di capitale".

Le parti della quota di OICR riconducibili ad attività diverse dagli strumenti di capitale vanno allocate in una delle tipologie di titoli di capitale menzionate nel par. 4.1 tenendo conto del profilo di rischio di tali attività. In particolare, se queste ultime sono quotate su mercati regolamentati, esse vanno attribuite alla categoria "strumenti di capitale quotati su mercati regolamentati". Se, invece, le anzidette attività non sono quotate oppure la banca non è a conoscenza degli investimenti dell'OICR, la parte di quota di OICR ad essi attribuibile va allocata nella categoria "altri strumenti di capitale". Di regola, nella categoria "strumenti di private equity detenuti in forma sufficientemente diversificata" non dovrebbero verificarsi allocazioni, considerata la specificità di tale categoria.

6. Altre attività

Tali attività sono ponderate al 100% e sono considerate al valore di bilancio, fatta eccezione dei valori residui connessi con le operazioni di leasing (si veda il par. 1.3) per i quali va considerato il valore residuo moltiplicato per il rapporto $1/t$, sino ad arrivare al 100% del valore residuo alla scadenza del contratto di leasing. In tal caso, l'esposizione ponderata va calcolata per ciascun anno conformemente alla formula seguente:

$$\text{valore dell'esposizione} \times 1/t \times 100 \% \quad [4]$$

dove t è la durata residua, espressa in un numero intero di anni (arrotondato all'intero più vicino e comunque non inferiore a 1), del contratto di leasing.

Con riferimento alle attività materiali, dal valore di bilancio occorre dedurre la quota (50%) delle eventuali plusvalenze da valutazione al *fair value* o al valore rivalutato, al lordo del relativo onere fiscale, che non è stata computata nel patrimonio di vigilanza. Le attività materiali sono considerate al netto dei pertinenti fondi di ammortamento.

La "cassa" ed i "valori all'incasso" ricevono, rispettivamente, coefficienti di ponderazione pari a zero ed al 20%.

7. Crediti commerciali acquistati

Per i crediti commerciali acquistati è previsto il calcolo di requisiti patrimoniali sia per il rischio di *default*, sia per il rischio di diluizione.

Ai fini del rischio di *default* le esposizioni derivanti dai crediti commerciali acquistati vanno ricondotte alle pertinenti classi di attività. Ad esse si applica la funzione regolamentare relativa alle esposizioni verso imprese (cfr. Allegato B, par. 1) oppure quella relativa ai crediti al dettaglio (cfr. Allegato B, par. 2). Qualora la banca non sia in grado di individuare le singole componenti, si applica la funzione regolamentare suscettibile di determinare il requisito patrimoniale più elevato.

7.1. Rischio di *default*: crediti commerciali acquistati verso imprese

Metodo *bottom-up*

Le banche assegnano tutte le esposizioni verso ciascun debitore a classi di rating che esprimono la rischiosità del debitore medesimo e stimano i parametri di rischio secondo le regole e i requisiti previsti per le esposizioni verso imprese.

Metodo *top-down*

Le banche possono adottare il metodo *top-down* se sono rispettati, oltre ai requisiti previsti nella Sezione II, par. 9.1, i seguenti criteri:

- a) la banca ha acquistato i crediti commerciali da soggetti terzi ad essa non connessi e la sottostante esposizione verso il debitore ceduto non si

b) esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio nel caso in cui, nell'ambito di ciascuno dei tre metodi previsti per tali esposizioni, le banche applichino il metodo della ponderazione semplice di cui al par. 4.1;

c) attività soggette alle regole in materia di cartolarizzazione.

Le perdite attese relative agli strumenti di cui ai punti a) e b) sono dedotte direttamente dal patrimonio di vigilanza (1). Le perdite attese relative alle attività di cui al punto c) sono considerate nell'ambito del calcolo del requisito patrimoniale relativo a tali attività.

Nel caso di attività finanziarie in *default* acquistate sotto la pari la differenza positiva tra valore nominale di rimborso e prezzo di acquisto è assimilata alle rettifiche di valore specifiche.

Nel caso in cui le rettifiche di valore nette complessive siano superiori alle perdite attese, la differenza, in valore assoluto, va computata tra gli elementi positivi del patrimonio di vigilanza supplementare nel limite dello 0,6% delle attività ponderate per il rischio di credito. Nel caso in cui le rettifiche di valore nette complessive siano inferiori alle perdite attese, la differenza, in valore assoluto, va dedotta per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare. Nel caso delle esposizioni in *default* il confronto va fatto tra le perdite attese calcolate in base alla media delle LGD per ciascuna classe di attività e le rettifiche di valore relative alle medesime classi di attività (2).

Le banche autorizzate in via transitoria o permanente all'utilizzo del metodo standardizzato per talune porzioni di attività devono dotarsi di criteri interni oggettivi e documentati per l'attribuzione delle rettifiche di valore di portafoglio alle attività assoggettate al metodo IRB e a quelle assoggettate al metodo standardizzato.

(1) 50% dal patrimonio di base e 50% dal patrimonio supplementare.

(2) Le banche che adottano sistemi IRB di base utilizzano le stime di LGD regolamentare. Quelle che adottano sistemi IRB avanzati o sistemi IRB per il portafoglio al dettaglio, utilizzano stime interne delle LGD. In tutti i casi le banche tengono conto degli effetti della CRM.

dotarsi di un sistema di rating per queste controparti. A tali fini, possono essere escluse anche alcune porzioni di tale classe di esposizioni, purché includano esposizioni omogenee sotto il profilo delle caratteristiche di rischio;

- d) esposizioni verso le amministrazioni centrali di Stati comunitari e verso i relativi enti territoriali od organi amministrativi, purché:
 - non vi sia alcuna differenza di rischio fra le esposizioni verso l'amministrazione centrale e le altre esposizioni in ragione dello specifico ordinamento che regola la pubblica amministrazione. A tali fini, è possibile applicare il metodo standardizzato a condizione che gli enti territoriali abbiano specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default fino a farlo coincidere con quello dell'amministrazione centrale dello Stato di appartenenza (1);
 - alle esposizioni verso l'amministrazione centrale sia applicato un fattore di ponderazione zero nel metodo standardizzato;
- e) esposizioni nei confronti di componenti del gruppo bancario di appartenenza;
- f) esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti ai quali si applicherebbe un fattore di ponderazione zero nell'ambito del metodo standardizzato. La Banca d'Italia consente l'applicazione del metodo standardizzato alle esposizioni in strumenti di capitale per le quali in altri Stati comunitari sia stato autorizzato tale trattamento;
- g) esposizioni derivanti dall'assolvimento degli obblighi di riserva minima imposta dalla BCE, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa (2);
- h) garanzie e controgaranzie rilasciate dallo Stato riconosciute ai sensi delle norme in materia di attenuazione del rischio di credito;
- i) esposizioni rientranti nella classe "altre attività".

Con riferimento alle esposizioni di cui alla lettera a), l'esenzione è ammissibile per unità operative di dimensioni limitate, per le quali non è possibile applicare i sistemi di rating del gruppo di appartenenza ovvero non è possibile o risulta eccessivamente oneroso lo sviluppo di sistemi di rating ad hoc. A tali fini:

1. per unità operative si intendono entità individuabili in modo separato rispetto al resto della banca sotto il profilo tecnico-operativo, geografico o organizzativo;
2. la banca deve comunque controllare il profilo di rischio di tali attività con gli strumenti disponibili, ancorché non riconosciuti a fini prudenziali.

(1) Relativamente ai soggetti della specie aventi sede nell'Unione europea, le banche fanno riferimento alla lista pubblicata dalla Commissione Europea/CEBS.

(2) Cfr. Parte Prima, Sezione III, par. 2.

La rilevanza va valutata in termini sia di dimensione sia di rischiosità delle esposizioni. In ogni caso, l'ammontare delle esposizioni escluse per la fattispecie di cui alla lettera a) non deve superare il 10% delle attività ponderate complessive, calcolate secondo il metodo standardizzato. Ai fini del calcolo del suddetto valore, non devono essere considerate (né al numeratore né al denominatore) le esposizioni escluse dal calcolo IRB per ragioni diverse da quelle indicate dalla lettera a).

Le esposizioni in strumenti di capitale (incluse quelle sottostanti a quote di OICR; cfr. Sezione V, par. 5.1) sono considerate "rilevanti" se il valore aggregato medio delle stesse nel corso dell'anno precedente a quello del rilascio dell'autorizzazione è superiore al 10% del patrimonio di vigilanza (5% ove il numero delle esposizioni in strumenti di capitale sia inferiore a 10 partecipazioni individuali).

Le banche verificano il rispetto di tale limite almeno annualmente. La verifica va comunque condotta ogniqualvolta la struttura della banca subisca modifiche rilevanti, ad esempio per effetto di operazioni di fusione o acquisizione.

Con riferimento alle esposizioni di cui alle lettere b) e c), la banca deve dimostrare che ricorrono le condizioni richieste per l'esclusione e fornire informazioni riguardo alle ragioni che inducono a considerare ingiustificatamente onerosa la creazione di un sistema di *rating* per le relative categorie di esposizioni. L'eventuale carenza di dati relativi alle posizioni in *default* non costituisce di per sé motivo sufficiente per richiedere l'esclusione dal campo di applicazione del metodo IRB.

In particolare, la banca deve fornire evidenza:

- i. del ruolo rivestito dalle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed intermediari vigilati nell'ambito delle proprie strategie operative;
- ii. della rischiosità delle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali e intermediari vigilati che si intende escludere dal campo di applicazione del metodo IRB. Tali indicazioni potranno essere basate su classificazioni interne delle banche (utilizzate per il controllo delle posizioni) ovvero su classificazioni derivanti da fonti esterne (*rating* delle agenzie). L'eventuale assenza di classificazioni interne/esterne rappresenta, di per sé, un'indicazione di elevata rischiosità delle categorie di esposizioni in discorso.

Fino al 31 dicembre 2017 sono altresì escluse dal calcolo dei requisiti secondo il metodo IRB le azioni detenute alla data del 31 dicembre 2006 per le banche che intendono adottare il metodo di base nel 2007, e al 31 dicembre 2007 per quelle che intendono adottare i metodi IRB a partire dall'1.1.08. A tali fini, si considerano anche eventuali ulteriori acquisizioni riferite a tali azioni, a condizione che non aumentino la quota proporzionale di partecipazione. L'esenzione non si applica alla parte eccedente la quota proporzionale, né alle partecipazioni che, sebbene originariamente rientranti nell'esenzione, siano state cedute e successivamente riacquistate.

Alle esposizioni appartenenti alle categorie sopra elencate le banche applicano il metodo standardizzato. Tale facoltà si estende anche alle esposizioni

producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna altra esposizione inclusa nel *basket*.

b) Per le esposizioni in stato di default

Per le esposizioni in default il requisito patrimoniale (K) è uguale a 0.

2. Regole per le esposizioni al dettaglio

Per le esposizioni al dettaglio verso clientela sono previste tre distinte funzioni di ponderazione del rischio, rispettivamente per i) i crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali, ii) le esposizioni rotative al dettaglio qualificate, iii) le altre esposizioni al dettaglio.

Nelle funzioni di ponderazione, PD e LGD sono espresse sotto forma di decimali, mentre EAD è espressa in valori assoluti.

(i) Esposizioni garantite da immobili residenziali

Per i crediti non in *default* di cui al punto 1, par. 5, Sezione II, i coefficienti di ponderazione sono determinati in base alla formula seguente:

Attività ponderate per il rischio

$$RWA=K * 12,5 * EAD \quad [7]$$

Requisito patrimoniale

$$K = 1,06 * LGD * \{N[(1 - R)^{-0,5} * G(PD) + (R / (1 - R))^{0,5} * G(0,999)] - PD\} \quad [8]$$

Correlazione

$$R = 0,15 \quad [9]$$

Per le esposizioni in default il requisito patrimoniale (K) è pari al più elevato tra zero e la differenza fra la rispettiva LGD e la migliore approssimazione della perdita attesa stimata dalla banca.

$$K = 1,06 * LGD * \{ N[(1 - R)^{-0,5} * G(PD) + (R / (1 - R))^{0,5} * G(0,999)] - PD \} \quad (14)$$

Correlazione

$$R = 0,03 + 0,13 * \text{EXP}(-35 \times PD) \quad (15)$$

Per le esposizioni in default il requisito patrimoniale (K) è uguale a 0.

TITOLO II

Capitolo 2

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) E OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

fornitori di protezione devono essere di elevato *standing* creditizio e sono perciò tassativamente indicati (1).

Le banche che adottano il metodo “IRB avanzato” – e, a certe condizioni, anche le banche che adottano l’approccio “IRB di base” (2) – possono scegliere se utilizzare le citate tecniche di CRM per ridurre la PD, applicando il “principio di sostituzione”, oppure la perdita in caso di inadempimento (*loss given default* – LGD), applicando le proprie stime interne.

Le sole banche che adottano l’ “IRB avanzato” possono ricorrere a qualsiasi tipologia di fornitore di protezione, senza limitazioni, e possono anche utilizzare garanzie personali (o derivati su crediti) soggette a condizione, purché siano in grado di dimostrare che tali strumenti consentono di ridurre la LGD.

Per le garanzie reali finanziarie, sono previsti due metodi: semplificato (*simple*) e integrale (*comprehensive*). Con il metodo semplificato, la parte dell’esposizione coperta dalla garanzia riceve la ponderazione specifica della garanzia finanziaria (*collateral*) in sostituzione di quella del debitore principale. Con il metodo integrale l’ammontare dell’esposizione viene ridotto del valore della garanzia ai fini del calcolo del requisito; specifiche regole sono previste per tenere conto della volatilità dei prezzi di mercato. Le banche che adottano l’approccio standardizzato possono scegliere il metodo semplificato o il metodo integrale; quest’ultimo è obbligatorio per le banche che scelgono uno dei due approcci “IRB”; tuttavia quelle autorizzate all’estensione progressiva degli approcci IRB o all’utilizzo parziale permanente dell’approccio standardizzato possono applicare, in via eccezionale e in fase di prima applicazione di tali approcci, entrambi i metodi di calcolo se sono in condizione di dimostrare che ciò non avviene in maniera selettiva per ridurre i requisiti patrimoniali e non determina arbitraggi regolamentari.

Le garanzie ipotecarie immobiliari sono diversamente trattate a seconda della metodologia seguita per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

- a) Nel metodo standardizzato, i crediti totalmente assistiti da ipoteca su immobili confluiscono in una specifica classe di attività, caratterizzata da una minore rischiosità. Per il trattamento di tali crediti si fa rinvio alle previsioni del Capitolo 1, Parte Prima.
- b) Nel metodo “IRB di base” le ipoteche riducono il rischio di credito solo a determinate condizioni. I mutui ipotecari su immobili residenziali che rientrano nel portafoglio al dettaglio (*retail*) sono trattati come una sottocategoria del portafoglio al dettaglio e assoggettati a una funzione di ponderazione specifica. L’utilizzo del portafoglio al dettaglio, e quindi anche della sottocategoria dei mutui ipotecari, presuppone che la banca

(1) I garanti ammessi sono: Stati sovrani e banche centrali, enti del settore pubblico ed enti territoriali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, intermediari vigilati, imprese non finanziarie con rating esterno associato ad una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2. Per le banche che adottano il metodo “IRB di base” sono considerati idonei anche le imprese non finanziarie che abbiano ricevuto dalla banca una valutazione interna equivalente al rating esterno associato a una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2.

(2) Le banche che utilizzano il metodo “IRB di base” possono utilizzare le tecniche di CRM per ridurre la perdita in caso di inadempimento (*loss given default* – LGD) nel caso in cui un’esposizione subordinata (cui è associata una LGD del 75%) è garantita da un’esposizione non subordinata (cui è associata una LGD massima del 45%).

- art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
 - art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
 - art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
 - art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

trasferisce in contropartita all'acquirente di protezione flussi di cassa collegati all'andamento di un "reference rate". Alle date di pagamento dei flussi di cassa cedolari (oppure alla data di scadenza del contratto), il "total return payer" corrisponde al "total return receiver" l'eventuale apprezzamento dell'obbligazione di riferimento (cioè un importo pari alla differenza positiva tra il valore di mercato e quello iniziale dell'obbligazione di riferimento); nel caso di deprezzamento dell'obbligazione di riferimento, sarà invece il "total return receiver" a versare il relativo controvalore al "total return payer"(1);

- "valore equo" (*fair value*): il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti; è determinato secondo quanto previsto nell'art. 2427-bis del codice civile.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata,
- ai gruppi bancari;
 - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
 - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

(1) In sostanza, il TROR configura un prodotto finanziario strutturato, costituito dalla combinazione di un derivato su crediti e di un derivato su tassi di interesse ("interest rate swap").

- *autorizzazione dell'utilizzo di un metodo basato su modelli interni di tipo VAR per calcolare il valore delle esposizioni soggette a un accordo-quadro di compensazione (Allegato C, par. 2): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati.*

- d) la costituzione in garanzia sia incondizionata e irrevocabile.

4.2 Polizze di assicurazione vita

Le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore della banca sono riconosciute come strumento di attenuazione del rischio di credito a condizione che:

- a) la polizza di assicurazione vita sia esplicitamente vincolata in garanzia a favore della banca;
- b) la costituzione in garanzia sia stata notificata alla società che fornisce l'assicurazione, la quale di conseguenza non può versare importi esigibili in base al contratto senza il consenso della banca;
- c) il valore di riscatto dell'assicurazione sia dichiarato dalla società che fornisce l'assicurazione e non sia riducibile;
- d) la banca abbia il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto in caso di inadempimento del debitore;
- e) la banca sia informata dell'eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del detentore di essa;
- f) la protezione del credito sia fornita per tutta la durata del prestito; ove la polizza assicurativa scada prima del contratto creditizio, la banca deve garantire che l'importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale fino al termine del contratto di credito;
- g) il vincolo sia efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate al momento della conclusione del contratto di credito;
- h) il valore di riscatto debba essere pagato tempestivamente su richiesta;
- i) il valore di riscatto non possa essere richiesto senza il consenso della banca;
- j) la società che fornisce l'assicurazione sia soggetta alle direttive 2002/83/CE e 2001/17/CE o, se extracomunitaria, sia sottoposta ad un regime di vigilanza prudenziale equivalente.

Il valore della protezione del credito è il valore corrente di riscatto della polizza. Quando l'esposizione e la garanzia sono denominate in valute differenti, detto valore di riscatto è ridotto mediante una rettifica che rifletta le possibili oscillazioni del tasso di cambio, secondo quanto previsto all'Allegato D.

Per le esposizioni il cui valore è determinato utilizzando il metodo standardizzato, la quota di esposizione garantita dal valore corrente di riscatto della polizza è assoggettata ai seguenti fattori di ponderazione:

- a. 20% se le esposizioni non garantite di rango primario nei confronti della società che fornisce l'assicurazione sono ponderate al 20%;
- b. 35% se le esposizioni non garantite di rango primario nei confronti della società che fornisce l'assicurazione sono ponderate al 50%;

- c. 70% se le esposizioni non garantite di rango primario nei confronti della società che fornisce l'assicurazione sono ponderate al 100%.

4.3 *Strumenti finanziari emessi da soggetti terzi*

Gli strumenti finanziari emessi da intermediari vigilati che l'emittente si è impegnato a riacquistare su richiesta del portatore possono essere trattati come una garanzia del soggetto emittente.

Il valore di protezione del credito riconosciuto è il seguente:

- a) quando lo strumento è riacquistato al suo valore nominale, il valore della protezione corrisponde a tale importo;
- b) quando lo strumento è riacquistato al prezzo di mercato, il valore della protezione corrisponde al valore dello strumento calcolato secondo le regole applicabili ai titoli di debito privi di *rating*.

In caso di disallineamenti di attività, i contratti di garanzia devono prevedere una clausola di “cross default”, in forza della quale l'inadempimento verificatosi su una specifica esposizione creditizia di un determinato debitore si estende a tutte le esposizioni verso il medesimo soggetto.

5.3 *Garanti ammessi*

Sono ammesse le garanzie personali prestate da soggetti rientranti nelle categorie di seguito elencate, che corrispondono alle classi di esposizioni del metodo standardizzato:

- a) Stati sovrani e banche centrali (1);
- b) enti del settore pubblico ed enti territoriali;
- c) banche multilaterali di sviluppo;
- d) intermediari vigilati (2);
- e) imprese che dispongano di una valutazione del merito di credito di un'ECAI associata ad una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2.

5.4 *Metodo di calcolo*

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, le banche possono sostituire la ponderazione del soggetto garante a quella del soggetto debitore (cd. principio di sostituzione) (3).

Il valore della protezione del credito fornita da una garanzia personale è l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare in caso di inadempimento da parte del debitore.

Quando la garanzia personale è denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione (disallineamento di valuta) il valore della protezione del credito è ridotto secondo quanto stabilito nell'allegato D.

(1) In tale categoria rientrano le organizzazioni internazionali che ricevono la ponderazione pari a zero.

(2) Le garanzie rilasciate dai sistemi interbancari di garanzia (Fondo interbancario di tutela dei depositi, Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, fondi equiparati) sono assimilate a quelle prestate dalle banche.

(3) Le attività di rischio rappresentate da esposizioni fuori bilancio sono considerate al valore nominale, cioè applicando un fattore di conversione creditizia del 100%.

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, un'esposizione garantita nei confronti di soggetti appartenenti al portafoglio delle esposizioni al dettaglio può essere valutata come rientrante nel portafoglio del soggetto garante (1).

Nel caso di disallineamenti di scadenza, si applica anche la disciplina illustrata al par. 8.

Quando l'importo garantito è inferiore a quello del valore dell'esposizione e le quote non garantite hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia la banca e il fornitore della protezione condividono pro quota le perdite), i requisiti patrimoniali sono ridotti in misura proporzionale.

Quando l'importo garantito è inferiore a quello del valore dell'esposizione e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia la banca e il fornitore della protezione rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione), ricorrendo un'ipotesi di segmentazione del rischio ("*operazioni tranced*"), si applicano le disposizioni relative alle operazioni di cartolarizzazione.

5.5 Contro-garanzie o garanzie indirette (2)

Quando un'esposizione è protetta da una garanzia personale che è a sua volta assistita dalla contro-garanzia di uno dei soggetti compresi nelle categorie di cui alle lettere da a) a c) (3) del par. 5.3, l'esposizione può essere considerata protetta da una garanzia personale fornita dal contro-garante, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la contro-garanzia copre tutti gli elementi di rischio di credito dell'esposizione protetta;
- b) la garanzia principale e la contro-garanzia soddisfano i requisiti specifici previsti per le garanzie personali al par. 5.2, fatto salvo che la contro-garanzia può non essere riferita in modo diretto all'obbligazione principale;
- c) la banca è in grado di dimostrare che la copertura è solida e che non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della contro-garanzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta da parte del contro-garante.

La contro-garanzia da parte di uno dei fornitori di protezione sopra indicati è riconosciuta anche se essa non assiste la garanzia diretta dell'esposizione, ma

(1) Ciò implica che, se un'esposizione retail è garantita per il 50% dallo Stato, l'esposizione può essere considerata per il 50% come rientrante nel portafoglio "Stati sovrani" e per il restante 50% come ricompresa nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio; ciascuna quota dell'esposizione sarà assoggettata alla relativa ponderazione.

(2) La contro-garanzia (tipicamente la fideiussione concessa al fideiussore prevista nell'art. 1940 cod. civ.) rappresenta una garanzia "indiretta", di secondo livello, che consente alla banca finanziatrice di richiedere il pagamento dell'obbligazione al contro-garante nel caso in cui né il debitore originario né il garante siano in grado di adempiere. La co-garanzia rappresenta invece una garanzia "diretta", di primo livello, che concorre con un'altra garanzia al pagamento dell'obbligazione nel caso in cui il debitore originario sia inadempiente. In questo caso non si applicano le norme del presente paragrafo, ma quelle relative alle garanzie.

(3) Le banche multilaterali di sviluppo e le organizzazioni internazionali sono riconosciute come fornitori di contro-garanzie se ricevono la ponderazione pari a zero ai sensi del Capitolo 1, Parte Prima.

esclusivamente al fornitore della protezione. L'acquirente della protezione deve avere il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell'evento creditizio.

Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un disallineamento di attività solo a condizione che:

- a) l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio abbia rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;
- b) l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio si riferiscano al medesimo debitore (vale a dire, allo stesso soggetto giuridico), e siano presenti clausole di *cross-default* o di *cross-acceleration* validamente opponibili.

6.3 Metodi di calcolo

Fermo restando quanto specificato al capoverso successivo, il trattamento a fini prudenziali dei *credit default swaps* e dei *total rate of return swaps* è assimilato a quello delle garanzie personali descritto al par. 5.4 della presente sezione.

Nel caso di derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti (ad esempio l'imputazione di una rettifica di valore o di costi analoghi al conto economico), il valore della protezione del credito:

- a) è ridotto del 40% qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare non sia superiore al valore dell'esposizione;
- b) non deve superare il 60% del valore dell'esposizione qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare sia superiore al valore dell'esposizione stessa.

Le *credit linked notes* emesse dalla banca che concede il prestito ricevono, nei limiti delle somme incassate, il trattamento prudenziale delle garanzie finanziarie in contante.

7. Garanzie mutualistiche di tipo personale

Nel caso in cui i sistemi di garanzia mutualistica (ad es. i Confidi) o le amministrazioni centrali (1) forniscano garanzie di tipo personale, il requisito previsto nel par. 5.2 sub e) si ritiene rispettato purché sia soddisfatta una delle

1 Cfr. Capitolo 1, parte prima, sez. III, par. 1.

SOTTOSEZIONE 2

*LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE***7. Garanzie personali e derivati creditizi***7.1 Fornitori di protezione ammessi*

Oltre ai soggetti rientranti nelle categorie da a) a d) indicate al par. 5.3 della Sezione III, sono riconosciuti come fornitori di protezione idonei le imprese di cui alla lettera e), anche qualora non dispongano di una valutazione del merito di credito di un'ECAI, ma abbiano ricevuto dalla banca una valutazione interna (PD), conformemente alla disciplina prevista dal Capitolo 1, Parte Seconda, equivalente a quella di un'ECAI associata a una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2.

7.2 Metodo di calcolo

In caso di esposizioni assistite da garanzie personali o da derivati creditizi o dalle altre forme di protezione di tipo reale indicate al par. 4 della Sezione III (1), il fattore di ponderazione della quota di esposizione protetta viene determinato utilizzando:

- la PD associata alla classe di merito creditizio del fornitore della protezione, se più favorevole, ovvero associata a una classe intermedia tra quella del debitore e quella del garante, se la banca ritiene che la piena sostituibilità non sia assicurata;
- la funzione di ponderazione appropriata per la categoria di appartenenza del fornitore della protezione.

Qualora un'esposizione subordinata sia coperta da una protezione non subordinata, la LGD prevista per l'esposizione subordinata (75%) può essere sostituita da quella associata a crediti di rango primario (45%), solo se il fornitore della protezione assume anche il rischio di subordinazione (2).

Per eventuali quote non garantite del valore dell'esposizione, la PD è quella relativa alla classe di merito creditizio del debitore e la LGD è quella associata all'esposizione sottostante.

(1) Il valore delle esposizioni rappresentato da posizioni fuori bilancio è pari al valore nominale, cioè si considera un fattore di conversione creditizia del 100%.

(2) In sostanza, il fornitore di protezione deve essere tenuto, in caso di inadempimento del debitore originario, ad adempiere alla propria obbligazione verso la banca garantita come se quest'ultima fosse di rango primario.

Ai fini del calcolo della quota del valore dell'esposizione garantita, il valore della protezione è il valore corretto che tiene conto di eventuali disallineamenti di valuta e di scadenza tra l'esposizione e la protezione (cfr. Allegato D e par. 2 dell'Allegato E).

In caso di esposizioni garantite da polizze di assicurazione vita (1), alla quota garantita è assegnata una LGD del 40%.

8. *Double default*

8.1 *Metodo di calcolo dell'effetto di "double default"*

Con riferimento alle attività finanziarie il cui rischio di credito è coperto con garanzie personali o derivati su crediti, le banche possono tenere conto dell'effetto del cd. "*double default*".

L'approccio "*double default effect*" è alternativo a quello di sostituzione, che prevede l'utilizzo della PD del garante. La banca può applicare distintamente per ogni esposizione di cui al par. 8.2 uno dei due approcci. In particolare, l'approccio "*double default effect*" può essere adottato al ricorrere delle condizioni contenute nel presente paragrafo.

8.2 *Fornitori di protezione ammessi*

Sono riconosciuti come fornitori di protezione gli intermediari vigilati, le società di assicurazione e di riassicurazione e le agenzie per il credito all'esportazione (ECA). Il garante (o fornitore di protezione), che deve avere esperienza sufficiente in materia di protezione del credito di tipo personale, soddisfa le seguenti condizioni:

a) è soggetto a regole di vigilanza equivalenti a quelle delle banche, ovvero disponeva nel momento in cui ha concesso la protezione dal rischio di credito di un rating, rilasciato da un'ECAI, che ricade nelle classi di merito creditizio 1, 2 o 3 previste dal metodo standardizzato con riferimento alle esposizioni verso imprese;

b) sin dal momento in cui ha rilasciato la protezione dal rischio di credito o successivamente, presenta un rating, calcolato internamente dalla banca, cui corrisponde una PD equivalente o inferiore a quella associata alle classi di merito creditizio 1 o 2 previste dal metodo standardizzato con riferimento alle esposizioni verso imprese;

c) sin dal momento in cui ha rilasciato la protezione dal rischio di credito e successivamente, ha un rating, calcolato internamente dalla banca, con una PD

(1) Cfr. sezione III, sottosezione 1, par. 4.2.

- la banca non sia a conoscenza di informazioni tali da giustificare che l'emissione possa avere un rating, qualora applicabile, inferiore a quello di cui al precedente alinea;
- la banca sia in grado di dimostrare che lo strumento ha una sufficiente liquidità di mercato;

f) titoli di capitale e obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici di borsa;

g) quote di OICR, se hanno una quotazione pubblica giornaliera e il regolamento prevede che il patrimonio dell'OICR sia investito in strumenti di cui alle precedenti lettere da a) a f) (1). Se il regolamento dell'OICR consente investimenti in strumenti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) ad f), il valore delle quote riconosciuto ai fini dell'attenuazione del rischio di credito è ridotto in misura pari alla massima percentuale di investimento in strumenti diversi da quelli previsti alle lettere da a) ad f) consentita dal regolamento dell'OICR.

Se gli strumenti diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) possono assumere valore negativo, la banca verifica se il loro valore complessivo sia negativo e, nel caso, lo sottrae dal valore degli strumenti di cui alle lettere da a) ad f).

Qualora venga utilizzato il metodo integrale (cfr. allegato B, par. 2) per il trattamento prudenziale delle garanzie finanziarie, queste possono avere a oggetto anche:

h) titoli di capitale e obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici di borsa, ma quotati in mercati ufficiali;

i) quote di OICR, se hanno una quotazione pubblica giornaliera e il regolamento prevede che il patrimonio dell'OICR sia investito in strumenti di cui alle precedenti lettere da a) a f) nonché alla lettera h) (2).

Se il regolamento dell'OICR consente investimenti in strumenti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) ad f) e h), il valore delle quote riconosciuto ai fini dell'attenuazione del rischio di credito è ridotto in misura pari alla massima percentuale di investimento in strumenti diversi da quelli previsti dalle lettere da a) ad f) e h) consentita dal regolamento dell'OICR.

Se gli strumenti diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) e h) possono assumere valore negativo, la banca verifica se il loro valore complessivo sia negativo e, nel caso, lo sottrae dal valore degli strumenti di cui alle lettere da a) ad f) e h).

Nel caso in cui il titolo disponga di due rating, si fa riferimento a quello meno favorevole. Qualora lo strumento abbia più di due rating, si prendono in considerazione le due valutazioni più favorevoli; se difformi, si applica la meno favorevole delle due.

(1) L'eventuale utilizzo da parte dell'OICR di strumenti derivati a copertura dei rischi connessi con gli investimenti negli strumenti finanziari idonei non pregiudica l'ammissibilità delle relative quote come garanzia finanziaria.

(2) Cfr. nota precedente.

ALLEGATO B

GARANZIE REALI FINANZIARIE NEL METODO STANDARDIZZATO.
METODI DI CALCOLO**1. Metodo semplificato**

Alle attività di rischio (1), assistite in tutto o in parte da garanzie finanziarie, si applica, rispettivamente per intero o pro-quota, il fattore di ponderazione previsto per lo strumento fornito come garanzia. La parte di esposizione non garantita riceve la ponderazione propria della controparte (debitore).

Il fattore di ponderazione attribuito alla quota di esposizione garantita non può essere inferiore al 20%, fatta eccezione per i casi espressamente previsti al par. 1.1.

Alla garanzia è assegnato un valore pari al valore equo dello strumento sottostante.

1.1. Fattori di ponderazione: eccezioni alla soglia minima del 20%

Al ricorrere dei presupposti di seguito elencati, la quota garantita delle seguenti operazioni può beneficiare della ponderazione dello 0%.

1. Operazioni di pronti contro termine e concessione e assunzione di titoli in prestito, se:

- a) l'esposizione e la garanzia sono rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi dai soggetti indicati nell'allegato A, lettera c), da i) a iii) che ricevono una ponderazione dello 0% ai fini del calcolo del requisito patrimoniale;
- b) la posizione coperta e la garanzia sono denominate nella stessa valuta;
- c) la durata dell'operazione non supera un giorno ovvero sia l'esposizione sia la garanzia sono soggette a rivalutazione e ad adeguamento dei margini su base giornaliera;
- d) il lasso di tempo intercorrente tra l'ultima rivalutazione precedente un mancato adeguamento dei margini da parte della controparte e l'escussione della garanzia non è superiore a quattro giorni lavorativi;
- e) il regolamento dell'operazione avviene nell'ambito di un sistema di regolamento abilitato a tale tipo di transazioni;

(1) Le attività di rischio rappresentate da esposizioni fuori bilancio sono considerate al nominale, cioè applicando un fattore di conversione creditizia del 100%.

ALLEGATO G

GARANZIE AMMESSE NEL METODO IRB, DIVERSE DALLE GARANZIE REALI FINANZIARIE. CALCOLO DELLA LGD

La LGD da utilizzare per il calcolo degli importi ponderati per il rischio di esposizioni assistite da garanzie ammesse nel metodo IRB (“IRB-idonee”) diverse dalle garanzie reali finanziarie è LGD*, definita come di seguito illustrato sulla base del grado di copertura dell’esposizione assicurato dalla garanzia (C/E).

Quando il rapporto tra il valore della garanzia (C) e il valore dell’esposizione (E) (1):

- 1) è inferiore alla soglia C* (ossia il livello minimo di copertura prescritto) come indicato per ciascuna tipologia di garanzia nella tabella 1, LGD* è pari alla LGD prevista nel quadro del metodo IRB di base per le esposizioni non garantite verso la controparte (specificamente, 45% per i crediti di rango primario e 75% per i crediti subordinati);
- 2) è superiore alla soglia più elevata C** (ossia il livello di copertura prescritto per il pieno riconoscimento della LGD), LGD* è determinata conformemente a quanto indicato nella tabella 1.

Se il prescritto livello di copertura C** non è assicurato per l’esposizione nel suo complesso, l’esposizione viene scomposta in due parti: alla parte per la quale è assicurato il prescritto livello di copertura C** (pari a C/C**) è attribuita la LGD* di cui al punto 2); alla quota residua è attribuita la LGD* di cui al punto 1).

Tabella 1 – LGD minima per la parte garantita delle esposizioni

	LGD* per crediti di primo rango o crediti potenziali	LGD* per crediti subordinati o crediti potenziali	Livello minimo di copertura dell’esposizione prescritto (C*)	Livello minimo di sovracopertura dell’esposizione prescritto (C**)
Crediti	35%	65%	0%	125%
Immobili residenziali/ immobili non residenziali	35%	65%	30%	140%
Altre garanzie reali materiali	40%	70%	30%	140%

(1) Nel caso delle posizioni fuori bilancio, il valore dell’esposizione va considerato al nominale, cioè applicando un fattore di conversione creditizia del 100%.

Le banche possono assegnare un fattore di ponderazione pari al 50% alla porzione di esposizione pienamente garantita da immobili residenziali o non residenziali situati nel territorio di uno Stato dell'UE in cui l'autorità di vigilanza competente abbia autorizzato le proprie banche all'applicazione di tale trattamento prudenziale in quanto i mercati immobiliari locali risultano ben sviluppati e consolidati e presentano dei tassi di perdita sufficientemente bassi.

A titolo di deroga, fermo restando i livelli di copertura C* e C** indicati nella tabella 1, le banche possono assegnare, fino al 31 dicembre 2012, una LGD*:

- del 30% alle esposizioni di rango primario derivanti da operazioni di leasing di immobili non residenziali;
- del 35% alle esposizioni di rango primario derivanti da operazioni di leasing aventi a oggetto beni mobili strumentali all'attività del locatario (1).
- del 30% alle esposizioni di rango primario garantite da immobili residenziali e non residenziali.

Alla scadenza del periodo menzionato, la deroga è soggetta a riesame.

(1) Si fa riferimento alla nozione di *equipment leasing* prevista dallo IAS 16, che comprende attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto.

TITOLO II

Capitolo 3

RISCHIO DI CONTROPARTE

persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

- art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si intendono per:

- “*accordo di compensazione tra prodotti differenti*” (cd. *cross-product netting*): accordo scritto tra una banca autorizzata ad utilizzare il metodo dei modelli interni di tipo EPE e una controparte, dal quale derivi un'obbligazione unica quale saldo della compensazione di tutte le posizioni relative agli specifici accordi bilaterali e a tutte le transazioni, relative a differenti categorie di prodotti, inclusi nell'accordo;
- “*accordo di garanzia*” (*margin agreement*): accordo scritto che disciplina l'obbligo a carico di una parte di costituire una garanzia reale (ad esempio, deposito in contanti) in favore di un'altra controparte quando l'esposizione di quest'ultima supera una predefinita soglia di rilevanza;
- “*soglia di rilevanza*” (*threshold*): valore massimo dell'esposizione di una parte nei confronti dell'altra superato il quale la parte creditrice ha diritto a chiedere la costituzione della garanzia;
 - “*periodo di costituzione della garanzia*” (*margin period*): tempo massimo consentito per la costituzione della garanzia una volta superata la soglia di rilevanza;

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

Il contratto termina alla scadenza contrattualmente prevista ovvero, se inferiore, al verificarsi dell'evento creditizio relativo all'ultima "reference entity" (1);

- "insieme di attività soggette a compensazione" (*netting set*): insieme di operazioni concluse con una medesima controparte, soggette ad un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile e per le quali la compensazione è riconosciuta ai sensi della normativa di vigilanza (cfr. Sezione II, par. 10). Ai fini della disciplina sul rischio di controparte, ogni operazione che non è soggetta ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e riconosciuto ai sensi della normativa di vigilanza rappresenta uno specifico insieme di attività soggette a compensazione. Per le banche autorizzate ad utilizzare il metodo dei modelli interni di tipo EPE, tutti i *netting sets* verso una stessa controparte possono essere trattati come un unico *netting set* se i valori di mercato simulati negativi di ogni singolo *netting set* sono posti pari a zero nella stima dell'esposizione attesa;
- "insieme di attività coperte" (*hedging set*): insieme di posizioni lunghe e corte appartenenti ad un singolo insieme di attività soggette a compensazione, per le quali la sola posizione netta rileva come valore dell'esposizione da considerare nel metodo standardizzato di cui al par. 6;
- "operazioni con regolamento a lungo termine" (*long settlement transactions*): transazioni a termine nelle quali una controparte si impegna a consegnare (ricevere) un titolo, una merce o una valuta estera contro il ricevimento (consegna) di contante, altri strumenti finanziari o merci con regolamento a una data contrattualmente definita, successiva rispetto a quella prevista dalla prassi di mercato per le transazioni della medesima specie ovvero rispetto a cinque giorni lavorativi successivi alla data di stipula dell'operazione;
- "operazioni SFT" (*securities financing transactions*): operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini;
- "operazioni correlate ai mercati finanziari": operazioni che danno origine a un'esposizione assistita da una garanzia reale finanziaria che includono clausole che conferiscono alla banca il diritto di ricevere margini frequentemente. Comprendono i finanziamenti con margini e i derivati negoziati fuori borsa ("over the counter", OTC) con scambio di margini tra le controparti;
- "portafoglio bancario", il complesso delle posizioni diverse da quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I, par. 3.1);
- "valore di mercato corrente": valore di mercato netto di un portafoglio di transazioni rientranti in "insieme di attività soggette a compensazione" con una controparte. Ai fini del calcolo si considerano sia i valori positivi sia i valori negativi.

(1) Tali contratti sono nella sostanza assimilabili ad un insieme di credit default swap su singole "reference entity" (c.d. contratti derivati single name) aventi medesima controparte e durata.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata:
 - ai gruppi bancari;
 - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
 - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

- *autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni di tipo EPE per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte (Sez. II, par. 7.4):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;
- *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo del valore corrente per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte (Sez. II, par. 7.4):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;
- *autorizzazione all'utilizzo di approcci diversi dai modelli interni di tipo EPE, purché più prudenti, per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte (Sez. II, par. 8):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;
- *autorizzazione all'utilizzo di un coefficiente alfa ridotto (Allegato C, par. 2):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;
- *autorizzazione ad utilizzare la duration effettiva delle esposizioni in luogo del valore di M nei modelli interni di tipo EPE (Allegato C, par. 3):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati.

SEZIONE II

REQUISITI INDIVIDUALI

1. Determinazione del requisito patrimoniale individuale

La presente disciplina definisce le regole per la determinazione del valore delle esposizioni soggette al rischio di controparte; salvo quanto diversamente specificato nella presente sezione, il relativo requisito patrimoniale è determinato utilizzando i fattori di ponderazione per controparte previsti dalla normativa in materia di rischio di credito (metodo standardizzato oppure metodo IRB).

Il requisito patrimoniale individuale è pari all'8 per cento delle attività di rischio ponderate.

Per le banche appartenenti ai gruppi bancari il requisito patrimoniale su base individuale è ridotto del 25 per cento, secondo quanto stabilito nel Capitolo 6, Sezione II, par. 5.

Le banche sono tenute a rispettare costantemente tale requisito.

2. Categorie di transazioni

Il trattamento prudenziale del rischio di controparte si applica alle seguenti categorie di transazioni:

1. strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
2. operazioni SFT;
3. operazioni con regolamento a lungo termine.

Le esposizioni relative a operazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 3 poste in essere con una controparte centrale e da questa non respinte sono poste pari a zero ai fini del calcolo del requisito patrimoniale qualora le esposizioni che quest'ultima vanta nei confronti delle proprie controparti contrattuali siano interamente assistite da garanzia reale su base giornaliera.

Sono considerate pari a zero ai fini del calcolo del rischio di controparte le esposizioni relative ai:

a) derivati su crediti in cui la banca assume la posizione di "acquirente di protezione", a fronte di attività allocate nel portafoglio bancario ovvero a fronte di transazioni esposte al rischio di controparte (1);

b) derivati su crediti allocati nel portafoglio bancario in cui la banca assume la posizione di "venditrice di protezione", in quanto assoggettati al requisito

(1) In alternativa, la banca può includere, purché su base continuativa, tutte le posizioni di cui al punto a) ai fini del calcolo del rischio di controparte. In questo caso non si applica il Capitolo 2, Parte Prima.

a prescindere da quelli utilizzati per le altre categorie di transazioni (derivati OTC e operazioni SFT) (1).

Il valore dell'esposizione verso una data controparte è:

- uguale alla somma delle singole esposizioni di pertinenza di ciascun "insieme di attività soggette a compensazione";
- calcolato sulla base dei metodi di cui alla Tabella 1. Alle esposizioni così determinate si possono applicare gli eventuali effetti degli strumenti di attenuazione del rischio di credito riconosciuti ai sensi della disciplina sulla CRM, sempreché di tali strumenti non si sia già tenuto conto nell'ambito degli anzidetti metodi. A tal fine devono essere rispettati tutti i requisiti previsti dalla disciplina in materia di CRM.

4. Regole specifiche per le esposizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte per le esposizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza le banche applicano:

- i medesimi fattori di ponderazione previsti dalla metodologia utilizzata nell'ambito della disciplina del rischio di credito (2);
- esclusivamente il "metodo integrale" ai fini del calcolo degli effetti delle garanzie reali finanziarie (3).

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine su titoli o merci, nonché alle operazioni di assunzione o concessione di titoli o merci in prestito possono essere considerati come garanzie reali ammesse tutti gli strumenti finanziari e le merci sottostanti a tali operazioni che possono essere inclusi nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza. In particolare, gli strumenti finanziari e le merci non ammissibili nell'ambito della disciplina CRM vanno trattati come di seguito indicato:

1. "metodo integrale con rettifiche di vigilanza per la volatilità": si applicano le rettifiche di vigilanza previste per gli "altri strumenti di capitale e obbligazioni convertibili quotati in mercati ufficiali" (cfr. Capitolo 2, Allegato B);
2. "metodo integrale con stime interne delle rettifiche per volatilità": le banche devono stimare una specifica rettifica di volatilità per ciascun strumento finanziario e merce;
3. "metodo dei modelli interni di tipo VAR": le banche tengono conto nelle stime VAR di tali strumenti finanziari e merci.

(1) Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, anche le banche che utilizzano sistemi IRB possono utilizzare in via permanente le ponderazioni previste nel metodo standardizzato ai fini del rischio di credito, a prescindere dalla significatività delle loro posizioni.

(2) Le banche che utilizzano le metodologie IRB tengono conto del fattore di aggiustamento per le piccole e medie imprese.

(3) Cfr. Capitolo 2, Parte Prima, Allegato B, Par. 2.

9. Metodi indicati nell'ambito della disciplina sull'attenuazione del rischio di credito (CRM)

I metodi per il calcolo dell'esposizione al rischio di controparte previsti nell'ambito della disciplina sull'attenuazione del rischio di credito per le categorie di esposizioni dovute a operazioni di tipo SFT sono disciplinati nel Capitolo 2, Parte Prima.

10. Requisiti per il riconoscimento della compensazione contrattuale

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di controparte, sono riconosciuti, i seguenti tipi di compensazione contrattuale (1):

- a) contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati tra una banca e una controparte;
- b) altri accordi bilaterali di compensazione dei contratti derivati tra una banca e una controparte;
- c) accordi bilaterali di compensazione tra prodotti differenti (cd. *cross-product netting*). La compensazione di operazioni realizzate tra le componenti di un gruppo non è riconosciuta ai fini del calcolo dei requisiti prudenziali.

10.1 Operazioni SFT

Per quanto riguarda il riconoscimento degli accordi-quadro di compensazione per le operazioni SFT si rimanda a quanto indicato nell'ambito della disciplina sull'attenuazione del rischio di credito (cfr. Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, Sottosezione 1, par. 2).

10.2 Contratti derivati

Per gli strumenti derivati valgono i requisiti di seguito illustrati.

E' riconosciuto l'effetto di riduzione del rischio a condizione che la banca:

- 1) abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza

(1) Ai fini della presente disciplina le operazioni con regolamento a lungo termine sono considerate come derivati OTC.

(3) Le banche che utilizzano il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità devono - ai fini dell'individuazione del periodo di liquidazione - applicare la disciplina prevista per le "operazioni correlate ai mercati finanziari" stabilita dalla CRM.

TITOLO II

Capitolo 4

RISCHI DI MERCATO

regolamentazione”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), TUF e degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si danno le seguenti definizioni:

3.1 Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza

Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle intenzionalmente destinate a una successiva dismissione a breve termine e/o assunte allo scopo di beneficiare, nel breve termine, di differenze tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse. Per posizioni si intendono le posizioni in proprio e le posizioni derivanti da servizi alla clientela o di supporto agli scambi (*market making*).

Il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza è costituito dalle posizioni in strumenti finanziari (2) e su merci detenute a fini di negoziazione o di copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio. Gli strumenti devono essere esenti da qualunque clausola che ne limiti la negoziabilità o, in alternativa, devono poter essere oggetto di copertura. La banca deve disporre di strategie, politiche e procedure per gestire la posizione o il portafoglio che rispettino i requisiti stabiliti nell'Allegato A, Parte A.

Inoltre, la banca istituisce e mantiene sistemi e controlli per la gestione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza conformemente a specifici criteri. In particolare, la banca è tenuta ad effettuare la valutazione al valore corrente (3) delle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza in base a sistemi di misurazione robusti e soggetti ad adeguate procedure di controllo (cfr. Allegato A, Parte B).

Se una banca copre il rischio di credito di un'attività rientrante nel portafoglio bancario con un derivato su crediti rientrante nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e tale copertura è stata ottenuta per il tramite di contratti derivati interni, l'esposizione appartenente al portafoglio bancario può essere considerata protetta ai fini della determinazione del requisito patrimoniale sul rischio di credito a condizione che il derivato in esame sia stato negoziato con terzi e rispetti i requisiti previsti dalla normativa in materia di CRM. In tal caso, il derivato su

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

(2) Sono comunque esclusi i finanziamenti classificati in bilancio nel portafoglio "attività finanziarie per la negoziazione".

(3) Per valore corrente s'intende il fair value determinato in base ai criteri di bilancio eventualmente modificato per tenere conto delle rettifiche di valore di vigilanza (si veda l'Allegato A, Parte B).

- è ammessa purché si riferiscano al medesimo indice ed abbiano uguale scadenza. Nel caso di certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) la compensazione è ammessa tra le posizioni lunghe e corte riferite al medesimo OICR. In particolare, nel caso di due opzioni put su certificati di partecipazione a OICR la compensazione va operata tra le opzioni put identiche di segno opposto riferite ai medesimi certificati di partecipazione a OICR. Con riferimento agli strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa la compensazione è ammessa soltanto in presenza di strumenti identici di segno opposto;
- "*posizione residua*", l'importo, residuo della compensazione, che risulta come differenza fra una posizione lunga e una posizione corta;
 - "*rischio specifico*", rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente. Ai fini della presente disciplina nell'ambito del rischio specifico si distingue fra:
 - *rischio idiosincratico*: variazione del prezzo dovuta alla quotidiana attività di negoziazione;
 - *rischio di evento*: repentino movimento dei prezzi di ampiezza più elevata rispetto a quello generale di mercato, dovuto ad esempio a variazione di classe di rating o annunci di fusioni/acquisizioni;
 - *rischio di default*: inadempienza dell'emittente;
 - "*sistemi multilaterali di negoziazione*", sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti;
 - "*test retrospettivi*", test che raffrontano le variazioni di valore del portafoglio con le misure del rischio prodotte dal modello. Ai fini dei test retrospettivi, si definisce:
 - "*variazione ipotetica del portafoglio*" la differenza di rivalutazioni ipotetiche dello stesso, ove per rivalutazione ipotetica del portafoglio al giorno t si intende il valore che si ottiene moltiplicando le quantità presenti in portafoglio alla data t-1 per i prezzi alla data t;
 - "*variazione effettiva netta del portafoglio*" la differenza fra rivalutazioni effettive dello stesso, ove la rivalutazione effettiva si ricava sottraendo al risultato gestionale le commissioni, gli eventuali risultati della negoziazione infragiornaliera e il contributo relativo ai ratei di interesse;
 - "*valore a rischio (VaR)*", misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo avente una certa probabilità, lungo un determinato orizzonte temporale .

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;

— su base consolidata,

- ai gruppi bancari;
- alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
- ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

Non sono tenute al rispetto dei requisiti previsti dalla presente disciplina, con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, le banche per le quali, di norma, il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza risulti inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo e comunque non superi i 15 milioni di euro.

Ogni qualvolta il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza risulti superiore al 6 per cento del totale dell'attivo della banca oppure abbia superato i 20 milioni di euro, le banche sono tenute comunque al rispetto dei requisiti fino alla data cui si riferisce la segnalazione successiva.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla Parte Seconda del presente Capitolo, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

— *autorizzazione all'utilizzo dei metodi specifici per il calcolo del requisito patrimoniale delle quote di fondi emessi nei paesi non UE e non G10 (Sezione II, par. 4.3):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati.

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla Parte Terza del presente Capitolo:

— *esonero dall'applicazione del fattore di maggiorazione (Sezione IV, par. 4):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;

— *imposizione di misure necessarie per il miglioramento del modello nel caso di scostamenti eccessivamente numerosi (Sezione IV, par. 4):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;

— *revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (Sezione IV, par. 4):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;

- *autorizzazione all'utilizzo del modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato (Sezione VI): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati.*

Ponderazione dell'emittente (1)	Durata residua inferiore o pari a 6 mesi	Durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi	Durata residua superiore a 24 mesi
Dal 20 al 100 %	0,25 %	1 %	1,6 %
150%	8 %		

Ai titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, in valuta locale a fronte di raccolta in valuta locale è applicato un fattore di ponderazione dello zero per cento.

2.2.2 Calcolo del requisito patrimoniale per le posizioni coperte da derivati di credito

Fermo restando quanto stabilito relativamente alla compensazione preventiva, con riferimento alle posizioni il cui rischio di credito è protetto con derivati di credito ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico si possono applicare le compensazioni di seguito indicate. A tal fine si distingue tra: 1) protezione riconosciuta integralmente; 2) protezione con compensazione fino all'80%; 3) protezione riconosciuta parzialmente; 4) protezione non riconosciuta.

Nel caso in cui il derivato di copertura preveda contrattualmente un pagamento in cifra fissa minore dell'importo dell'attività coperta, quest'ultima esposizione va assoggettata alle regole in materia di cartolarizzazione in quanto si determina una segmentazione del rischio (*"operazioni tranced"*) (2).

Relativamente ai derivati di credito su un basket di debitori del tipo *"first-to-default"* si considera protetta l'attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio specifico.

Con riferimento ai derivati di credito su un basket di debitori del tipo *"nth-to-default"* la protezione dal rischio di credito è riconosciuta soltanto quando la *(n-1)th* protezione ammessa è già stata soddisfatta oppure siano state dichiarate in default (n-1) attività incluse nel basket. Una volta soddisfatte tali condizioni, si considera protetta l'attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio specifico.

Protezione riconosciuta integralmente

La protezione è riconosciuta integralmente quando i valori della posizione lunga in portafoglio e della posizione corta di protezione variano sempre in direzioni opposte e nella stessa misura.

(1) La ponderazione fa riferimento a quelle previste nella disciplina relativa al rischio di credito (cfr. Capitolo 1) per le emissioni di tipo senior non garantite.

(2) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Sezione III, Sottosezione 2.

opzionalità del portafoglio, sotto l'ipotesi di un livello costante di rischio (1). In particolare:

- ove il calcolo del requisito aggiuntivo sia effettuato con procedura separata rispetto al calcolo del VaR non è previsto un moltiplicatore, l'importo viene sommato al requisito da modello interno e non è sottoposto ad un test retrospettivo regolamentare, fermo restando l'obbligo per la banca di valutare internamente l'adeguatezza del calcolo;
- qualora, invece, il requisito aggiuntivo sia calcolato all'interno della procedura per il calcolo del VaR, esso è sottoposto al moltiplicatore di 3 ed è soggetto ai test retrospettivi regolamentari.

Alle esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione, tradizionali o sintetiche, che, se allocate nel portafoglio bancario, sarebbero soggette a un fattore di ponderazione pari al 1250% va applicato un requisito patrimoniale pari all'intero importo dell'esposizione stessa (2).

In deroga a quanto sopra, le banche che negoziano regolarmente titoli suddetti possono applicare il trattamento basato sul modello interno a condizione che:

- siano in grado di dimostrare l'esistenza di un mercato liquido in acquisto e in vendita (3) per i titoli o, nel caso di cartolarizzazioni sintetiche, per le loro componenti;
- dispongano di dati di mercato sufficienti a valutare adeguatamente, nel quadro del modello interno, la dipendenza tra gli eventi di default relativi alle singole componenti.

Le banche che hanno ottenuto il riconoscimento del modello interno per il rischio specifico entro il 31/12/2006, possono continuare ad utilizzare tale modello ai fini del calcolo del requisito patrimoniale fino al 31/12/2010.

* * *

Analiticamente il requisito patrimoniale calcolato con il modello interno è calcolato secondo la seguente formula:

$$C_t = \max[\text{VaRGS}_{t-1}; \beta \frac{1}{60} \sum_{i=1}^{60} \text{VaRGS}_{t-i}] + \text{RD}$$

(1) Per livello costante di rischio si intende la possibilità per l'intermediario di tener conto degli eventuali effetti di ribilanciamento del portafoglio lungo l'orizzonte temporale considerato per il calcolo del requisito. In particolare l'intermediario nel calcolare il requisito aggiuntivo lungo un orizzonte temporale compreso fra dieci giorni e un anno, potrà rimuovere l'ipotesi che il portafoglio rimanga immutato nel tempo e potrà modellare gli effetti di ribilanciamento ipotizzando che il portafoglio sia aggiustato in modo tale da mantenere costante il livello di rischio (misurato ad esempio dal livello di VaR o da altre misure interne) con frequenza compatibile con la liquidità dei singoli fattori di rischio e comunque non più che decennale.

(2) In pratica, tale trattamento corrisponde all'applicazione nel metodo standardizzato del fattore di ponderazione del 1250%.

(3) Ai fini del presente paragrafo, un mercato in acquisto e vendita esiste se esistono offerte indipendenti ed in buona fede di vendere e comperare, così che il prezzo è ragionevolmente connesso con lo scambio più recente, oppure se le domande e le offerte effettuate in buona fede possono essere definite entro un giorno e saldate ad un prezzo congruo in un tempo breve e conforme alla prassi commerciale.

*Allegato C***TITOLI DI CAPITALE CHE PRESENTANO
UN "ELEVATO GRADO DI LIQUIDITÀ"**

Ai sensi della disciplina in materia di rischio specifico sui titoli di capitale negoziati in un mercato regolamentato riconosciuto, possono rientrare tra i titoli "qualificati" quelli che presentano un "elevato grado di liquidità".

Sono considerati tali i titoli che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche oggettive:

a) per i titoli negoziati in Italia, rientrano nel paniere di riferimento dell'indice FTSE MIB o dell'indice FTSE Italia Mid Cap;

b) per i titoli negoziati in un mercato regolamentato estero:

— ove si tratti di titoli negoziati in un Paese dell'UE o del G-10, presentano un elevato grado di liquidità, secondo le autorità competenti del medesimo Paese;

— ove si tratti di titoli negoziati in un Paese diverso da quelli di cui al punto precedente, possiedono un rapporto di *turnover* almeno pari al 7,5%. Il rapporto di *turnover* è definito come il rapporto tra il controvalore dei volumi scambiati negli ultimi sei mesi e la capitalizzazione media nello stesso periodo di tempo. Ai fini della selezione dei titoli di capitale "qualificati", il calcolo del rapporto di *turnover* deve essere ripetuto almeno ogni sei mesi; evidenza dei dati presi a base del calcolo deve essere mantenuta presso l'ente per lo stesso periodo.

Allegato E

REQUISITO PATRIMONIALE PER IL RISCHIO SPECIFICO SUI TITOLI DI DEBITO

TABELLA 1

Categorie di posizioni (1)	Requisito patrimoniale per il rischio specifico
a) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una ponderazione di rischio dello 0% ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	0%
b) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 1, 2 o 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	0,25% (durata residua inferiore o pari a 6 mesi) 1,00% (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi)
c) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente ad una classe di merito di credito 1 o 2 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)
d) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 1, 2 o 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	
e) Altre posizioni qualificate secondo la definizione che segue la presente tabella. Sono inclusi i titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	

(1) Per le banche che applicano il metodo dei rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, la attribuzione delle posizioni ad una certa classe di merito creditizio deve essere effettuata associando alle probabilità di default (PD) assegnate nell'ambito del metodo IRB le corrispondenti classi di merito creditizio del metodo standardizzato.

<p>f) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 4 o 5 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>g) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 4 o 5 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>h) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 4 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>i) Titoli di debito emessi da soggetti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta dalla ECAI prescelta.</p>	8%
<p>j) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 6 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>k) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 6 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>l) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 5 o 6 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p>	12%

Ai fini della tabella 1, le “altre posizioni qualificate” comprendono:

- a) le posizioni lunghe e corte in attività che soddisfano i requisiti per l’attribuzione a una classe di merito creditizio di qualità elevata (*investment grade*) nel quadro del metodo standardizzato della disciplina del rischio di credito;

TITOLO II

Capitolo 5

RISCHIO OPERATIVO

della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;

- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
 - art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;
- le linee-guida emanate dal Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) (1) il 22 dicembre 2009 in materia di tecniche di attenuazione del rischio operativo (*Guidelines on operational risk mitigation techniques*).

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

(1) Il Comitato è stato istituito con la Decisione 2004/5/CE della Commissione europea del 5 novembre 2003 (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:003:0028:0029:IT:PDF>).

(2) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

- “*indicatore rilevante*”, il margine di intermediazione, come definito nella Circolare della Banca d'Italia “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” (1);
- “*linee di business*”, le aree di affari in cui vanno suddivise le attività aziendali, in conformità ai criteri indicati nella Parte Seconda, Sezione II, par. 2.2;
- “*perdita operativa*”, gli effetti economici negativi derivanti da eventi di natura operativa, rilevati nella contabilità aziendale e tali da avere impatto sul conto economico;
- “*rischio legale*”, il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie;
- “*rischio operativo*”, il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni; è compreso il rischio legale;
- “*segmento di operatività*”, un qualsiasi ambito di attività quale una linea di *business*, un'unità organizzativa, un'entità giuridica, un'area territoriale;
- “*uso combinato a livello individuale*”, l'utilizzo congiunto, nell'ambito di una banca, di più metodi di calcolo del requisito patrimoniale sui rischi operativi, applicati a differenti segmenti di operatività;
- “*uso combinato a livello consolidato*”, l'utilizzo congiunto, nell'ambito di un gruppo bancario, di più metodi di calcolo del requisito patrimoniale per i rischi operativi, applicati a differenti segmenti di operatività.

Con riferimento ai metodi Avanzati si definiscono inoltre:

- “*classe di rischio operativo*”, una categoria di rischi operativi omogenei in termini di natura, caratteristiche o manifestazioni. Ad esempio, possono appartenere ad una stessa classe i rischi relativi ad un tipo di evento, ad una linea di *business*, ad un'entità giuridica, ad un'area geografica o a una combinazione delle categorie precedenti;
- “*correlazione*”, qualsiasi forma di dipendenza (lineare, non lineare, riferita alla totalità delle perdite o a parte di esse) tra due o più classi di rischio operativo, determinata da fattori interni o esterni alla banca;

(1) Cfr. Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 (1° agg. del 18 novembre 2009): voce 120, su base individuale (pag. A.2.1.) e voce 120 su base consolidata (pag. B.2.1.) con riferimento alle componenti “di pertinenza del gruppo bancario” (par. 5.6 a pag. 1.5.2). Si precisa che nel caso in cui l'area di consolidamento rilevante a fini di bilancio non coincida con quella relativa al solo gruppo bancario, il margine di intermediazione dovrà essere modificato per tener conto delle elisioni dei rapporti attivi e passivi di conto economico intrattenuti tra i soggetti appartenenti al gruppo bancario o consolidati proporzionalmente e gli altri soggetti rientranti nell'area di consolidamento del bilancio (cfr. Circolare n. 155, paragrafo 1.3 “Metodologie di calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo”).

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata,
 - ai gruppi bancari;
 - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
 - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

- *autorizzazione al passaggio dal metodo Standardizzato a quello Base, e dai metodi Avanzati a quello Standardizzato o Base, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo (Parte Prima, Sezione II e Parte Terza, Sezione V):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;
- *autorizzazione all'adozione dei metodi Avanzati per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo (Parte Terza, Sezione V):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;
- *autorizzazione all'uso combinato di metodi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo (Parte Quarta, Sezione I):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati.

PARTE SECONDA**METODI BASE E STANDARDIZZATO***SEZIONE I***METODO BASE****1. Metodo di calcolo del requisito patrimoniale**

Nel metodo Base il requisito patrimoniale è pari al 15 per cento della media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante, riferite alla situazione di fine esercizio (31 dicembre) (1).

Le osservazioni negative o nulle non vengono prese in considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale complessivo. Il requisito viene quindi determinato come media delle sole osservazioni aventi valore positivo.

Qualora il dato relativo all'indicatore rilevante, per alcune osservazioni del triennio di riferimento, non sussista, il calcolo del requisito va determinato sulla base della media delle sole osservazioni disponibili.

Laddove l'indicatore rilevante o sue componenti si riferiscano ad un arco temporale inferiore ai 12 mesi (ad esempio nel caso di banche neo costituite e operazioni di fusione e acquisizione), tale valore deve essere annualizzato linearmente su base mensile (2).

(1) Nel caso in cui una banca chiuda il bilancio d'esercizio ad una data diversa dal 31 dicembre (ad esempio, 30 giugno), la media dell'indicatore rilevante deve essere calcolata con riferimento ai valori degli ultimi tre anni riferiti a tale data (ad esempio, 30 giugno). Laddove una banca modifichi la propria data di chiusura bilancio e ad esempio si trovi ad aver una chiusura al 31 dicembre T ed un'altra al 30 giugno T+1, il requisito patrimoniale alla segnalazione relativa al 30 giugno T+1 deve essere calcolato considerando l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre T-1, 31 dicembre T e 30 giugno T+1. Tale dato deve essere ripetuto nelle segnalazioni relative al 30 settembre e 31 dicembre T+1 e al 31 marzo T+2, mentre al 30 giugno T+2 il requisito deve essere determinato utilizzando l'indicatore rilevante osservato alle date 31 dicembre T, 30 giugno T+1 e 30 giugno T+2. Analogamente ci si comporterà per le successive segnalazioni.

(2) A titolo esemplificativo, qualora la banca A abbia iniziato la sua attività il 1 marzo dell'anno T, l'indicatore rilevante riportato nel bilancio di esercizio al 31 dicembre dello stesso anno deve essere moltiplicato per un coefficiente di annualizzazione pari a 12/10 (ossia 12 mesi dell'anno diviso i 10 mesi di attività cui si riferiscono i dati in bilancio).

1.1 *Operazioni di finanza straordinaria e banche o gruppi bancari neo costituiti.*

In caso di fusione ovvero di acquisizione di segmenti di operatività nel corso dell'anno, i 3 indicatori rilevanti utilizzati ai fini della determinazione del requisito patrimoniale tengono conto delle componenti di conto economico relative ai segmenti di operatività oggetto di acquisizione/fusione.

Nel caso di scissione ovvero di cessione di segmenti di operatività nel corso dell'anno, i valori delle componenti di conto economico dei segmenti di operatività ceduti/scissi devono essere considerati nella determinazione dell'indicatore rilevante (1).

Nel caso di banche neo-costituite, o che comunque non dispongano di 3 osservazioni dell'indicatore rilevante, il requisito patrimoniale deve essere calcolato utilizzando i soli dati di bilancio disponibili.

In caso di gruppi bancari neo costituiti, il requisito patrimoniale deve essere determinato considerando: i) l'indicatore rilevante su base consolidata per l'anno in cui è stato costituito il gruppo; ii) l'indicatore rilevante determinato, in via convenzionale, come somma degli indicatori rilevanti delle singole società che costituiscono il gruppo (con elisione dei rapporti reciproci), per i 2 esercizi precedenti.

(1) In particolare, in caso di fusione ovvero di acquisizione di segmenti di operatività nel corso del periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno T, tale evento incide sul calcolo del requisito patrimoniale riferito al 31 dicembre di tale anno e comporta modifiche dell'indicatore rilevante per gli anni T-1 e T-2. Pertanto:

- l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre dell'anno T dovrà tener conto dei valori annualizzati delle componenti di conto economico relative ai segmenti di operatività oggetto di acquisizione/fusione;
- l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre degli anni T-1 e T-2 dovrà tener conto delle componenti di conto economico di pertinenza dei segmenti di operatività oggetto di acquisizione/fusione.

In caso di scissione ovvero di cessione di segmenti di operatività nel corso del periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno T, tale evento non incide sul calcolo del requisito patrimoniale del requisito riferito al 31 dicembre di tale anno. Pertanto:

- l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre dell'anno T dovrà tener conto dei valori delle componenti di conto economico dei segmenti di operatività ceduti/scissi;
- il valore delle componenti di conto economico dei segmenti di operatività ceduti/scissi contribuirà anche al calcolo del requisito patrimoniale riferito agli anni T+1 e T+2 essendo parte dell'indicatore rilevante calcolato con riferimento agli anni T-1 e T (per l'anno T+1) e T (per l'anno T+2).

(3) Tali soglie non si applicano alle singole banche facenti parte di un gruppo bancario che utilizza il metodo Standardizzato su base consolidata. L'uso a livello individuale di tale metodo è comunque subordinato al rispetto dei requisiti di cui al par. 2.

Gli esiti di tale valutazione costituiscono parte integrante del controllo del profilo di rischio operativo della banca e vanno posti a conoscenza degli organi aziendali e, per quanto di competenza, dei responsabili dei segmenti di operatività interessati.

I risultati della valutazione sono utilizzati a fini gestionali per la prevenzione e l'attenuazione dei rischi operativi.

d) Il sistema di reporting

La banca predispone un sistema di *reporting* che assicuri la disponibilità di informazioni appropriate in materia di rischi operativi agli organi aziendali e ai responsabili delle funzioni organizzative interessate.

Particolare rilevanza assumono le informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- risultati della valutazione dell'esposizione ai rischi operativi;
- perdite significative e relativi recuperi;
- descrizione delle azioni da intraprendere per la prevenzione e l'attenuazione dei rischi operativi e indicazione dell'efficacia delle stesse.

3. Determinazione del requisito patrimoniale

Nel metodo Standardizzato il requisito patrimoniale è pari alla media delle ultime tre osservazioni del contributo TSA riferite alla situazione di fine esercizio (31 dicembre) (1).

Il contributo TSA è calcolato, per ciascun anno, come somma degli indicatori rilevanti delle linee di *business* ponderati in base ai coefficienti regolamentari indicati nella Tavola 1.

(1) Nel caso in cui una banca chiuda il bilancio d'esercizio ad una data diversa dal 31 dicembre (ad esempio, 30 giugno), la media del contributo TSA deve essere calcolata con riferimento ai valori degli ultimi tre anni riferiti a tale data (ad esempio, 30 giugno). Qualora una banca modifichi la propria data di chiusura bilancio, e ad esempio si trovi ad aver una chiusura al 31 dicembre T ed un'altra al 30 giugno T+1, il requisito patrimoniale alla segnalazione del 30 giugno T+1 deve essere calcolato considerando il contributo TSA riferito al 31 dicembre T-1, 31 dicembre T e 30 giugno T+1. Tale dato deve essere ripetuto nelle segnalazioni relative al 30 settembre e 31 dicembre T+1 e al 31 marzo T+2, mentre al 30 giugno T+2 il requisito deve essere determinato utilizzando il contributo TSA osservato alle date 31 dicembre T, 30 giugno T+1 e 30 giugno T+2. Analogamente ci si comporterà per le successive segnalazioni.

Tavola 1: coefficienti regolamentari delle linee di attività

Linea di <i>business</i>	Coefficiente regolamentare
Servizi finanziari per l'impresa (<i>Corporate finance</i>)	18 %
Negoziazione e vendita (<i>Trading and sales</i>)	18 %
Servizi bancari al dettaglio (<i>Retail banking</i>)	12 %
Servizi bancari a carattere commerciale (<i>Commercial banking</i>)	15 %
Servizi di pagamento e regolamento (<i>Payment and settlement</i>)	18 %
Gestioni fiduciarie (<i>Agency services</i>)	15 %
Gestioni patrimoniali (<i>Asset management</i>)	12 %
Intermediazione al dettaglio (<i>Retail brokerage</i>)	12 %

Qualora l'indicatore rilevante ponderato di una linea di *business* risulti negativo, esso va incluso nel calcolo del contributo TSA. Qualora il contributo TSA per un anno risulti negativo, il risultato deve essere posto pari a zero e partecipa al calcolo della media triennale.

Qualora il dato relativo all'indicatore rilevante, per alcune osservazioni del triennio di riferimento, non sussista, il calcolo del requisito va determinato sulla base della media delle sole osservazioni disponibili (1).

Laddove l'indicatore rilevante o sue componenti si riferiscano ad un arco temporale inferiore ai 12 mesi (ad esempio nel caso di banche neo costituite, operazioni di fusione e acquisizione), tale valore deve essere annualizzato linearmente su base mensile (2).

Nel caso in cui una banca, o gruppo bancario, passi dall'applicazione del metodo base a quello standardizzato nel corso dell'anno, il requisito patrimoniale è calcolato in base al nuovo metodo a partire dalla prima data di segnalazione utile.

In Allegato B si riporta un esempio del metodo di calcolo del requisito patrimoniale per il metodo Standardizzato.

(1) Il requisito va calcolato utilizzando esclusivamente i valori dell'indicatore rilevante determinato in base ai principi contabili IAS.

(2) A titolo esemplificativo, qualora la banca A abbia iniziato la sua attività il 1 marzo dell'anno T, l'indicatore rilevante riportato nel bilancio di esercizio al 31 dicembre dello stesso anno deve essere moltiplicato per un coefficiente di annualizzazione pari a 12/10 (ossia 12 mesi dell'anno diviso i 10 mesi di attività cui si riferiscono i dati in bilancio). Il valore così ottenuto sarà utilizzato per determinare il contributo TSA.

3.1 *Operazioni di finanza straordinaria e banche o gruppi bancari neo costituiti.*

L'indicatore rilevante utilizzato ai fini della determinazione del contributo TSA è calcolato in base a quanto previsto per il metodo base (cfr. Sezione I, paragrafo 1.1).

4. Comunicazioni alla Banca d'Italia

La banca individuale o la capogruppo che intende adottare il metodo Standardizzato deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia.

La comunicazione deve essere corredata da:

- gli organigrammi che individuano i compiti e le responsabilità delle funzioni di gestione e di controllo dei rischi operativi;
- il verbale della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, con l'attestazione del rispetto della soglia di accesso (par. 1);
- un documento che descrive il processo di auto-valutazione e i relativi esiti;
- la relazione della revisione interna.

Con cadenza annuale va inviata alla Banca d'Italia l'attestazione formale dell'organo con funzione di supervisione strategica sul rispetto dei requisiti di idoneità e la relazione della revisione interna sull'adeguatezza del sistema di gestione dei rischi operativi.

Il sistema di misurazione dei rischi operativi deve essere basato su un periodo storico di osservazione dei dati interni avente una durata minima di cinque anni. Tale periodo è ridotto a tre anni in fase di avvio dell'utilizzo dei metodi Avanzati.

Una classe di rischio operativo caratterizzata da bassa frequenza di eventi di perdita può richiedere un periodo storico maggiore di cinque anni per garantire un'adeguata numerosità di osservazioni. Nel caso in cui le informazioni raccolte non risultino comunque sufficienti a garantire l'affidabilità delle distribuzioni e delle misure di rischio operativo, la banca può utilizzare opportune tecniche per aumentare la numerosità della classe (ad esempio, la generazione di dati attraverso analisi di scenario ovvero l'utilizzo di dati esterni relativi a segmenti di operatività simili).

La banca definisce opportuni criteri di classificazione dei dati interni. In ogni caso, tali dati devono essere attribuiti alle linee di business e agli eventi di perdita riportati rispettivamente negli Allegati A e C; gli eventi di perdita che interessano l'intera banca e che sono dovuti a circostanze eccezionali possono essere attribuiti ad una linea di business addizionale denominata "Elementi d'impresa".

Nel data set di calcolo deve essere incluso l'importo delle perdite al lordo dei recuperi e i relativi recuperi. Nelle basi dati interne sui rischi operativi deve essere tenuta traccia della data di accadimento dell'evento, ove disponibile, della data di rilevazione, della data di contabilizzazione, nonché di ulteriori informazioni descrittive degli eventi di perdita.

La banca può non includere nel data set di calcolo le perdite prontamente recuperate. In caso di recupero parziale va incluso nel data set di calcolo l'importo della perdita al netto del recupero.

Le perdite sequenziali sono incluse nel data set di calcolo come dato cumulato pari alla somma dei valori delle perdite riferite ai successivi periodi temporali.

Le perdite multi-effetto sono incluse nel data set di calcolo come dato cumulato pari alla somma dei valori delle perdite riferite ai diversi segmenti di operatività; ove possibile, va mantenuta traccia dei segmenti interessati da tali perdite.

La banca documenta i criteri per l'identificazione delle perdite operative di confine rispettivamente con i rischi di credito e di mercato.

Le perdite operative di confine con i rischi di credito non sono incluse nel data set di calcolo dei rischi operativi nel caso in cui vengano utilizzate nel processo di calcolo del requisito patrimoniale sui rischi di credito.

La banca provvede in ogni caso:

- a censire tali rischi nell'ambito delle basi dati interne dei rischi operativi;
- a porre in essere le conseguenti azioni di prevenzione e di attenuazione del relativo profilo di rischio operativo.

SEZIONE IV

DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE

1. Determinazione del requisito patrimoniale

Il requisito patrimoniale sui rischi operativi è dato dalla somma delle perdite attese e di quelle inattese (par. 1.1), stimate dal modello di calcolo.

La banca calcola il requisito come somma delle misure riferite alle singole classi di rischio operativo. Qualora il modello includa stime sulla correlazione (par. 1.2), la banca ne tiene conto ai fini del calcolo del requisito.

Il requisito patrimoniale sui rischi operativi può essere ridotto per effetto di polizze assicurative e di altri meccanismi di trasferimento dei rischi (par. 1.3) entro un limite del 20 per cento del requisito lordo.

1.1 Perdite in detrazione del requisito patrimoniale

Il modello di calcolo utilizza una definizione di perdita attesa che risponda a requisiti di stabilità e robustezza (1).

Le perdite operative che rispettano simultaneamente le seguenti condizioni possono essere portate in detrazione del requisito patrimoniale:

- devono essere state coperte da accantonamenti specifici a conto economico;
- devono essere individuate sulla base di criteri documentati e censite nel data set di calcolo.

La detrazione non può in ogni caso eccedere il valore della perdita attesa complessiva stimata nell'ambito del modello di calcolo.

1.2 Correlazione

La presenza di fattori comuni di differente natura, idiosincratichi alla banca (ad esempio, processi, sistemi e persone) o di contesto esterno, che coinvolgono congiuntamente diverse classi di rischio operativo può determinare fenomeni di correlazione tra le perdite, in termini di frequenza di accadimento, di impatto o di entrambi.

(1) La media aritmetica dei dati campionari fornisce elevate garanzie di stabilità e robustezza nel caso in cui la distribuzione di riferimento è normale o quasi-normale. Tuttavia, in presenza di distribuzioni a code spesse, come accade in genere nel caso dei rischi operativi, la media aritmetica può assumere valori molto elevati, in quanto molto sensibile ai dati estremi. Versioni troncate (*trimmed mean*) o ponderate (*winsorised mean*) della media aritmetica ovvero statistiche ordinali, quali la mediana, consentono di ottenere una maggiore stabilità e robustezza delle perdite attese.

La banca può utilizzare stime della correlazione nel calcolo del requisito patrimoniale, a condizione che siano documentati i criteri alla base delle ipotesi sulle correlazioni, che le tecniche utilizzate siano robuste, applicate con correttezza e che tengano conto dell'incertezza associata alle stime.

Particolare attenzione va prestata alle modalità di individuazione e di calcolo delle correlazioni tra le code delle distribuzioni delle perdite e ai relativi effetti sulle misure di rischio operativo.

Ove possibile, va tenuto conto della correlazione in maniera implicita attraverso un opportuno trattamento dei dati.

La banca verifica nel tempo la validità delle ipotesi sulle correlazioni attraverso appropriate tecniche quantitative e qualitative.

1.3 *Trasferimento dei rischi operativi*

Il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi può essere ridotto per effetto di polizze di assicurazione o di altri meccanismi di trasferimento dei rischi operativi, secondo le indicazioni contenute nel presente paragrafo.

L'utilizzo delle polizze di assicurazione e degli altri meccanismi di trasferimento dei rischi operativi è sottoposto a revisione periodica anche al fine di tenere conto di cambiamenti della natura o della copertura fornita dalle polizze di assicurazione o dagli altri meccanismi di trasferimento (1).

La banca comunica alla Banca d'Italia le variazioni significative occorse.

Polizze di assicurazione

La banca deve identificare le polizze assicurative di cui intende avvalersi ai fini della riduzione del requisito patrimoniale.

A tale fine, le polizze assicurative devono rispettare le seguenti condizioni:

- l'impresa di assicurazione deve essere autorizzata ad esercitare l'attività di assicurazione o di riassicurazione ed avere un rating di una ECAI pari o superiore alla terza classe di merito del credito (2);

(1) In caso di eventi di perdita di rilevante entità che influiscono sulla copertura assicurativa o di modifiche nelle condizioni contrattuali che determinano maggiore incertezza nella copertura, il requisito patrimoniale deve essere calcolato in maniera più conservativa, ad esempio applicando appropriati coefficienti di scarto.

(2) La banca può ricorrere a polizze fornite da imprese di assicurazione autorizzate da autorità di Stati extracomunitari, a condizione che tali imprese siano assoggettate ad un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle imprese comunitarie e dispongano del rating di una ECAI pari o superiore alla terza classe del merito di credito.

- la polizza deve avere una durata iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua, rispetto alla data di riferimento del requisito patrimoniale, inferiore a un anno la banca deve adottare appropriati coefficienti di scarto (*hair-cuts*) rappresentativi della decrescente vita residua della polizza; non è riconosciuto alcun effetto di riduzione del requisito per polizze con durata residua pari o inferiore a 90 giorni. Se tuttavia la banca ha già stipulato un contratto in sostituzione del precedente che assicuri copertura assicurativa a condizioni equivalenti ovvero il contratto prevede una clausola di rinnovo automatico a termini e condizioni simili a quelli correnti ed è previsto un preavviso di mancato rinnovo da parte dell'assicuratore di almeno 90 giorni, la polizza è riconosciuta ai fini della riduzione del requisito senza applicare alcun *hair-cut* (1);
- la polizza deve prevedere un periodo minimo di preavviso di 90 giorni per la disdetta del contratto;
- la polizza non deve prevedere esclusioni o limitazioni connesse ad interventi di autorità di vigilanza ovvero, nel caso di una banca insolvente, che precludano alla banca o al commissario liquidatore di recuperare somme a titolo di danni subiti o spese sostenute dalla banca stessa, eccettuato il caso di eventi verificatisi dopo l'apertura della procedura di liquidazione della banca; la polizza assicurativa può tuttavia escludere ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dalle autorità competenti;
- l'assicurazione deve essere fornita da un soggetto terzo. Nel caso di assicurazione fornita tramite controllate o affiliate, l'esposizione deve essere trasferita a un terzo, ad esempio mediante un contratto di riassicurazione, che soddisfi i criteri di idoneità.

La metodologia per il trattamento delle polizze assicurative deve:

- essere adeguatamente documentata;
- tener conto in modo trasparente, coerente e ad un sufficiente livello di granularità della relazione tra la copertura assicurativa e la probabilità e impatto attuale e potenziale delle perdite utilizzate per la determinazione del requisito patrimoniale; a tal fine, la banca utilizza tutte le informazioni a sua disposizione, inclusi dati di perdita interni ed esterni e dati di scenario;
- tenere conto dei fattori che possono determinare incertezza nell'efficacia della copertura assicurativa, mediante l'adozione di adeguati coefficienti di scarto (4); in particolare, vanno considerati:

(1) La banca tiene comunque conto della possibilità che l'impresa di assicurazione possa disdettare la polizza in corso di vigenza o alla data di rinnovo ovvero che la polizza stessa non sia rinnovata per tutti i rischi precedentemente coperti o ai medesimi termini e condizioni (ad esempio, l'impresa di assicurazione potrebbe riservarsi la facoltà di innalzare il premio a livelli tali che rendono non più conveniente per la banca rinnovare il contratto).

(4) I coefficienti di scarto solo calcolati sulla base di ipotesi conservative.

- i. la durata residua del contratto, se inferiore ad un anno, come sopra specificato;
- ii. il termine per la disdetta del contratto, se inferiore ad un anno;
- iii. il grado di incertezza associato ai rimborsi e i disallineamenti di copertura delle polizze assicurative. In particolare, deve essere considerata l'incertezza nei rimborsi derivante da controversie in materia di interpretazione delle clausole contrattuali, dal rischio di default della controparte, da ritardi imprevisti negli indennizzi; a tal fine la banca valuta e documenta dettagliatamente le informazioni sui rimborsi assicurativi, distinguendoli per tipo di perdita, e le utilizza per la determinazione dei coefficienti di scarto. Gli *hair-cuts* relativi al rischio di default della controparte sono calcolati esclusivamente sulla base del merito di credito dell'impresa che ha fornito l'assicurazione (1).

La metodologia deve adeguatamente cogliere i disallineamenti di copertura su perdite di importo medio-alto, derivanti, ad esempio, da franchigie e massimali relativi a singoli eventi ovvero all'insieme degli eventi di rischio operativo; a tal fine, sono effettuate apposite analisi dei dati ed esercizi di simulazione, impiegando tutte le informazioni disponibili (dati di perdita e ipotesi di scenario).

Altri meccanismi di trasferimento dei rischi operativi

E' riconosciuta l'attenuazione derivante da altri meccanismi di trasferimento dei rischi operativi a condizione che questi presentino elevati standard di qualità, comparabili a quelli previsti per le coperture assicurative, e che la banca sia in grado di dimostrare il conseguimento di un significativo effetto di riduzione del rischio.

L'utilizzo di altri meccanismi di trasferimento dei rischi operativi ai fini della riduzione del requisito patrimoniale è consentito a condizione che la banca abbia già maturato esperienza nell'uso di tali meccanismi, ad esempio attraverso l'acquisizione di dati interni ed esterni sulla probabilità di copertura e sulla tempestività dei pagamenti di analoghe fattispecie.

In ogni caso non sono ammessi strumenti allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

2. Comunicazioni alla Banca d'Italia

(1) Non rilevano, pertanto, il merito di credito della capogruppo né la circostanza che l'impresa di assicurazione abbia trasferito il rischio a terzi.

diversi da quelli Avanzati si collochi al di sotto del 15 per cento della media delle ultime tre osservazioni su base annuale dell'indicatore rilevante a livello consolidato per i gruppi bancari ovvero su base individuale per le banche non incluse nei gruppi ("uso parziale permanente AMA"). Le capogruppo o le banche individuali verificano con cadenza annuale il rispetto di tale soglia. In caso di superamento della soglia, esse comunicano alla Banca d'Italia modalità e tempi dell'applicazione dei metodi AMA ai segmenti di operatività eccedenti tale soglia. Nel caso delle banche individuali, l'uso combinato con il metodo Base è consentito esclusivamente per i segmenti di operatività rappresentati dalle succursali estere.

3.2 Estensione progressiva dei metodi AMA

Il piano di estensione dei metodi AMA (*roll-out*) deve essere approvato dall'organo con funzioni di indirizzo strategico, con le osservazioni dell'organo di controllo, e presentato alla Banca d'Italia unitamente all'istanza di autorizzazione.

Il piano di estensione deve fornire dettagliate informazioni in ordine a:

- i criteri, la sequenza e i tempi dell'applicazione dei metodi AMA ai singoli segmenti di operatività;
- i presidi predisposti per la sua puntuale realizzazione (strutture e risorse per la gestione del progetto, procedure da attivare in caso di scostamenti rispetto ai tempi previsti, ecc.).

L'arco di tempo entro cui completare il piano di estensione non può risultare superiore a sette anni, a partire dal momento in cui la banca ottiene l'autorizzazione all'utilizzo dei metodi AMA. Eventuali deroghe a tale limite potranno essere concesse nel caso di strutture di gruppo particolarmente complesse.

L'estensione progressiva dei metodi avanzati non deve essere utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre il requisito patrimoniale.

Le banche forniscono alla Banca d'Italia puntuali riferimenti in ordine alla portata delle modifiche al piano di estensione dovute ad eventi aziendali di rilievo (fusioni, ristrutturazioni, acquisizioni di rami d'azienda, rilevanti modifiche ai sistemi informativi) o a fattori esterni.

ALLEGATO A

**Metodo Standardizzato e metodi Avanzati - schema di raccordo tra
linee di *business* e attività aziendali**

Linee di <i>business</i>	Elenco delle attività
Corporate finance	Fusioni, Acquisizioni, Attività di collocamento (OPA, OPV, collocamenti privati – c.d. blocchi, emissioni obbligazionarie). <i>Investment Banking</i> in azioni e capitale di debito (IPO, privatizzazioni, <i>syndications</i> , piazzamenti privati secondari, sottoscrizioni, etc.). Valutazioni d'azienda. Cartolarizzazioni per conto terzi. Gestione straordinaria di finanza d'impresa. Aumenti di capitale (solo come <i>lead manager</i>). Servizi di consulenza e ricerca (struttura di capitale, strategia industriale, <i>undertakings</i> , ristrutturazione, etc.). Consulenza d'investimento come <i>business</i> specifico.
Trading and sales	Negoziazione in conto proprio del portafoglio di trading. Gestione della tesoreria e <i>funding</i> in conto proprio (<i>Asset & Liability Management</i> , etc.). Cartolarizzazioni in conto proprio. Ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini verso clienti <i>corporate</i> e professionali (1). Attività di consulenza, assunzione a fermo, collocamento di strumenti finanziari e prodotti assicurativi (<i>bancassurance</i> , fondi, GPM, GPF, azioni, obbligazioni, derivati, etc) verso clienti <i>corporate</i> e professionali.
Retail banking	Prestiti e Depositi. Garanzie e impegni finanziari. Credito al consumo per clienti retail. Leasing e Factoring. Altri tipi di transazioni con controparti <i>retail</i> non allocati in altre linee di <i>business</i> . Servizi ancillari ad attività <i>retail</i> come servizi di incasso e pagamento (collocamento di carte di debito e di credito, trasferimento fondi ed altri pagamenti per conto di clienti, cambio valuta, etc.) e custodia ed amministrazione titoli.
Commercial banking	Prestiti e Depositi. Garanzie e impegni finanziari. Leasing e Factoring. Finanziamenti all'esportazione e al commercio. Altri tipi di transazioni con controparti <i>corporate</i> non allocati in altre linee di <i>business</i> . Servizi ancillari ad attività <i>corporate</i> come servizi di incasso e pagamento (trasferimento fondi ed altri pagamenti per conto di clienti, cambio valuta, etc.) e custodia ed amministrazione titoli. Reddito netto (ad esempio cedole e dividendi) su portafogli non di trading.
Payment and settlement	Servizi e sistemi di pagamento, regolamento e compensazione (EBA, BIREL, TARGET, CLS, SWIFT, MASTERCARD, VISA, AMEX, etc.). Emissione e gestione di strumenti di pagamento e trasferimento fondi come <i>business</i> specifico. Banca corrispondente.
Agency services	Banca depositaria. Custodia e servizi correlati (gestione contante e garanzie reali, depositi presso terzi, etc.) come <i>business</i> specifico. Servizi di esattoria. Servizi di tesoreria Enti. Banca Fiduciaria.
Asset management	Gestione Portafogli ed altre forme di gestione del risparmio (fondi comuni di investimento, fondi di pensione, GPM, GPF, <i>hedge fund</i> , etc.). Si intende solo la produzione e non la distribuzione di prodotti di risparmio gestito; fa eccezione l'attività di collocamento a clienti professionali effettuata da società dedicate.
Retail brokerage	Ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini verso clienti <i>retail</i> . Attività di consulenza, assunzione a fermo, collocamento di strumenti finanziari e prodotti assicurativi (<i>bancassurance</i> , fondi, GPM, GPF, azioni, obbligazioni, derivati, etc.) verso clienti <i>retail</i> .
Corporate Items (solo banche AMA)	Attività che riguardano la banca nella sua interezza, quali dichiarazione annuale delle tasse, azioni o responsabilità degli esponenti aziendali, etc.,

(1) Cfr. definizione di "clienti professionali" prevista dall'Allegato II della Direttiva comunitaria 39/2004 (cd. MIFID).

ALLEGATO D

Documentazione obbligatoria per i metodi Avanzati*1. Documentazione di carattere generale*

Delibere quadro di approvazione del progetto sui metodi Avanzati e verbali di comitati o di altri organi di governo del progetto.

Descrizione del perimetro di convalida, indicando le società del gruppo interessate all'estensione dei metodi AMA, le aree soggette ad uso parziale permanente, i segmenti di operatività interessati dalla prima applicazione ed i tempi e le modalità di estensione dei metodi AMA.

Elenco della normativa interna rilevante per il progetto.

Stato di attuazione del progetto e successive fasi di realizzazione.

Attestazione del rispetto delle soglie di accesso e dell'ammontare dell'indicatore rilevante coperto dai metodi Avanzati ("soglia di significatività AMA").

Rendiconto delle spese (preferibilmente suddivise per tipologie, ad esempio risorse umane, sistemi, etc.) sostenute e previste per le iniziative connesse con la gestione e la misurazione dei rischi operativi per il triennio precedente la data di presentazione della domanda.

2. Documentazione specifica su aspetti di natura organizzativa (1)

Delibere di approvazione delle politiche di gestione e di misurazione dei rischi operativi, nonché della relativa struttura organizzativa.

Organizzazione e ruoli della funzione di controllo dei rischi operativi e del processo di convalida interna.

Normativa aziendale sui criteri e sui processi per la raccolta e conservazione dei dati sui rischi operativi.

Descrizione del sistema di *reporting* sui rischi operativi. *Report* trasmessi agli organi aziendali nel corso del biennio precedente alla data di presentazione della domanda.

Architettura del sottosistema informativo dedicato e descrizione delle principali procedure elettroniche di supporto al sistema di gestione e di misurazione dei rischi operativi, con particolare riferimento alla raccolta e alla archiviazione dei dati. Evidenza dell'utilizzo di risorse esterne (ad esempio, *outsourcing*, pacchetti applicativi).

(1) Ove non sia già stata inclusa in quella di carattere generale.

TITOLO III

Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

- art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene, inoltre, in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario e delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata:
- ai gruppi bancari;
 - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
 - ai componenti sub-consolidanti del gruppo.

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

4. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

- *adozione di provvedimenti specifici nei confronti della banca o della capogruppo concernenti il gruppo o sue singole componenti (Sezione III, par. 5): Servizio Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati, Filiale territorialmente competente, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria presso l'Amministrazione Centrale.*

6. Cooperazione di vigilanza

Al fine di svolgere in modo agevole ed efficace il processo di revisione e valutazione prudenziale sulle banche e sui gruppi bancari operanti in Italia ed in altri Paesi europei, la Banca d'Italia collabora con le autorità competenti degli altri Stati comunitari scambiando informazioni e stipulando accordi per il coordinamento delle rispettive attività e funzioni istituzionali (1).

In tale contesto la Banca d'Italia, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti vigilati, istituisce e promuove il funzionamento di Collegi dei Supervisor per i gruppi bancari non controllati da un'impresa madre europea ed operanti in altri Stati comunitari attraverso filiazioni nonché per le banche italiane con succursali significative in Stati comunitari (2).

Inoltre, per i gruppi bancari e per le banche italiane controllati da un'impresa madre europea nonché per le succursali italiane significative di banche comunitarie, la Banca d'Italia partecipa ai Collegi dei Supervisor istituiti dalle autorità competenti degli altri Stati comunitari.

(1) Le modalità con cui la Banca d'Italia coopera con le altre autorità sono descritte nella Circolare n. 269 del 7 maggio 2008 (Parte Prima, Sezione I, Capitolo IV).

(2) La direttiva 2006/48/CE (art. 42-*bis*, introdotto dalla direttiva 2009/111/CE) prevede che una succursale possa essere considerata significativa tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- la sua quota del mercato dei depositi dello Stato membro ospitante supera il 2%;
- la sospensione o cessazione delle attività della banca cui la succursale appartiene può incidere sulla liquidità del mercato e sulla funzionalità dei sistemi di pagamento, regolamento e compensazione del Paese ospitante;
- le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario e finanziario del Paese ospitante.



Disposizioni prudenziali per le SIM

Regolamento del 24 ottobre 2007

- “*posizioni compensate*”, il minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria e ad una posizione creditoria;
- “*posizioni creditorie o debitorie nette*”, le posizioni che residuano dalla compensazione tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde;
- “*posizioni creditorie lorde*”, i titoli in portafoglio, i titoli da ricevere per operazioni da regolare e le altre operazioni “fuori bilancio” che comportano l’obbligo o il diritto di acquistare titoli, tassi o indici;
- “*posizioni debitorie lorde*”, i titoli da consegnare per operazioni non regolate e le altre operazioni “fuori bilancio” che comportano l’obbligo o il diritto di vendere titoli, tassi o indici;
- “*società finanziaria*”: le società che svolgono le attività di cui all’art. 59, comma 1, lett. b), del T.U. bancario ⁽¹⁾;
- “*Testo Unico*”, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- “*T.U. bancario*”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano su base individuale a tutte le SIM, secondo i criteri indicati di seguito, ad eccezione di quelle che prestano esclusivamente uno o più dei seguenti servizi:

- il servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione senza detenzione di denaro o titoli appartenenti ai clienti;
- il servizio di consulenza in materia di investimenti;
- servizi di investimento aventi ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari derivati con sottostante non finanziario ⁽²⁾. Tale deroga si applica fino al 31 dicembre 2014 solo con riferimento alle SIM che operano con clienti professionali.

¹ Si rammenta che tra le società finanziarie non sono ricomprese le imprese di assicurazione.

² Si tratta dei:

- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione);
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti purché negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati nel precedente alinea e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini;
- i contratti finanziari differenziali;
- i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati

3.3. Metodologia di ponderazione ordinaria

Nella metodologia in questione i fattori di ponderazione sono riconducibili a quelli previsti nel calcolo del rischio di credito, misurato con rating esterni o interni.

Tavola 2

TIPOLOGIE DI TITOLI	FATTORE DI PONDERAZIONE PER IL REQUISITO DEL RISCHIO SPECIFICO
a) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una ponderazione di rischio dello 0% ai fini della disciplina sul rischio di credito.	0%
b) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 1, 2 o 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata. c) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente ad una classe di merito di credito 1 o 2 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata. d) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 1, 2 o 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata. e) Altri titoli qualificati. Sono inclusi i titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	0,25% (durata residua inferiore o pari a 6 mesi) 1,00% (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi) 1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)
f) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati membri ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 4 o 5 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata. g) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 4 o 5 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata. h) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 4 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata. i) Titoli di debito emessi da soggetti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta dalla ECAI prescelta.	8 %
j) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 6 ai fini della	12%

<p>disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>k) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 6 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>l) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 5 o 6 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p>	
--	--

Le posizioni relative ai derivati che dipendono da tassi di interesse e tassi di cambio vanno convenzionalmente assoggettate a un fattore di ponderazione per il requisito sul rischio specifico pari allo 0%. Nel caso di contratti derivati con sottostante uno o più titoli di debito, verrà applicato un fattore di ponderazione per il requisito su rischio specifico corrispondente alla qualità creditizia del sottostante.

Ai titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, da enti territoriali e da intermediari vigilati denominati in valuta locale a fronte di provvista in valuta locale è applicato un fattore di ponderazione dello zero per cento.

Alle esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione che, se allocate nel portafoglio immobilizzato, sarebbero soggette a un fattore di ponderazione pari al 1250% va applicato un requisito patrimoniale pari all'intero importo dell'esposizione stessa.

Ai fini della Tavola 2, gli "altri titoli qualificati" comprendono:

- a) posizioni lunghe e corte in titoli che soddisfano i requisiti per l'attribuzione a una classe di merito creditizio di qualità elevata (*investment grade*) nel quadro del metodo standardizzato della disciplina del rischio di credito;
- b) posizioni lunghe e corte in titoli che soddisfano i requisiti per l'attribuzione a una classe di merito creditizio di qualità elevata (*investment grade*) secondo l'approccio basato sui rating interni nell'ambito della disciplina del rischio di credito;
- c) posizioni lunghe e corte in titoli per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta dalla ECAI e che soddisfano le seguenti condizioni:
 - sono considerate dalla SIM sufficientemente liquide;
 - sono considerate dalla SIM di qualità creditizia elevata (*investment grade*);
 - sono quotate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, o in una borsa di un paese terzo, se quest'ultima è riconosciuta dalle Autorità competenti dello Stato membro;
- d) posizioni lunghe e corte in titoli emesse da intermediari vigilati che sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa comunitaria, che sono considerate dalla SIM:
 - sufficientemente liquide;
 - di qualità creditizia elevata (*investment grade*);
- e) posizioni lunghe e corte in titoli emessi da intermediari vigilati ai quali è attribuita una ponderazione pari al 50% secondo il metodo standardizzato della disciplina sul rischio di credito; tali intermediari devono essere assoggettati a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabili a quelle previste dalla vigente regolamentazione comunitaria.

- 1) per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria;
- 2) al totale delle posizioni creditorie nette viene sommato il totale delle posizioni debitorie nette e si determina così la posizione lorda generale;
- 3) sulla posizione lorda generale si applica il coefficiente del quattro per cento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio specifico su titoli di capitale (riga d, colonna “portafoglio ordinario”, della Tavola 2).

Il coefficiente di cui al punto 3) è ridotto al due per cento nel caso dei titoli quotati in un mercato regolamentato per i quali siano verificate tutte le seguenti condizioni (“portafoglio qualificato”):

- a) il titolo di capitale sia di un soggetto che abbia emesso almeno un titolo di debito negoziato per il quale è prevista, nelle Tavole della sezione 2, una ponderazione per il rischio specifico inferiore all’8%. Sono esclusi i titoli per i quali la ponderazione inferiore all’8% è ottenuta solo mediante l’applicazione di tecniche di CRM;
- b) nessuna posizione rappresenti più del 5 per cento del portafoglio titoli di capitale della SIM. Sono ammesse posizioni in singoli titoli superiori al 5 per cento e fino ad un massimo del 10 per cento purché il complesso di tali posizioni non superi il 50 per cento del portafoglio titoli di capitale della SIM;
- c) il titolo di capitale presenti un elevato grado di liquidità, secondo quanto riportato di seguito.

E’ considerato di elevata liquidità il titolo che possiede almeno una delle seguenti caratteristiche:

- i) per i titoli negoziati in Italia, rientrano nel paniere di riferimento dell’indice FTSE MIB o dell’indice FTSE Italia Mid Cap;
- ii) per i titoli negoziati in un mercato regolamentato estero:
 - ove si tratti di titoli negoziati in un paese dell’Unione Europea o del G-10, presentano un elevato grado di liquidità, secondo le autorità competenti del medesimo paese;
 - ove si tratti di titoli negoziati in un paese diverso da quelli di cui al punto precedente, possiedono un rapporto di *turnover* almeno pari al 7,5%. Il rapporto di *turnover* è definito come il rapporto tra il controvalore dei volumi scambiati negli ultimi sei mesi e la capitalizzazione media nello stesso periodo di tempo. Ai fini della selezione dei titoli di capitale “qualificati”, il calcolo del rapporto di turnover deve essere ripetuto almeno ogni sei mesi; evidenza dei dati presi a base del calcolo deve essere mantenuta presso l’ente per lo stesso periodo.

Ai fini della determinazione del requisito specifico su titoli di capitale le SIM possono non tenere conto dei contratti derivati su indici di borsa qualora essi siano negoziati su mercati regolamentati e riguardino indici ampiamente diversificati. Quest’ultima condizione ricorre per gli indici:

- che si riferiscono a mercati regolamentati (esclusi gli indici settoriali) il cui listino comprende almeno duecento titoli;
- basati sull’intero listino ovvero su un paniere di titoli che comprende non meno di 30 unità;
- al cui valore nessuno dei titoli preso a riferimento concorre con una ponderazione superiore al 10%. Tale soglia è elevabile al 20% ove i primi 5 titoli del paniere cui si riferisce l’indice ordinati secondo il relativo “peso” non ne rappresentino più del 60%.

CAPITOLO 10

RISCHI OPERATIVI

1. Premessa

Il rischio operativo esprime il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione ricomprende il rischio legale; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione.

Allo scopo di fronteggiare i rischi operativi le SIM devono dotarsi di:

- adeguati meccanismi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa, con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;
- processi efficaci per l'identificazione, il monitoraggio, l'attenuazione e la valutazione dei rischi operativi ai quali sono o potrebbero essere esposti nonché di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili.

I processi e i meccanismi di cui sopra devono tenere conto delle dimensioni aziendali nonché della natura e della complessità delle attività svolte e dei connessi profili di rischio operativo.

2. Calcolo del requisito patrimoniale

A fronte dei rischi operativi le SIM devono detenere un requisito patrimoniale, da calcolare in base a uno dei metodi di seguito enunciati:

- metodo base (BIA – *Basic Indicator Approach*);
- metodo standardizzato (TSA – *Traditional Standardised Approach*);
- metodi avanzati (AMA – *Advanced Measurement Approaches*).

3. Metodo base

Nel metodo Base il requisito patrimoniale è pari al 15 per cento della media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante, riferite alla situazione di fine esercizio (31 dicembre)⁽³⁾.

³ Nel caso in cui una SIM chiuda il bilancio d'esercizio ad una data diversa dal 31 dicembre (ad esempio, 30 giugno), la media dell'indicatore rilevante deve essere calcolata con riferimento ai valori degli ultimi tre anni riferiti a tale data (ad esempio, 30 giugno). Laddove una SIM modifichi la propria data di chiusura bilancio e ad esempio si trovi ad aver una chiusura al 31 dicembre T ed un'altra al 30 giugno T+1, il requisito patrimoniale alla segnalazione relativa al 30 giugno T+1 deve essere calcolato considerando l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre T-1, 31 dicembre T e 30 giugno T+1. Tale dato deve essere ripetuto nelle segnalazioni relative al 30 settembre e 31 dicembre T+1 e al 31 marzo T+2, mentre al 30 giugno T+2 il requisito deve essere determinato utilizzando l'indicatore rilevante osservato alle date 31 dicembre T, 30 giugno T+1 e 30 giugno T+2. Analogamente ci si comporterà per le successive segnalazioni.

Le osservazioni negative o nulle, non vengono prese in considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale complessivo. Il requisito viene quindi determinato come media delle sole osservazioni aventi valore positivo.

Qualora il dato relativo all'indicatore rilevante, per alcune osservazioni del triennio di riferimento, non sussista, il calcolo del requisito va determinato sulla base della media delle sole osservazioni disponibili ⁽¹⁾.

Laddove l'indicatore rilevante o sue componenti si riferiscano ad un arco temporale inferiore ai 12 mesi (ad esempio nel caso di SIM neo costituite e operazioni di fusione e acquisizione), tale valore deve essere annualizzato linearmente su base mensile ⁽²⁾.

In caso di fusione ovvero di acquisizione di segmenti di operatività nel corso dell'anno, i 3 indicatori rilevanti utilizzati ai fini della determinazione del requisito patrimoniale dovranno tener conto delle componenti di conto economico relative ai segmenti di operatività oggetto di acquisizione/fusione.

Nel caso di scissione ovvero di cessione di segmenti di operatività nel corso dell'anno, i valori delle componenti di conto economico dei segmenti di operatività ceduti/scissi devono essere considerati nella determinazione dell'indicatore rilevante ⁽³⁾.

4. Metodo standardizzato e metodi avanzati

Le SIM che intendono utilizzare il metodo standardizzato o i metodi avanzati fanno riferimento a quanto previsto in materia per le banche (cfr. Circolare n. 263, Titolo II, cap. 5).

Le SIM che non appartengono a gruppi possono accedere al metodo standardizzato e ai metodi avanzati se dispongono di un patrimonio di vigilanza non inferiore a €25 milioni.

Per l'utilizzo dei metodi avanzati, le SIM si attengono a quanto previsto nel capitolo 13 del presente Titolo.

⁽¹⁾ Il requisito va calcolato utilizzando esclusivamente i valori dell'indicatore rilevante determinato in base ai principi contabili IAS/IFRS.

⁽²⁾ A titolo esemplificativo, qualora la SIM A abbia iniziato la sua attività il 1 marzo dell'anno T, l'indicatore rilevante riportato nel bilancio di esercizio al 31 dicembre dello stesso anno deve essere moltiplicato per un coefficiente di annualizzazione pari a 12/10 (ossia 12 mesi dell'anno diviso i 10 mesi di attività cui si riferiscono i dati in bilancio).

⁽³⁾ In particolare, in caso di fusione ovvero di acquisizione di segmenti di operatività nel corso del periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno T, tale evento incide sul calcolo del requisito patrimoniale riferito al 31 dicembre di tale anno e comporta modifiche dell'indicatore rilevante per gli anni T-1 e T-2. Pertanto:

- l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre dell'anno T dovrà tener conto dei valori annualizzati delle componenti di conto economico relative ai segmenti di operatività oggetto di acquisizione/fusione;
- l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre degli anni T-1 e T-2 dovrà tener conto delle componenti di conto economico di pertinenza dei segmenti di operatività oggetto di acquisizione/fusione.

In caso di scissione ovvero di cessione di segmenti di operatività nel corso del periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno T, tale evento non incide sul calcolo del requisito patrimoniale del requisito riferito al 31 dicembre di tale anno. Pertanto:

- l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre dell'anno T dovrà tener conto dei valori delle componenti di conto economico dei segmenti di operatività ceduti/scissi;
- il valore delle componenti di conto economico dei segmenti di operatività ceduti/scissi contribuirà anche al calcolo del requisito patrimoniale riferito agli anni T+1 e T+2 essendo parte dell'indicatore rilevante calcolato con riferimento agli anni T-1 e T (per l'anno T+1) e T (per l'anno T+2).

CAPITOLO 12 PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Premessa

Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, secondo le disposizioni che seguono.

Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Le singole voci del patrimonio di vigilanza vanno determinate in maniera coerente con la normativa di bilancio, tenendo conto dei "filtri prudenziali". I "filtri prudenziali" sono correzioni di vigilanza apportate alle voci del patrimonio netto di bilancio, allo scopo di salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e di ridurre la potenziale volatilità indotta dall'applicazione dei principi contabili internazionali (di seguito "IAS/IFRS").

2. Definizioni

Ai fini della disciplina del presente capitolo si definiscono, in via generale:

- "incentivi al rimborso anticipato", clausole contrattuali suscettibili di ingenerare nell'investitore l'aspettativa che lo strumento verrà rimborsato alla data di esercizio dell'opzione call, quali ad esempio clausole che, in caso di mancato esercizio di un'opzione call, prevedono:
 - a) la revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. "step up");
 - b) il rimborso del capitale attraverso la consegna di azioni della SIM (cd. *principal stock settlement*) (1).
- "strumenti innovativi di capitale": gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'Allegato H e presentino incentivi al rimborso anticipato da parte dell'emittente.
- "strumenti non innovativi di capitale": gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'Allegato H e siano privi di incentivi al rimborso anticipato da parte dell'emittente.
- "partecipazione", il possesso da parte dell'intermediario di azioni o quote:
 - a) nel capitale di società controllate (2) o che, realizzando una situazione di legame durevole con altre società, sono destinate a sviluppare le attività del partecipante;
 - b) o che comunque attribuisce la titolarità dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o di quote di capitale pari o superiori al 10 per cento, nel caso di partecipazioni in società bancarie o finanziarie, o al 20 per cento, nel caso di partecipazioni in società di assicurazione. Ai fini del calcolo dei diritti di voto o delle quote di capitale possedute si considerano anche le

¹ Ai fini della computabilità nel patrimonio di vigilanza i meccanismi di *principal stock settlement* devono prevedere un limite al rapporto di conversione in azioni al momento del rimborso non superiore al 150% (*cap*).

Il numero massimo di azioni (M) in cui può essere convertito uno strumento è calcolato come segue:
 $M = \text{valore nominale dello strumento} \times 150\% / \text{valore di mercato delle azioni al momento dell'emissione}$.

² A tali fini rilevano anche situazioni di controllo congiunto con altri soggetti in base ad appositi accordi.

azioni o quote eventualmente rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza;

- “società di assicurazione”, l’impresa di assicurazione, l’impresa di riassicurazione nonché la società di partecipazione assicurativa.

3. Calcolo del patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno è calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche nel caso in cui non sia stato ancora approvato.

A tal fine, gli amministratori procedono alla valutazione delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell’utile relativo all’esercizio chiusosi alla suddetta data.

Sono tempestivamente comunicate alla Banca d’Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell’utile.

Queste disposizioni si applicano anche alle SIM che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alla fine dell’anno queste devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli amministratori procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla determinazione dei fondi e all’attribuzione dell’utile semestrale.

In assenza del descritto atto formale dell’organo amministrativo, il patrimonio riferito al 31 dicembre e al 30 giugno andrà calcolato senza tener conto dei relativi risultati reddituali.

L’ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopraindicate, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza è preventivamente verificato dall’organo di controllo e dai revisori esterni.

4. Struttura del patrimonio di vigilanza

4.1. Patrimonio di base

Il capitale versato (cfr allegato H, par. 1) e le riserve costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni di propria emissione in portafoglio, delle attività immateriali, delle perdite di esercizi precedenti, delle perdite di rilevante entità verificatesi in comparti dell’attività aziendale diversi dalla negoziazione per conto proprio nell’esercizio in corso e dei “filtri prudenziali negativi” del patrimonio di base (cfr. par. 5), costituisce il “patrimonio di base”. Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

Possono essere computati nel “patrimonio di base” gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale entro i seguenti limiti:

- a) strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza contrattuale: 15 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 4.5 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi con scadenza);
- b) fermo restando il limite di cui alla lettera a), la somma degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non può eccedere il 35 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 4.5 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi);

- c) fermi restando i limiti sub a) e b), sono computabili fino al 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 4.5 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi) gli strumenti non innovativi di capitale per i quali sia contrattualmente prevista la conversione in azioni computabili nel capitale (cfr All. H, par. 1):
- in via automatica qualora per effetto di perdite il requisito patrimoniale complessivo della SIM scenda al di sotto dell'8% o del più elevato requisito patrimoniale complessivo imposto dalla Banca d'Italia;
 - su richiesta della Banca d'Italia, motivata in base alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente o del gruppo di appartenenza.

Per gli strumenti di cui alla lettera c) il fattore di conversione deve essere prefissato al momento dell'emissione e non deve essere prevista alcuna opzione di rimborso anticipato.

Le eventuali eccedenze possono essere computate nel patrimonio supplementare, alla stregua di strumenti ibridi di patrimonializzazione, nel rispetto della condizione di cui al successivo paragrafo.

La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

4.2. Patrimonio supplementare di secondo livello

Le riserve da valutazione ⁽¹⁾, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni costituiscono, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato H, par. 3, gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. A questi si aggiungono i "filtri prudenziali" positivi del patrimonio supplementare (cfr. par. 5). Il totale dei suddetti elementi costituisce il "patrimonio supplementare di secondo livello". Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; tuttavia, le passività subordinate di cui sopra non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

Le SIM che utilizzano metodi IRB (*internal rating based*) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito computano anche l'eccedenza delle rettifiche di valore nette complessive rispetto alle perdite attese, nei limiti dello 0,6% delle attività ponderate per il rischio di credito.

4.3. Patrimonio rettificato di secondo livello

Si definisce "patrimonio rettificato di secondo livello" l'aggregato costituito dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare di secondo livello, dedotte le componenti indicate nel successivo paragrafo 4.5.

4.4. Patrimonio supplementare di terzo livello

Oltre agli elementi indicati nei paragrafi precedenti, evitando duplicazioni nel computo, sono inclusi nel patrimonio di vigilanza i seguenti elementi che costituiscono il "patrimonio supplementare di terzo livello":

- a) per le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, dei servizi di cui all'art. 1, comma 5 del Testo Unico, lettere a) e c), la somma algebrica dei proventi e delle perdite nonché delle plusvalenze e delle minusvalenze sul portafoglio di negoziazione, rilevati dall'inizio dell'esercizio successivo a quello il cui bilancio sia già stato approvato e derivanti da operazioni in bilancio e "fuori bilancio" concluse nell'ambito della prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio nonché su strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio di

⁽¹⁾ Tali riserve sono computabili nel patrimonio supplementare secondo quanto previsto nelle regole relative ai filtri prudenziali (cfr. par. 5)

sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia svolti dalla SIM. In caso di valore positivo, il suddetto aggregato è decurtato degli eventuali oneri fiscali, dell'ammontare stimato dei dividendi da distribuire a fine esercizio e di altri prevedibili oneri;

Tale aggregato, che può assumere valore positivo o negativo, è computato senza alcuna limitazione nel patrimonio di vigilanza;

- b) per tutte le SIM, le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 2 anni, nei limiti e alle condizioni stabilite nell'allegato H, par. 3. Esse sono computabili al massimo entro il 150 per cento del patrimonio di base che residua dopo la copertura del requisito patrimoniale per il rischio di credito (cfr. capitolo 7) e per il rischio operativo (cfr. capitolo 10). In particolari circostanze, previo consenso della Banca d'Italia, il limite di cui sopra può essere elevato al 250 per cento. In luogo delle passività subordinate di cui alla presente lettera, le SIM possono includere nel patrimonio supplementare di terzo livello un pari ammontare di elementi del patrimonio supplementare di secondo livello.

4.5. Elementi da dedurre

4.5.1. PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

Sono dedotti per la metà dall'ammontare del patrimonio di base e per la metà dall'ammontare del patrimonio supplementare di secondo livello:

- a) le partecipazioni in banche, IMEL, società finanziarie e istituti di pagamento superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti ⁽¹⁾;
- b) le partecipazioni in banche, IMEL, società finanziarie e istituti di pagamento pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti, diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), anche se non partecipati. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che ecceda il 10 per cento del valore positivo del patrimonio di base e supplementare di secondo livello;
- c) le partecipazioni in società di assicurazione e le passività subordinate emesse da tali società.

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate, indicati ai precedenti punti a), b) e c) sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

Le partecipazioni, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate vanno dedotti in base al loro valore di bilancio. Tuttavia, con riferimento alle attività classificate in bilancio nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita", l'importo da dedurre è al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività.

Se gli elementi da dedurre dal patrimonio supplementare superano l'ammontare del patrimonio stesso, l'eccedenza viene dedotta dal patrimonio di base.

Le SIM rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata non devono dedurre dal proprio patrimonio di vigilanza le partecipazioni detenute in banche, SIM, IMEL, istituti di pagamento, società finanziarie e SGR consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza.

¹ Vanno dedotte inoltre le partecipazioni in azioni nominative di società di investimento a capitale variabile (SICAV) superiori a 20.000 azioni, a condizione che la SICAV non sia inclusa nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario di appartenenza a seguito di specifico provvedimento della Banca d'Italia.

4.5.2. DEDUZIONE DELLE COMPONENTI ILLIQUIDE

Le SIM che non fanno parte di un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata deducono dal patrimonio di vigilanza le seguenti componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale:

- 1) beni mobili;
- 2) beni immobili ad esclusione degli immobili gravati da garanzia reale per finanziamenti ottenuti;
- 3) partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attività subordinate nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui al punto 4.5.1;
- 4) crediti verso qualsiasi controparte con vita residua oltre 90 giorni, ad eccezione: di quelli rivenienti da operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di prestito di titoli; dei depositi versati presso casse di compensazione e garanzia a fronte di contratti *futures* e a premio stipulati in mercati regolamentati; dei crediti verso l'erario.

4.5.3. SIM AUTORIZZATE ALL'UTILIZZO DI METODI IRB

Le SIM che utilizzano metodi IRB (*internal rating based*) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito deducono l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore nette complessive ⁽¹⁾.

4.6. Patrimonio di vigilanza

L'importo ottenuto ai sensi dei paragrafi precedenti costituisce il patrimonio di vigilanza.

In situazioni di emergenza, la Banca d'Italia può autorizzare le SIM ad eccedere i limiti di computabilità di cui ai paragrafi 4.1. e 4.2 per un periodo di tempo limitato. A tal fine, la SIM presenta un'istanza motivata e accompagnata da un piano di rientro volto ad assicurare il ripristino tempestivo del rispetto dei limiti.

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione ad eccedere i limiti a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della SIM. Ai predetti fini la realizzazione di operazioni di fusione o acquisizione non costituisce una situazione di emergenza, a meno che non sia connessa con interventi di risanamento e salvataggio di altri intermediari vigilati.

4.7 Disposizioni transitorie

Qualora alla data del 31.12.2010 le SIM non rispettino i limiti di cui al secondo capoverso del paragrafo 4.1, le stesse sono tenute ad adottare le necessarie misure e strategie per garantirne il rispetto entro il 31 dicembre 2040.

La Banca d'Italia verifica le misure e le strategie adottate nell'ambito processo di controllo prudenziale (Titolo II).

I titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) e gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale - emessi prima del 31.12.2010 - che non rispettano i requisiti previsti, rispettivamente, dai paragrafi 1 e 2 dell'allegato H - continuano ad essere computati nel patrimonio di base tra gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale sino al 31.12.2020. Successivamente sono assoggettati ai seguenti limiti:

a) fino al 20% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 4.5 (sono compresi gli strumenti in questione) sino al 31.12.2030;

⁽¹⁾ Il calcolo è effettuato al lordo dell'effetto fiscale.

b) fino al 10% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 4.5 (sono compresi gli strumenti in questione) sino al 31.12.2040.

Come noto, il documento di consultazione del Comitato di Basilea “Strengthening the resilience of the banking sector” - pubblicato il 17 dicembre 2009 - prevede la possibilità di computare nel Patrimonio di vigilanza i soli strumenti emessi prima del 17 dicembre 2009.

Conseguentemente le disposizioni transitorie indicate nel presente paragrafo dovranno probabilmente essere modificate per tener conto delle decisioni cui si perverrà nelle sedi internazionali.

5. Filtri prudenziali

Le componenti di seguito indicate, connesse con l'applicazione dei principi contabili internazionali, sono prese in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza nei limiti e alle condizioni di seguito specificati.

a) Filtri prudenziali negativi: deduzioni dal patrimonio di base

a.1) Riserve negative su titoli disponibili per la vendita

Dal patrimonio di base devono essere dedotti i saldi negativi tra le riserve da valutazione positive e quelle negative riferiti, rispettivamente, ai titoli di capitale (inclusi gli O.I.C.R.) e ai titoli di debito classificati nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”. Sono escluse dal computo di tale differenza le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate nel conto economico.

Sono altresì escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati classificati in bilancio nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita” e dedotti dal patrimonio di vigilanza della SIM.

a.2) Plusvalenza cumulata netta su attività materiali

Deve essere dedotto dal patrimonio di base il saldo positivo fra le seguenti componenti rilevate in conto economico: 1) le plusvalenze e le minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al *fair value* degli immobili detenuti a scopo di investimento; 2) le minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al “valore rivalutato” delle attività materiali detenute ad uso funzionale.

Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.

b) filtri prudenziali positivi: incrementi del patrimonio supplementare

b.1) Plusvalenza cumulata netta su attività materiali (quota computabile)

Deve essere computato nel patrimonio supplementare il 50% (quota computabile) dell'importo descritto nella precedente voce a.2.

b.2) Attività materiali

Può essere computato, tra gli elementi positivi del patrimonio supplementare, l'importo delle riserve da valutazione connesso con “Leggi speciali di rivalutazione” (cfr. Tabella 12.6 della nota integrativa del passivo del bilancio, quinta colonna).

Può essere computato, tra gli elementi positivi del patrimonio supplementare, il 50% dell'importo delle riserve da valutazione da “Attività materiali” (cfr. Tabella 12.6 della nota integrativa del passivo del bilancio, seconda colonna).

b.3) Riserve positive su titoli disponibili per la vendita

Può essere computato, tra gli elementi positivi del patrimonio supplementare, il 50% dei saldi positivi tra le riserve da valutazione positive e quelle negative riferiti, rispettivamente, ai titoli di

2. Compensazione contrattuale

I seguenti tipi compensazione contrattuale, subordinatamente al rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa, sono riconosciuti ai fini della riduzione del valore delle esposizioni ⁽¹⁾:

- a) contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati tra l'intermediario e la sua controparte;
- b) altri accordi bilaterali di compensazione dei contratti derivati tra l'intermediario e la sua controparte;
- c) accordi bilaterali di compensazione tra prodotti differenti (cd. *crossproduct netting*).

Per le operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) è riconosciuto l'effetto di riduzione del rischio a condizione che l'intermediario:

- 1) abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, la SIM ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;
- 2) abbia acquisito pareri legali attestanti che, nel caso di impugnazione in giudizio, verrebbero confermati dalle autorità giudiziarie ed amministrative competenti gli effetti degli accordi di cui al punto 1), in conformità:
 - all'ordinamento dello Stato nel quale la controparte è costituita e, qualora sia coinvolta una succursale estera di una controparte, all'ordinamento dello Stato in cui tale succursale è situata;
 - all'ordinamento che disciplina le singole operazioni compensate;
 - all'ordinamento che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale;
- 3) abbia posto in essere procedure atte a garantire che la validità legale della compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti;
- 4) conservi nei propri archivi tutta la documentazione richiesta;
- 5) consideri gli effetti degli accordi di compensazione ai fini del calcolo dell'esposizione creditizia complessiva nei confronti di ciascuna controparte e gestisca il rischio di controparte su tali basi;
- 6) proceda, con riferimento a ciascuna controparte, all'aggregazione delle singole transazioni soggette a compensazione, in modo da ottenere l'esposizione giuridicamente rilevante verso tale controparte. Tale aggregato deve essere considerato nei processi di gestione dei limiti di credito e di allocazione del capitale.

Ai contratti contenenti una disposizione che consente a una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (cd. *walkaway clause*), non può essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio.

Sono ammesse all'"accordo di compensazione tra prodotti differenti" (cd. *crossproduct netting*) le esposizioni derivanti da: 1) operazioni di pronti contro termine attive e passive su titoli e merci, operazioni e assunzioni di titoli e merci in prestito; 2) finanziamenti con margini; 3) contratti derivati OTC.

Gli "accordi di compensazione tra prodotti differenti" devono soddisfare, oltre ai requisiti sub da 1) a 6), anche le seguenti condizioni:

- a) l'importo netto di cui al punto 1) deve riferirsi a tutti gli accordi quadro bilaterali e a tutte le singole transazioni compresi nell'accordo di compensazione tra prodotti differenti;

¹ Ai fini della presente disciplina le operazioni con regolamento a lungo termine sono considerate come derivati OTC.

ALLEGATO H: REQUISITI PER LA COMPUTABILITA' NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DEL CAPITALE E DEGLI STRUMENTI "IBRIDI"

Gli intermediari possono computare nel patrimonio di vigilanza il capitale, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate che abbiano le caratteristiche indicate nel presente allegato.

Le SIM trasmettono alla Banca d'Italia copia delle delibere dell'Organo amministrativo che comprovano la computabilità di detti strumenti nel patrimonio di vigilanza.

1. Capitale

Il capitale rappresenta la componente primaria del patrimonio di base ed è computato senza limiti.

Ai fini della presente disciplina, rientrano in questo aggregato i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) che presentino le seguenti caratteristiche:

- 1) sono emessi direttamente dalla SIM;
- 2) sono chiaramente e separatamente individuabili nel bilancio;
- 3) sono privi di scadenza ⁽¹⁾;
- 4) sono interamente liberati;
- 5) sono classificati quali strumenti di patrimonio netto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- 6) non possono essere rimborsati al di fuori delle ipotesi di liquidazione della SIM;
- 7) non attribuiscono al portatore diritti ad una remunerazione minima né sussistono clausole che prevedono il pagamento obbligatorio di dividendi. Non possono essere attribuiti privilegi nel pagamento dei dividendi ad eccezione del caso in cui essi siano calcolati come multiplo dei dividendi distribuiti alle azioni prive di questo vantaggio; tali dividendi devono essere corrisposti "pari passu" con i dividendi sulle altre azioni e non possono essere cumulativi;
- 8) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere su utili distribuibili o riserve di utili distribuibili;
- 9) non prevedono limitazioni nella determinazione dell'ammontare del dividendo (*cap*);
- 10) non sono privilegiati nella copertura delle perdite;
- 11) in caso di liquidazione, attribuiscono un diritto sul residuo attivo del bilancio di liquidazione subordinato a quello di tutti gli altri azionisti e creditori sociali e proporzionale alla quota di capitale che rappresentano;
- 12) il regime legale o negoziale è privo di disposizioni o clausole che possano creare sul mercato aspettative di riacquisto, rimborso o cancellazione ⁽²⁾.

I versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) possono essere computati nel capitale solo se sono rispettati i requisiti di cui al presente paragrafo e sia espressamente previsto che ne è ammessa la restituzione esclusivamente in caso di liquidazione della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo, in concorrenza con i titoli computabili nel capitale.

⁽¹⁾ Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza delle azioni coincidente con la durata della società prevista nell'atto costitutivo e/o nello statuto.

⁽²⁾ Non devono inoltre sussistere comportamenti della SIM che generino tali aspettative.

1.1 Riacquisto di titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) di propria emissione

L'acquisto da parte della SIM di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) per un importo complessivo superiore al 5 per cento è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia. In ogni caso l'acquisto deve essere effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di acquisto di azioni proprie.

L'istanza deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare; ad essa deve essere allegata una aggiornata valutazione sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della SIM, anche in relazione agli effetti dell'operazione.

L'istanza può essere presentata in relazione a più operazioni di riacquisto da effettuarsi entro un periodo di tempo ed un ammontare del capitale sociale predeterminati; in tal caso all'istanza è allegata la delibera con cui l'Organo amministrativo ha disposto il "piano di riacquisto" dei titoli rappresentativi della partecipazione al capitale (azioni).

Se la SIM appartiene a un gruppo, la richiesta di riacquisto è inviata dalla società capogruppo.

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riacquisto, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia autorizza il riacquisto dei titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della SIM. Dopo il rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia i titoli oggetto dell'operazione non sono più computabili nel patrimonio di vigilanza.

Il riacquisto può essere comunicato al mercato solo dopo il rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

2. Strumenti innovativi e non innovativi di capitale

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale possono essere computati nel patrimonio di base solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilità della base patrimoniale delle SIM. Devono essere rispettate tutte le seguenti caratteristiche:

- a) la società emittente, inclusa nel gruppo, deve essere insediata in uno Stato comunitario o appartenente al Gruppo dei Dieci;
- b) i titoli devono essere irredimibili o avere una scadenza non inferiore a 30 anni ⁽¹⁾. L'eventuale facoltà di rimborso da parte dell'emittente non può essere prevista prima che siano trascorsi 5 anni dall'emissione e previa autorizzazione della Banca d'Italia;
- c) eventuali clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. *step-up*) o altri incentivi al rimborso anticipato - ammissibili per i soli titoli irredimibili - non possono essere previste prima di 10 anni di vita del prestito; l'ammontare dello *step-up* non può eccedere, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello *spread* rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso;
- d) il contratto deve prevedere la possibilità di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se necessario tenuto conto della situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente (ad esempio nel

⁽¹⁾ Ove la durata contrattuale e il periodo di tempo per il quale le somme sono nella disponibilità della SIM non coincidano, si considera la durata effettiva. L'ipotesi si verifica quando, ad esempio, il periodo di collocamento si prolunghi oltre la data di emissione e godimento. Si consideri il caso di una SIM che abbia previsto le seguenti clausole contrattuali:

- data di emissione e di godimento: 24 febbraio 2009;
- inizio del periodo collocamento: 24 febbraio 2009;
- fine del periodo di collocamento 24 maggio 2009;
- data di rimborso del prestito il 24 febbraio 2039.

In tal caso la "durata effettiva" del prestito è inferiore ai 30 anni per tutte le somme raccolte in data successiva al 24 febbraio 2009.

caso in cui, nell'esercizio precedente, la SIM (1) non abbia avuto profitti distribuibili o non abbia pagato dividendi agli azionisti); in ogni caso gli interessi non sono corrisposti qualora per effetto di perdite il requisito patrimoniale complessivo della SIM scenda al di sotto dell'8% o del più elevato requisito patrimoniale complessivo imposto dalla Banca d'Italia (2). Il contratto non deve contenere clausole che impediscano alla Banca d'Italia di disporre la mancata corresponsione degli interessi in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente. Il rispetto di tali disposizioni è assicurato anche in presenza di clausole che prevedano:

- l'obbligo per l'emittente di pagare gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo se ha già provveduto al pagamento di interessi o dividendi su altri strumenti computabili nel patrimonio di base o comunque aventi il medesimo grado di subordinazione ("pari passu") o più subordinati (*dividend pusher*) (3),
 - il mancato pagamento di dividendi per il periodo in cui l'emittente non corrisponde gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo (*dividend stopper*);
- e) gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione è perso definitivamente;
- f) con riferimento agli strumenti di cui al par. 4.1, lett. a) e b) del Capitolo 12, il contratto deve prevedere che le somme raccolte con l'emissione di titoli risultino nella piena disponibilità della SIM medesima, attraverso meccanismi di assorbimento delle perdite quali, ad esempio:
- la conversione degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale in titoli computabili nel capitale (cfr paragrafo 1);
 - la svalutazione del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale. L'eventuale rivalutazione deve avvenire solamente a valere su profitti distribuibili, *pari passu* con i detentori di titoli computabili nel capitale (cfr paragrafo 1).

Finchè non è ripristinato il valore degli strumenti, in ogni caso non possono essere pagati interessi ed eventuali *dividend stopper* non producono effetti.

Il contratto deve prevedere la possibilità per l'emittente o la Banca d'Italia di attivare i predetti meccanismi laddove ciò si renda necessario; in ogni caso il contratto ne prevede l'attivazione automatica qualora il requisito patrimoniale complessivo della SIM scenda al di sotto del 6% per effetto di perdite di esercizio;

- g) il contratto non deve contenere alcuna clausola che possa impedire alla Banca d'Italia di disporre l'attivazione dei meccanismi di assorbimento delle perdite di cui alla lettera f) in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente;
- h) in caso di liquidazione della SIM, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori;
- i) nel caso in cui l'emissione avvenga tramite una controllata estera, vi sia un apposito contratto (*on-lending*) che determini il trasferimento delle somme raccolte alla SIM a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione.

3. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate

Tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi – per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'emittente e ancora a sua disposizione – i seguenti elementi:

(1) Nel caso di emissione indiretta la condizione è verificata rispetto alla SIM che controlla direttamente o indirettamente la società emittente.

(2) Gli interessi non devono essere corrisposti anche qualora il pagamento degli stessi determini il mancato rispetto del requisito patrimoniale.

(3) I *dividend pusher* non producono effetti anche qualora sui titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale di cui al paragrafo 1 il dividendo sia stato pagato attraverso l'attribuzione di azioni.

- a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente;
- b) le passività subordinate.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dalle SIM anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli simili. Le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate nonché le possibilità di riacquisto da parte dell'emittente sono di seguito illustrate.

3.1. **Strumenti ibridi di patrimonializzazione**

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza quando il contratto prevede che:

- a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire alla SIM di continuare l'attività;
- b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;
- c) in caso di liquidazione della SIM, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché l'eventuale condizione che il rimborso è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

3.2. **Passività subordinate**

Le passività subordinate emesse dalle SIM concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

- a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
- b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;
- c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza.

I contratti possono prevedere clausole di *step-up* a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare sia inferiore a 100 punti base.

Sui titoli rappresentativi delle passività subordinate è richiamato il contenuto della clausola indicata alla precedente lettera a) nonché l'eventuale condizione che il rimborso è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme ancora a disposizione dell'ente al momento del computo. Inoltre, l'ammontare di tali somme ammesso nel calcolo è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

L'ammortamento è calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.

In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento già maturate.

3.3. **Garanzie prestate all'emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate e conseguenti operazioni di "on-lending"**

Le condizioni di ammissibilità degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dei debiti subordinati, indicate nel presente Regolamento, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti e passività subordinate.

Il rilascio di garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate consta di due atti distinti ma coordinati:

- con il primo la SIM assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto);
- con il secondo la SIM emette in proprio uno strumento ibrido di patrimonializzazione o una passività subordinata (di contenuto identico alla prima) che viene sottoscritta dal soggetto emittente l'altra passività. I fondi raccolti con la prima emissione vengono così messi a disposizione del prenditore finale (operazione di "on-lending").

Il rilascio della garanzia non deve obbligare la SIM a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di "on-lending".

Il contratto che disciplina la prima emissione deve prevedere inoltre:

- che la garanzia prestata dalla SIM abbia anch'essa carattere subordinato;
- che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente).

Il contratto di "on-lending" a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dalla SIM in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso.

3.4 **Riacquisto di quote di strumenti innovativi e non innovativi di capitale, di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate**

La Banca d'Italia autorizza:

- il rimborso integrale o parziale da parte della SIM di strumenti innovativi e non innovativi di capitale e strumenti ibridi di patrimonializzazione di propria emissione;
- il rimborso anticipato da parte della SIM di passività subordinate di propria emissione.

L'istanza deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare; ad essa deve essere allegata un'aggiornata valutazione sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della SIM, anche in relazione agli effetti dell'operazione.

Se la SIM appartiene a un gruppo, la richiesta di rimborso è inviata dalla società capogruppo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia autorizza il rimborso a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della SIM.

In ogni caso il rimborso non è consentito al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) per effetto dell'operazione il requisito patrimoniale complessivo risulta inferiore all'8% o al più elevato requisito patrimoniale complessivo imposto dalla Banca d'Italia;

b) prima che siano decorsi 5 anni dall'emissione e la SIM non abbia provveduto alla sostituzione degli stessi con strumenti di qualità patrimoniale almeno equivalente.

La SIM può liberamente acquistare – con finalità di ricollocamento sul mercato - quote di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza dalla stessa emessi per un ammontare che non ecceda il 10 per cento del valore di ciascuna emissione ⁽¹⁾. In caso di acquisto di strumenti innovativi e non innovativi di capitale l'ammontare liberamente acquistabile non può comunque eccedere il 3 per cento del totale degli strumenti della specie in circolazione ⁽²⁾.

Le quote a qualunque titolo detenute dalla SIM non sono computabili nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Nel caso di riacquisto di quote di prestiti subordinati, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già maturate.

Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento degli strumenti è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia: questi casi sono da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota dello strumento ⁽³⁾.

Le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza nonché le operazioni di finanziamento concesse dalla SIM per finalità di riacquisto di tali strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della SIM con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato.

La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti.

In ogni caso la SIM deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti ed ed in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, TUF, etc) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione.

⁽¹⁾ Il limite del 10% è calcolato sulla base del valore originario del prestito.

Ai fini del rispetto del limite gli impegni di acquisto a termine da parte della SIM di propri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza sono assimilati agli acquisti a pronti.

⁽²⁾ Il limite del 3% è calcolato sulla base del valore dagli strumenti effettivamente in circolazione; sono, pertanto, esclusi quelli a qualunque titolo detenuti dall'emittente.

⁽³⁾ Per effetto della clausola illegality clause il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un *factum principis* al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.